



BOLLETTINO UFFICIALE della REGIONE ABRUZZO



Direzione, Redazione e Amministrazione: Ufficio BURA

Speciale n. 124 del 20 Dicembre 2013

Agricoltura

Vendita e Informazioni

**UFFICIO BURA
L'AQUILA
Via Leonardo Da Vinci n° 6**

Bura: Tel. **0862/363264 - 363206**
Sito Internet: <http://bura.regione.abruzzo.it>
e-mail: bura@regione.abruzzo.it
Servizi online: Tel. 0862/363264 - 363217 - 363206

dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 13.00 ed il martedì e giovedì pomeriggio dalle 15.30 alle 17.30

Avviso per gli abbonati

In applicazione della **L.R. n. 51 del 9.12.2010** il Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo dall' 1.1.2011 viene redatto in forma digitale e diffuso gratuitamente in forma telematica, con validità legale. Gli abbonamenti non dovranno pertanto più essere rinnovati.

Il Bollettino Ufficiale viene pubblicato nei giorni di Mercoledì e Venerdì

Articolazione del BURAT

Il BURAT serie "ORDINARIO" si articola in due parti:

PARTE PRIMA

- a) Lo Statuto regionale e le leggi di modifica dello Statuto, anche a fini notiziali ai sensi dell'articolo 123 della Costituzione;
- b) le leggi ed i regolamenti regionali e i testi coordinati;
- c) il Piano regionale di sviluppo ed i relativi aggiornamenti, il Documento di Programmazione Economica e Finanziaria nonché tutti gli atti di programmazione degli organi di direzione politica disciplinati dalla normativa regionale in materia di programmazione;
- d) gli atti relativi ai referendum da pubblicarsi in base alle previsioni della normativa in materia;
- e) le sentenze e ordinanze della Corte costituzionale relative a leggi della Regione Abruzzo o a leggi statali o a conflitti di attribuzione coinvolgenti la Regione Abruzzo, nonché le ordinanze di organi giurisdizionali che sollevano questioni di legittimità di leggi della Regione Abruzzo e i ricorsi del Governo contro leggi della Regione Abruzzo;
- f) gli atti degli organi politici e di direzione amministrativa della Regione che determinano l'interpretazione delle norme giuridiche o dettano disposizioni per loro applicazione;
- g) le ordinanze degli organi regionali.

PARTE SECONDA

- a) Le deliberazioni adottate dal Consiglio regionale e non ricomprese fra quelle di cui al comma 2;
- b) gli atti di indirizzo politico del Consiglio regionale;
- c) i decreti del Presidente della Giunta regionale concernenti le nomine e gli altri di interesse generale;
- d) i decreti del Presidente del Consiglio regionale concernenti le nomine e gli altri di interesse generale;
- e) i provvedimenti degli organi di direzione amministrativa della Regione aventi carattere organizzativo generale;
- f) gli atti della Giunta regionale e dell'ufficio di Presidenza del Consiglio regionale di interesse generale;
- g) gli atti della Regione e degli enti locali la cui pubblicazione è prevista da leggi e regolamenti statali e regionali;
- h) i bandi e gli avvisi di concorso della Regione, degli enti locali e degli altri enti pubblici e i relativi provvedimenti di approvazione;
- i) i bandi e gli avvisi della Regione, degli enti locali e degli altri enti pubblici per l'attribuzione di borse di studio, contributi, sovvenzioni, benefici economici o finanziari e i relativi provvedimenti di approvazione;
- j) i provvedimenti di approvazione delle graduatorie relative ai procedimenti di cui alle lettere h) e i);
- k) gli atti di enti privati e di terzi che ne facciano richiesta conformemente alle previsioni normative dell'ordinamento.

1. Gli atti particolarmente complessi, i bilanci ed i conti consuntivi, sono pubblicati sui BURAT serie "SPECIALE".
2. Gli atti interni all'Amministrazione regionale sono pubblicati sui BURAT serie "SUPPLEMENTO".
3. I singoli fascicoli del BURAT recano un numero progressivo e l'indicazione della data di pubblicazione.

NOTA:

Le determinazioni direttoriali e dirigenziali per le quali non sia espressamente richiesta la pubblicazione integrale sul BURAT, ancorché non aventi rilevanza esterna o che siano meramente esecutive di precedenti determinazioni, **sono pubblicate per estratto** contenente la parte dispositiva, l'indicazione del servizio competente, il numero d'ordine, la data e l'oggetto del provvedimento.

Sul Bollettino Ufficiale sono altresì pubblicati tutti i testi la cui pubblicazione è resa obbligatoria dall'ordinamento nazionale e comunitario, anche se richiesti da privati.

Sommario

PARTE I

Leggi, Regolamenti, Atti della Regione e dello Stato

ATTI DELLA REGIONE

DETERMINAZIONI

DIRIGENZIALI

DIREZIONE POLITICHE AGRICOLE E DI SVILUPPO RURALE, FORESTALE, CACCIA E PESCA, EMIGRAZIONE

SERVIZIO POLITICHE FORESTALI, DEMANIO CIVICO ED ARMENTIZIO

DETERMINAZIONE 30.10.2013, n. DH31/908

L.R. 06.03.1980, n. 16 - Rinnovo concessione precaria di suolo tratturale per uso di diritto non esclusivo all'utilizzo alla strada di acceso in brecciato - Tratturo L'Aquila - Foggia in Comune di Rosciano (PE) - Ditta TROIANO Filomena e Assunta 7

DETERMINAZIONE 30.10.2013, n. DH31/909

L.R. 06.03.1980, n. 16 - Rinnovo concessione precaria di suolo tratturale per uso di colture erbacee ed arboree - Tratturo L'Aquila - Foggia in Comune di Rosciano (PE) - Ditta TROIANO Filomena 9

DETERMINAZIONE 30.10.2013, n. DH31/910

L.R. 06.03.1980, n. 16 - Rinnovo concessione precaria di suolo tratturale per uso di colture erbacee - Tratturo L'Aquila - Foggia in Comune di Rosciano (PE) - Ditta TROIANO Assunta.10

DETERMINAZIONE 30.10.2013, n. DH31/911

L.R. 06.03.1980, n. 16 - Rinnovo concessione precaria di suolo tratturale per uso di colture erbacee - Tratturo L'Aquila - Foggia in Comune di Nocciano (PE) - Ditta DI FILIPPO Olga12

DETERMINAZIONE 30.10.2013, n. DH31/912

L.R. 06.03.1980, n. 16 - Rinnovo concessione precaria di suolo tratturale per uso di colture erbacee - Tratturo L'Aquila - Foggia in Comune di Cugnoli (PE) - Ditta MAZZOCCA Lidia.14

DETERMINAZIONE 30.10.2013, n. DH31/913

L.R. 06.03.1980, n. 16 - Rinnovo concessione precaria di suolo tratturale per uso di colture erbacee e vigneto - Tratturo L'Aquila - Foggia in Comune di Nocciano (PE) - Ditta MIANI Benito.16

DETERMINAZIONE 30.10.2013, n. DH31/914

L.R. 06.03.1980, n. 16 - Rinnovo concessione precaria di suolo tratturale per uso di colture erbacee, piantumazione bordo strada e diritto non esclusivo all'utilizzo alla strada in brecciato - Tratturo L'Aquila - Foggia in Comune di Rosciano (PE) - Ditta PALOMBARO Remo18

DETERMINAZIONE 30.10.2013, n. DH31/915

L.R. 06.03.1980, n. 16 - Rinnovo concessione precaria di suolo tratturale per uso di colture erbacee - Tratturo L'Aquila - Foggia in Comune di Corvara (PE) - Ditta DI IULIO Tiziano.20

DETERMINAZIONE 30.10.2013, n. DH31/916

L.R. 06.03.1980, n. 16 - Rinnovo e voltura concessione precaria di suolo tratturale per uso di colture agrarie e recinzione - Tratturo L'Aquila - Foggia in Comune di Cepagatti (PE) - Ditta DI MEO Angelina22

DETERMINAZIONE 30.10.2013, n. DH31/917

- L.R. 06.03.1980, n. 16 – Rinnovo e voltura concessione precaria di suolo tratturale per uso di muretto, recinzione pianta di abete e diritto non esclusivo all'utilizzo della strada di accesso in cemento – Tratturo L'Aquila - Foggia in Comune di Cugnoli (PE) - Ditta DI DONATO Stefania ...24**
 DETERMINAZIONE 30.10.2013, n. DH31/918
- L.R. 06.03.1980, n. 16 – Rinnovo e voltura concessione precaria di suolo tratturale per uso di colture erbacee – Tratturo L'Aquila - Foggia in Comune di Nocciano (PE) - Ditta SAVINI Luigi .26**
 DETERMINAZIONE 30.10.2013, n. DH31/919
- L.R. 06.03.1980, n. 16 – Rinnovo e voltura concessione precaria di suolo tratturale per uso di colture erbacee – Tratturo L'Aquila - Foggia in Comune di Nocciano (PE) - Ditta SALVATI Carmine28**
 DETERMINAZIONE 30.10.2013, n. DH31/920
- L.R. 06.03.1980, n. 16 – Rinnovo e voltura concessione precaria di suolo tratturale per uso di vigneto – Tratturo L'Aquila - Foggia in Comune di Nocciano (PE) - Ditta SALVATI Gabriele30**
 DETERMINAZIONE 30.10.2013, n. DH31/921
- L.R. 06.03.1980, n. 16 – Rinnovo e voltura concessione precaria di suolo tratturale per uso di oliveto – Tratturo L'Aquila - Foggia in Comune di Cugnoli (PE) - Ditta GRANDIS Giuseppina32**
 DETERMINAZIONE 30.10.2013, n. DH31/922
- L.R. 06.03.1980, n. 16 – Rinnovo e voltura concessione precaria di suolo tratturale per uso di colture erbacee – Tratturo L'Aquila - Foggia in Comune di Corvara (PE) - Ditta SILVERI Lorenzo .**
34
 DETERMINAZIONE 30.10.2013, n. DH31/923
- L.R. 06.03.1980, n. 16 – Rinnovo e voltura concessione precaria di suolo tratturale per uso di cipressi frangivento e diritto non esclusivo all'utilizzo della strada di accesso in brecciato – Tratturo Centurelle - Montesecco in Comune di San Valentino In A.C. (PE) - Ditta MASTRODICASA Rocco36**
 DETERMINAZIONE 30.10.2013, n. DH31/924
- L.R. 06.03.1980, n. 16 – Rinnovo e voltura concessione precaria di suolo tratturale per uso di oliveto – Tratturo Centurelle - Montesecco in Comune di Castiglione a Casauria (PE) - Ditta LUCIANI Mario.....38**
 DETERMINAZIONE 30.10.2013, n. DH31/925
- L.R. 06.03.1980, n. 16 – Rinnovo concessione precaria di suolo tratturale per uso di colture erbacee, battuto in cemento e diritto non esclusivo all'utilizzo alla strada imbrecciata – Tratturo L'Aquila – Foggia in Comune di Cugnoli (PE) - Ditta FASCIANI Stefano e Giovanni40**
 DETERMINAZIONE 30.10.2013, n. DH31/926
- L.R. 06.03.1980, n. 16 – Rinnovo concessione precaria di suolo tratturale per uso di colture erbacee e diritto non esclusivo all'utilizzo alla strada imbrecciata – Tratturo L'Aquila – Foggia in Comune di Pietranico (PE) - Ditta CAVICCHIA Rossella42**
 DETERMINAZIONE 04.11.2013, n. DH31/929
- LL.RR. 16/80, 35/86 E 134/98. Classificazione a “Demanio Regionale - ramo bonifica” dell'area già tratturale di mq 42.660 in Chieti, al foglio 44 particella 129 e 131 ed al foglio 45, particelle 154 e 215 (con gli insistenti manufatti).....43**
 DETERMINAZIONE 15.11.2013, n. DH31/941
- L.R. n° 66/2012 recante “Norme in materia di raccolta, commercializzazione, tutela e valorizzazione dei tartufi in Abruzzo”. Riconoscimento ed iscrizione all'elenco Regionale delle Associazioni Tartufigole: Associazione Tartufai “Pro-Tartufo Teramano”.....45**
 DETERMINAZIONE 15.11.2013, n. DH31/942
- L.R. n° 66/2012 recante “Norme in materia di raccolta, commercializzazione, tutela e valorizzazione dei tartufi in Abruzzo”. Riconoscimento ed iscrizione all'elenco Regionale delle Associazioni Tartufigole: Associazione Ecologica “Corvara”46**
 DETERMINAZIONE 15.11.2013, n. DH31/943

- L.R. 06.03.1980, n. 16 - Rinnovo concessione precaria di suolo tratturale per uso di fabbricato civile abitazione, rimessa agricola, stalle e seminativo - Tratturo Lanciano - Cupello in Comune di Scerni (CH) - Ditta OTTAVIANO Gabriella.....47**
 DETERMINAZIONE 15.11.2013, n. DH31/944
- L.R. 06.03.1980, n. 16 - Rinnovo concessione precaria di suolo tratturale per uso di vigneto - Tratturo L'Aquila - Foggia in Comune di Vasto (CH) - Ditta VITTORINI Fernando.....49**
 DETERMINAZIONE 15.11.2013, n. DH31/945
- L.R. 06.03.1980, n. 16 - Rinnovo concessione precaria di suolo tratturale per uso di vigneto, uliveto e diritto non esclusivo all'utilizzo dell'accesso su terreno battuto - Tratturo L'Aquila - Foggia in Comune di Vasto (CH) - Ditta BUCCIARELLI Pio.....51**
 DETERMINAZIONE 15.11.2013, n. DH31/946
- L.R. 06.03.1980, n. 16 - Rinnovo concessione precaria di suolo tratturale per uso di seminativo - Tratturo Centurrelle - Montesecco in Comune di Cupello (CH) - Ditta TRAVAGLINI Lucia53**
 DETERMINAZIONE 15.11.2013, n. DH31/947
- L.R. 06.03.1980, n. 16 - Rinnovo concessione precaria di suolo tratturale per uso di frutteto - Tratturo L'Aquila - Foggia in Comune di Vasto (CH) - Ditta CELENZA Francesco.55**
 DETERMINAZIONE 15.11.2013, n. DH31/948
- L.R. 06.03.1980, n. 16 - Rinnovo concessione precaria di suolo tratturale per uso di vigneto, coltura agraria e diritto non esclusivo all'utilizzo dell'accesso in brecciato - Tratturo L'Aquila - Foggia in Comune di Vasto (CH) - Ditta DI NARDO Mario57**
 DETERMINAZIONE 15.11.2013, n. DH31/949
- L.R. 06.03.1980, n. 16 - Rinnovo concessione precaria di suolo tratturale per uso di fabbricato civile abitazione recinto in muratura, prato e diritto non esclusivo all'utilizzo del viale di accesso in acciottolato/brecciato - Tratturo Lanciano - Cupello in Comune di Scerni (CH) - Ditta PALMUCCI Panfilo59**
 DETERMINAZIONE 15.11.2013, n. DH31/950
- L.R. 06.03.1980, n. 16 - Rinnovo e voltura concessione precaria di suolo tratturale per uso di seminativo e diritto non esclusivo all'utilizzo dell'accesso in terreno battuto - Tratturo Lanciano - Cupello in Comune di Scerni (CH) - Ditta SILVESTRI Giovina61**
 DETERMINAZIONE 15.11.2013, n. DH31/951
- L.R. 06.03.1980, n. 16 - Rinnovo e voltura concessione precaria di suolo tratturale per uso di seminativo e fabbricato civile abitazione - Tratturo Lanciano - Cupello in Comune di Scerni (CH) - Ditta GIORDANA Mariagiacinta.63**
 DETERMINAZIONE 20.11.2013, n. DH31/959
- L.R. 06.03.1980, n. 16 - Rinnovo concessione precaria di suolo tratturale per uso di colture cerealicole - Tratturo Celano - Foggia in Comune di Aielli (AQ) - Ditta MANCINI Vittorio65**
 DETERMINAZIONE 20.11.2013, n. DH31/960
- L.R. 06.03.1980, n. 16 - Rinnovo concessione precaria di suolo tratturale per uso di colture foraggere - Tratturo Celano - Foggia in Comune di Celano (AQ) - Ditta ANGELONI Anatolia.....66**
 DETERMINAZIONE 20.11.2013, n. DH31/961
- L.R. 06.03.1980, n. 16 - Rinnovo concessione precaria di suolo tratturale per uso di colture foraggere - Tratturo Celano - Foggia in Comune di Celano (AQ) - Ditta ANGELONI Angelo.....68**
 DETERMINAZIONE 20.11.2013, n. DH31/962
- L.R. 06.03.1980, n. 16 - Rinnovo concessione precaria di suolo tratturale per uso di colture cerealicole - Tratturo Celano - Foggia in Comune di Cerchio (AQ) - Ditta CIOFANI Francesco.....70**
 DETERMINAZIONE 20.11.2013, n. DH31/963
- L.R. 06.03.1980, n. 16 - Rinnovo concessione precaria di suolo tratturale per uso di colture cerealicole - Tratturo Celano - Foggia in Comune di Cerchio (AQ) - Ditta D'AMORE Maria Grazia72**
 DETERMINAZIONE 20.11.2013, n. DH31/964

- L.R. 06.03.1980, n. 16 - Rinnovo concessione precaria di suolo tratturale per uso di colture cerealicole - Tratturo Celano - Foggia in Comune di Cerchio (AQ) - Ditta IANNICA Pierino.....74**
DETERMINAZIONE 20.11.2013, n. DH31/965
- L.R. 06.03.1980, n. 16 - Rinnovo concessione precaria di suolo tratturale per uso di colture cerealicole - Tratturo Celano - Foggia in Comune di Cerchio (AQ) - Ditta DI PIETRANTONIO Vienna.....76**
DETERMINAZIONE 20.11.2013, n. DH31/966
- L.R. 06.03.1980, n. 16 - Rinnovo concessione precaria di suolo tratturale per uso di colture foraggere - Tratturo Celano - Foggia in Comune di Cerchio (AQ) - Ditta ANGELONI Maria Lucia.78**
DETERMINAZIONE 20.11.2013, n. DH31/967
- L.R. 06.03.1980, n. 16 - Rinnovo concessione precaria di suolo tratturale per uso di colture foraggere - Tratturo Celano - Foggia in Comune di Cerchio (AQ) - Ditta CIPRIANI Giovanni.....80**
DETERMINAZIONE 20.11.2013, n. DH31/968
- L.R. 06.03.1980, n. 16 - Rinnovo e voltura concessione precaria di suolo tratturale per uso di colture foraggere - Tratturo Celano - Foggia in Comune di Cerchio (AQ) - Ditta CIOFANI Romolo.....82**
DETERMINAZIONE 20.11.2013, n. DH31/969
- L.R. 06.03.1980, n. 16 - Rinnovo e voltura concessione precaria di suolo tratturale per uso di vigneto - Tratturo Celano - Foggia in Comune di Cerchio (AQ) - Ditta CARNEVALE Domenica Giovanna.....84**
DETERMINAZIONE 20.11.2013, n. DH31/970
- L.R. 06.03.1980, n. 16 - Rinnovo e voltura concessione precaria di suolo tratturale per uso di colture cerealicole - Tratturo Celano - Foggia in Comune di Celano (AQ) - Ditta GIFFI Concetta.....86**
DETERMINAZIONE 20.11.2013, n. DH31/971
- L.R. 06.03.1980, n. 16 - Rinnovo e voltura concessione precaria di suolo tratturale per uso di colture agricole - Tratturo Celano - Foggia in Comune di Celano (AQ) - Ditta FIDANZA Lorenzo.....87**
DETERMINAZIONE 20.11.2013, n. DH31/972
- L.R. 06.03.1980, n. 16 - Rinnovo e voltura concessione precaria di suolo tratturale per uso di colture cerealicole - Tratturo Celano - Foggia in Comune di Celano (AQ) - Ditta BALIVA Loreto.....89**
DETERMINAZIONE 20.11.2013, n. DH31/973
- L.R. 06.03.1980, n. 16 - Rinnovo e voltura concessione precaria di suolo tratturale per uso di colture foraggere - Tratturo Celano - Foggia in Comune di Aielli (AQ) - Ditta MANCINI Giovanna Ilde.....91**
DETERMINAZIONE 20.11.2013, n. DH31/974
- L.R. 06.03.1980, n. 16 - Rinnovo e voltura concessione precaria di suolo tratturale per uso di colture foraggere - Tratturo Celano - Foggia in Comune di Aielli (AQ) - Ditta PALERMA Tonino.....93**

PARTE I

Leggi, Regolamenti, Atti della Regione e dello Stato

ATTI DELLA REGIONE

DETERMINAZIONI

DIRIGENZIALI

DIREZIONE POLITICHE AGRICOLE E DI SVILUPPO RURALE, FORESTALE, CACCIA E PESCA, EMIGRAZIONE
SERVIZIO POLITICHE FORESTALI, DEMANIO CIVICO ED ARMENTIZIO

DETERMINAZIONE 30.10.2013, n. DH31/908
L.R. 06.03.1980, n. 16 - Rinnovo concessione precaria di suolo tratturale per uso di diritto non esclusivo all'utilizzo alla strada di acceso in brecciato - Tratturo L'Aquila - Foggia in Comune di Rosciano (PE) - Ditta TROIANO Filomena e Assunta .

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

VISTA la L.R. 06.03.1980 n. 16 concernente "Attuazione art. 66 del D.P.R. 24.07.1977 n. 616 in materia di tratturi";

VISTO l'art. 2 della legge suddetta che affida al II Dipartimento - Settore Agricoltura Foreste e Alimentazione la competenza relativa al rilascio delle concessioni, sistemazioni precarie, revoca e autorizzazioni provvisorie;

VISTA la L.R. 29.07.1986 n. 35 concernente "Tutela e utilizzazione dei beni costituenti il demanio armentizio";

VISTA la L.R. 17.11.1998 n. 134 concernente modifiche ed integrazione alla L.R. 35 del 29.07.1986 "Tutela ed utilizzazione dei beni costituenti il demanio armentizio";

VISTO il D.Lgs. 22.01.2004, n.42 - Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della L. 6 Luglio 2002, n. 137;

VISTO il DM 22 Dicembre 1983 del Ministero per i Beni e le Attività Culturali, che ha sottoposto alle norme di tutela del patrimonio culturale nazionale (già legge 1089/1939 oggi citato D. Lgs 42/2004) la storica rete dei Tratturi d'n Abruzzo;

VISTA la deliberazione di G.R. n. 694 del 10.02.1982 esecutiva ai sensi di legge, con la quale sono state recepite le disposizioni per l'adeguamento della misura dei canoni demaniali previste dal D.L. 02.10.1981 n. 546 convertito nella Legge 01.12.1981 n. 692;

VISTA la legge 03.05.1982 n. 203 e successive modifiche ed integrazioni sulla norma dei contratti agrari ai titoli Disposizioni integrative e modifiche canone dell'affitto dei fondi rustici;

VISTO il Decreto del Ministro delle Finanze del 2 marzo 1998, n. 258 "Regolamento recante norme per la rideterminazione dei canoni, proventi, diritti erariali ed indennizzi comunque dovuti per l'utilizzazione dei beni immobili del demanio o del patrimonio disponibile dello Stato";

CONSIDERATO che con domanda presentata al predetto Settore Agricoltura tramite il S.I.P.A. di Pescara in data 04.10.2013 prot. n. 245086 , la Ditta TROIANO Filomena e Assunta, ha chiesto il rinnovo della concessione precaria di suolo tratturale in Comune di Rosciano (PE) appartenente al Tratturo L'Aquila - Foggia, rilasciato con atto n. DH7/815 del 08.10.2008 scaduta il 31.10.2012;

VISTA la nota del S.I.P.A. di Pescara n. RA/256631 del 17.10.2013 con la quale è stata trasmessa la pratica positivamente istruita, completa di scheda tecnica istruttoria, schema di disciplinare concessione e parere favorevole della competente Soprintendenza Archeologica dell'Abruzzo reso con nota n. 1672 datata 22.03.2000;

EVIDENZIATO che la sopracitata legge 134/1998 all'art. 5, prevede che i fondi tratturali ricadenti entro i perimetri urbani o in continuità dei centri urbani e di frazioni definite da strumenti urbanistici comunali, siano trasferiti al patrimonio dei Comuni e di dover altresì prevedere che le concessioni precarie dei suoli tratturali emesse a favore dei richiedenti transiterebbero nella competenza amministrativa dei Comuni qualora i fondi di cui sopra venissero trasferiti al patrimonio dei comuni medesimi;

RITENUTO che ricorrano le condizioni per il rinnovo della concessione della durata di anni 5 (cinque), che la stessa resta subordinata all'accettazione ed all'osservanza da parte

dell'interessato delle condizioni e delle disposizioni dettate dal disciplinare allegato alla nota del S.I.P.A. di Pescara n. RA/256631 del 17.10.2013, attribuendo ad essa decorrenza 01.11.2013 fermo restando l'obbligo del concessionario di corrispondere, nella misura e con le modalità indicate nel presente provvedimento, i canoni annui dovuti, pena la decadenza della presente concessione;

RITENUTO di dover procedere alla pubblicazione sul B.U.R.A. della presente Determinazione;

CONSIDERATO che l'area interessata dalla concessione di cui alla presente Determinazione Dirigenziale è sottoposta direttamente alle norme di tutela del suddetto D. Lgs. 42/2004;

VISTO l'art. 5 comma 3° della L.R. del 14.09.1999 n. 77;

DETERMINA

- 1) **Il rinnovo** della concessione precaria per la durata di 5 (cinque) anni e con decorrenza dall' 01.11.2013 per uso di diritto non esclusivo all'utilizzo della strada di accesso in brecciato " a favore delle Sig.re TROIANO Filomena e Assunta nate a Rosciano (PE) rispettivamente il 16.09.1949 e 14.12.1940 ed ivi residenti in C/da Tratturo 79 , a corpo e non a misura e sotto l'osservanza delle condizioni di cui al successivo punto 5), della superficie di mq. 100 circa della zona del Tratturo L'Aquila - Foggia in Comune di Rosciano (PE) distinta sulla planimetria generale delle concessioni con il numero 187, la suddetta concessione rientrerà nelle competenze amministrative del comune qualora l'area tratturale verrà trasferita al patrimonio del medesimo (ai sensi della Legge 134/98 art. 5);
- 2) **l'ammontare del canone annuo** dovuto quale corrispettivo della concessione, ai sensi del D.M. 2 Marzo 1998 n. 258 di cui in premessa, ammonta ad euro € .123,95;
- 3) **le anzidette somme** dovute devono essere corrisposte dal concessionario mediante versamento sul c/c postale n. 10455673 intestato alla Regione Abruzzo - Concessioni Regionali sul Demanio Armentizio - 67100 L'AQUILA;
- 4) **di dare mandato** al Servizio Ispettorato Provinciale per L'Agricoltura di Pescara di

notificare alla ditta concessionaria il presente provvedimento unitamente al disciplinare della concessione, allegato alla nota del S.I.P.A. medesimo n. RA/256631 del 17.10.2013, per l'espletamento di tutti gli adempimenti connessi all'osservanza ed al rispetto delle condizioni e delle disposizioni che disciplinano la concessione medesima.

- 5) **di dare mandato** al Servizio Ispettorato provinciale per l'Agricoltura di Pescara , in sede della notifica di cui al punto precedente, di evidenziare all'attenzione del privato concessionario che l'utilizzo dell'area di cui alla concessione risulta direttamente soggetta a tutte le norme di salvaguardia del citato D.Lgs. 42/2004, in particolare:
 - obbligo di richiesta di autorizzazione preventiva del Ministero Per i Beni e le Attività Culturali - Soprintendenza per i beni Archeologici dell'Abruzzo per opere e lavori di qualunque genere (art. 21 - 22).
 - divieto di mutamento delle destinazione del suolo concesso, e di esecuzione di movimenti di terra di particolare entità, o eccedenti le normali lavorazioni agricole, a profondità superiore a mt. **0,50** quale che ne sia la causa o la destinazione .
 - immediata denuncia di rinvenimento nel termine di 24 ore alla Soprintendenza, anche per il tramite del Sindaco o della locale Stazione Carabinieri, in caso di ritrovamenti archeologici (art. 90)
- 6) **la esecutività** della presente concessione è subordinata all'accettazione ed all'osservanza delle condizioni e delle disposizioni di cui dal disciplinare allegato alla nota del S.I.P.A. di Pescara n. RA/256631 del 17.10.2013 da parte del concessionario, nonché di quelle di cui ai citati DM 22.12.1983 e D. Lgs. 42/2004;;
- 7) **di pubblicare** la presente Determinazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo;
- 8) **la presente determinazione** è definitiva e contro di essa è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A. ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni, sempre dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A. .

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Dott. Franco LA CIVITA

DIREZIONE POLITICHE AGRICOLE E DI
SVILUPPO RURALE, FORESTALE, CACCIA E
PESCA, EMIGRAZIONE
SERVIZIO POLITICHE FORESTALI, DEMANIO
CIVICO ED ARMENTIZIO

DETERMINAZIONE 30.10.2013, n. DH31/909
**L.R. 06.03.1980, n. 16 - Rinnovo
concessione precaria di suolo tratturale per
uso di colture erbacee ed arboree -
Tratturo L'Aquila - Foggia in Comune di
Rosciano (PE) - Ditta TROIANO Filomena .**

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

VISTA la L.R. 06.03.1980 n. 16 concernente
"Attuazione art. 66 del D.P.R. 24.07.1977 n. 616
in materia di tratturi";

VISTO l'art. 2 della legge suddetta che affida al
II Dipartimento - Settore Agricoltura Foreste e
Alimentazione la competenza relativa al
rilascio delle concessioni, sistemazioni
precarie, revoca e autorizzazioni provvisorie;

VISTA la L.R. 29.07.1986 n. 35 concernente
"Tutela e utilizzazione dei beni costituenti il
demanio armentizio";

VISTA la L.R. 17.11.1998 n. 134 concernente
modifiche ed integrazione alla L.R. 35 del
29.07.1986 "Tutela ed utilizzazione dei beni
costituenti il demanio armentizio";

VISTO il D.Lgs. 22.01.2004, n.42 - Codice dei
beni culturali e del paesaggio, ai sensi
dell'articolo 10 della L. 6 Luglio 2002, n. 137;

VISTO il DM 22 Dicembre 1983 del Ministero
per i Beni e le Attività Culturali, che ha
sottoposto alle norme di tutela del patrimonio
culturale nazionale (già legge 1089/1939 oggi
citato D. Lgs 42/2004) la storica rete dei
Tratturi d'n Abruzzo;

VISTA la deliberazione di G.R. n. 694 del
10.02.1982 esecutiva ai sensi di legge, con la
quale sono state recepite le disposizioni per
l'adeguamento della misura dei canoni
demaniali previste dal D.L. 02.10.1981 n. 546
convertito nella Legge 01.12.1981 n. 692;

VISTA la legge 03.05.1982 n. 203 e successive
modifiche ed integrazioni sulla norma dei
contratti agrari ai titoli Disposizioni integrative
e modifiche canone dell'affitto dei fondi rustici;

VISTO il Decreto del Ministro delle Finanze del
2 marzo 1998, n. 258 "Regolamento recante
norme per la rideterminazione dei canoni,
proventi, diritti erariali ed indennizzi
comunque dovuti per l'utilizzazione dei beni
immobili del demanio o del patrimonio
disponibile dello Stato";

CONSIDERATO che con domanda presentata al
predetto Settore Agricoltura tramite il S.I.P.A.
di Pescara in data 04.10.2013 prot. n. 245081 ,
la Ditta TROIANO Filomena, ha chiesto il
rinnovo della concessione precaria di suolo
tratturale in Comune di Rosciano (PE)
appartenente al Tratturo L'Aquila - Foggia,
rilasciato con atto n. DH7/626 del 08.07.2008
scaduta il 31.10.2012;

VISTA la nota del S.I.P.A. di Pescara n.
RA/256625 del 17.10.2013 con la quale è stata
trasmessa la pratica positivamente istruita,
completa di scheda tecnica istruttoria, schema
di disciplinare concessione e parere favorevole
della competente Soprintendenza Archeologica
dell'Abruzzo reso con nota n. 1672 datata
22.03.2000;

EVIDENZIATO che la sopracitata legge
134/1998 all'art. 5, prevede che i fondi
tratturali ricadenti entro i perimetri urbani o in
continuità dei centri urbani e di frazioni
definite da strumenti urbanistici comunali,
siano trasferiti al patrimonio dei Comuni e di
dover altresì prevedere che le concessioni
precarie dei suoli tratturali emesse a favore dei
richiedenti transiterebbero nella competenza
amministrativa dei Comuni qualora i fondi di
cui sopra venissero trasferiti al patrimonio dei
comuni medesimi;

RITENUTO che ricorrano le condizioni per il
rinnovo della concessione della durata di anni
5 (cinque), che la stessa resta subordinata
all'accettazione ed all'osservanza da parte
dell'interessato delle condizioni e delle
disposizioni dettate dal disciplinare allegato
alla nota del S.I.P.A. di Pescara n. RA/256625
del 17.10.2013, attribuendo ad essa decorrenza
01.11.2013 fermo restando l'obbligo del
concessionario di corrispondere, nella misura e
con le modalità indicate nel presente
provvedimento, i canoni annui dovuti, pena la
decadenza della presente concessione;

RITENUTO di dover procedere alla pubblicazione sul B.U.R.A. della presente Determinazione;

CONSIDERATO che l'area interessata dalla concessione di cui alla presente Determinazione Dirigenziale è sottoposta direttamente alle norme di tutela del suddetto D. Lgs. 42/2004;

VISTO l'art. 5 comma 3° della L.R. del 14.09.1999 n. 77;

DETERMINA

- 1) **Il rinnovo** della concessione precaria per la durata di 5 (cinque) anni e con decorrenza dall' 01.11.2013 per uso di colture erbacee e arboree " a favore della Sig.ra TROIANO Filomena nata a Rosciano (PE) il 16.09.1949 ed ivi residente in C/da Tratturo 81 , a corpo e non a misura e sotto l'osservanza delle condizioni di cui al successivo punto 5), della superficie di mq. 560 circa della zona del Tratturo L'Aquila - Foggia in Comune di Rosciano (PE) distinta sulla planimetria generale delle concessioni con il numero 187/b , la suddetta concessione rientrerà nelle competenze amministrative del comune qualora l'area tratturale verrà trasferita al patrimonio del medesimo (ai sensi della Legge 134/98 art. 5);
- 2) **l'ammontare del canone annuo** dovuto quale corrispettivo della concessione, ai sensi della legge 203/82 di cui in premessa, ammonta ad euro € .15,35;
- 3) **le anzidette somme** dovute devono essere corrisposte dal concessionario mediante versamento sul c/c postale n. 10455673 intestato alla Regione Abruzzo - Concessioni Regionali sul Demanio Armentizio - 67100 L'AQUILA;
- 4) **di dare mandato** al Servizio Ispettorato Provinciale per L'Agricoltura di Pescara di notificare alla ditta concessionaria il presente provvedimento unitamente al disciplinare della concessione, allegato alla nota del S.I.P.A. medesimo n. RA/256625 del 17.10.2013 , per l'espletamento di tutti gli adempimenti connessi all'osservanza ed al rispetto delle condizioni e delle disposizioni che disciplinano la concessione medesima .
- 5) **di dare mandato** al Servizio Ispettorato provinciale per l'Agricoltura di Pescara , in

sede della notifica di cui al punto precedente, di evidenziare all'attenzione del privato concessionario che l'utilizzo dell'area di cui alla concessione risulta direttamente soggetta a tutte le norme di salvaguardia del citato D.Lgs. 42/2004, in particolare :

- obbligo di richiesta di autorizzazione preventiva del Ministero Per i Beni e le Attività Culturali - Soprintendenza per i beni Archeologici dell'Abruzzo per opere e lavori di qualunque genere (art. 21 - 22) .
 - divieto di mutamento delle destinazione del suolo concesso, e di esecuzione di movimenti di terra di particolare entità, o eccedenti le normali lavorazioni agricole, a profondità superiore a mt. **0,50** quale che ne sia la causa o la destinazione .
 - immediata denuncia di rinvenimento nel termine di 24 ore alla Soprintendenza, anche per il tramite del Sindaco o della locale Stazione Carabinieri, in caso di ritrovamenti archeologici (art. 90)
- 6) **la esecutività** della presente concessione è subordinata all'accettazione ed all'osservanza delle condizioni e delle disposizioni di cui dal disciplinare allegato alla nota del S.I.P.A. di Pescara n. RA/256625 del 17.10.2013 da parte del concessionario, nonché di quelle di cui ai citati DM 22.12.1983 e D. Lgs. 42/2004;;
 - 7) **di pubblicare** la presente Determinazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo;
 - 8) **la presente determinazione** è definitiva e contro di essa è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A. ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni, sempre dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A. .

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Dott. Franco LA CIVITA

DIREZIONE POLITICHE AGRICOLE E DI SVILUPPO RURALE, FORESTALE, CACCIA E PESCA, EMIGRAZIONE
SERVIZIO POLITICHE FORESTALI, DEMANIO CIVICO ED ARMENTIZIO

DETERMINAZIONE 30.10.2013, n. DH31/910
L.R. 06.03.1980, n. 16 - Rinnovo concessione precaria di suolo tratturale per

uso di colture erbacee - Tratturo L'Aquila - Foggia in Comune di Rosciano (PE) - Ditta TROIANO Assunta.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

VISTA la L.R. 06.03.1980 n. 16 concernente "Attuazione art. 66 del D.P.R. 24.07.1977 n. 616 in materia di tratturi";

VISTO l'art. 2 della legge suddetta che affida al II Dipartimento - Settore Agricoltura Foreste e Alimentazione la competenza relativa al rilascio delle concessioni, sistemazioni precarie, revoca e autorizzazioni provvisorie;

VISTA la L.R. 29.07.1986 n. 35 concernente "Tutela e utilizzazione dei beni costituenti il demanio armentizio";

VISTA la L.R. 17.11.1998 n. 134 concernente modifiche ed integrazione alla L.R. 35 del 29.07.1986 "Tutela ed utilizzazione dei beni costituenti il demanio armentizio";

VISTO il D.Lgs. 22.01.2004, n.42 - Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della L. 6 Luglio 2002, n. 137;

VISTO il DM 22 Dicembre 1983 del Ministero per i Beni e le Attività Culturali, che ha sottoposto alle norme di tutela del patrimonio culturale nazionale (già legge 1089/1939 oggi citato D. Lgs 42/2004) la storica rete dei Tratturi d'n Abruzzo;

VISTA la deliberazione di G.R. n. 694 del 10.02.1982 esecutiva ai sensi di legge, con la quale sono state recepite le disposizioni per l'adeguamento della misura dei canoni demaniali previste dal D.L. 02.10.1981 n. 546 convertito nella Legge 01.12.1981 n. 692;

VISTA la legge 03.05.1982 n. 203 e successive modifiche ed integrazioni sulla norma dei contratti agrari ai titoli Disposizioni integrative e modifiche canone dell'affitto dei fondi rustici;

VISTO il Decreto del Ministro delle Finanze del 2 marzo 1998, n. 258 "Regolamento recante norme per la rideterminazione dei canoni, proventi, diritti erariali ed indennizzi comunque dovuti per l'utilizzazione dei beni immobili del demanio o del patrimonio disponibile dello Stato";

CONSIDERATO che con domanda presentata al predetto Settore Agricoltura tramite il S.I.P.A. di Pescara in data 04.10.2013 prot. n. 245076 , la Ditta TROIANO Assunta, ha chiesto il rinnovo della concessione precaria di suolo tratturale in Comune di Rosciano (PE) appartenente al Tratturo L'Aquila - Foggia, rilasciato con atto n. DH7/627 del 08.07.2008 scaduta il 31.10.2012;

VISTA la nota del S.I.P.A. di Pescara n. RA/256686 del 17.10.2013 con la quale è stata trasmessa la pratica positivamente istruita, completa di scheda tecnica istruttoria, schema di disciplinare concessione e parere favorevole della competente Soprintendenza Archeologica dell'Abruzzo reso con nota n. 3265 datata 03.12.1984;

EVIDENZIATO che la sopracitata legge 134/1998 all'art. 5, prevede che i fondi tratturali ricadenti entro i perimetri urbani o in continuità dei centri urbani e di frazioni definite da strumenti urbanistici comunali, siano trasferiti al patrimonio dei Comuni e di dover altresì prevedere che le concessioni precarie dei suoli tratturali emesse a favore dei richiedenti transiterebbero nella competenza amministrativa dei Comuni qualora i fondi di cui sopra venissero trasferiti al patrimonio dei comuni medesimi;

RITENUTO che ricorrano le condizioni per il rinnovo della concessione della durata di anni 5 (cinque), che la stessa resta subordinata all'accettazione ed all'osservanza da parte dell'interessato delle condizioni e delle disposizioni dettate dal disciplinare allegato alla nota del S.I.P.A. di Pescara n. RA/256686 del 17.10.2013, attribuendo ad essa decorrenza 01.11.2013 fermo restando l'obbligo del concessionario di corrispondere, nella misura e con le modalità indicate nel presente provvedimento, i canoni annui dovuti, pena la decadenza della presente concessione;

RITENUTO di dover procedere alla pubblicazione sul B.U.R.A. della presente Determinazione;

CONSIDERATO che l'area interessata dalla concessione di cui alla presente Determinazione Dirigenziale è sottoposta direttamente alle norme di tutela del suddetto D. Lgs. 42/2004;

VISTO l'art. 5 comma 3° della L.R. del 14.09.1999 n. 77;

DETERMINA

- 1) **Il rinnovo** della concessione precaria per la durata di 5 (cinque) anni e con decorrenza dall' 01.11.2013 per uso di colture erbacee " a favore della Sig.ra TROIANO Assunta nata a Rosciano (PE) il 14.12.1940 ed ivi residente in C/da Tratturo 79 , a corpo e non a misura e sotto l'osservanza delle condizioni di cui al successivo punto 5), della superficie di mq. 570 circa della zona del Tratturo L'm Aquila - Foggia in Comune di Rosciano (PE) distinta sulla planimetria generale delle concessioni con il numero 187/a , la suddetta concessione rientrerà nelle competenze amministrative del comune qualora l'area tratturale verrà trasferita al patrimonio del medesimo (ai sensi della Legge 134/98 art. 5);
- 2) **l'ammontare del canone annuo** dovuto quale corrispettivo della concessione, ai sensi della legge 203/82 di cui in premessa, ammonta ad euro € .14,32;
- 3) **le anzidette** somme dovute devono essere corrisposte dal concessionario mediante versamento sul c/c postale n. 10455673 intestato alla Regione Abruzzo - Concessioni Regionali sul Demanio Armentizio - 67100 L'AQUILA;
- 4) **di dare mandato** al Servizio Ispettorato Provinciale per L'Agricoltura di Pescara di notificare alla ditta concessionaria il presente provvedimento unitamente al disciplinare della concessione, allegato alla nota del S.I.P.A. medesimo n. RA/256686 del 17.10.2013 , per l'espletamento di tutti gli adempimenti connessi all'osservanza ed al rispetto delle condizioni e delle disposizioni che disciplinano la concessione medesima .
- 5) **di dare mandato** al Servizio Ispettorato provinciale per L'Agricoltura di Pescara , in sede della notifica di cui al punto precedente, di evidenziare all'attenzione del privato concessionario che l'utilizzo dell'area di cui alla concessione risulta direttamente soggetta a tutte le norme di salvaguardia del citato D.Lgs. 42/2004, in particolare :
 - obbligo di richiesta di autorizzazione preventiva del Ministero Per i Beni e le Attività Culturali - Soprintendenza per i beni Archeologici dell'Abruzzo per opere

e lavori di qualunque genere (art. 21 - 22).

- divieto di mutamento delle destinazione del suolo concesso, e di esecuzione di movimenti di terra di particolare entità, o eccedenti le normali lavorazioni agricole, a profondità superiore a mt. 0,50 quale che ne sia la causa o la destinazione .
 - immediata denuncia di rinvenimento nel termine di 24 ore alla Soprintendenza, anche per il tramite del Sindaco o della locale Stazione Carabinieri, in caso di ritrovamenti archeologici (art. 90)
- 6) **la esecutività** della presente concessione è subordinata all'accettazione ed all'osservanza delle condizioni e delle disposizioni di cui dal disciplinare allegato alla nota del S.I.P.A. di Pescara n. RA/256686 del 17.10.2013 da parte del concessionario, nonché di quelle di cui ai citati DM 22.12.1983 e D. Lgs. 42/2004;;
 - 7) **di pubblicare** la presente Determinazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo;
 - 8) **la presente determinazione** è definitiva e contro di essa è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A. ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni, sempre dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A. .

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Dott. Franco LA CIVITA

DIREZIONE POLITICHE AGRICOLE E DI SVILUPPO RURALE, FORESTALE, CACCIA E PESCA, EMIGRAZIONE
SERVIZIO POLITICHE FORESTALI, DEMANIO CIVICO ED ARMENTIZIO

DETERMINAZIONE 30.10.2013, n. DH31/911
L.R. 06.03.1980, n. 16 - Rinnovo concessione precaria di suolo tratturale per uso di colture erbacee - Tratturo L'Aquila - Foggia in Comune di Nocciano (PE) - Ditta DI FILIPPO Olga .

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

VISTA la L.R. 06.03.1980 n. 16 concernente "Attuazione art. 66 del D.P.R. 24.07.1977 n. 616 in materia di tratturi";

VISTO l'art. 2 della legge suddetta che affida al II Dipartimento – Settore Agricoltura Foreste e Alimentazione la competenza relativa al rilascio delle concessioni, sistemazioni precarie, revoca e autorizzazioni provvisorie;

VISTA la L.R. 29.07.1986 n. 35 concernente "Tutela e utilizzazione dei beni costituenti il demanio armentizio";

VISTA la L.R. 17.11.1998 n. 134 concernente modifiche ed integrazione alla L.R. 35 del 29.07.1986 "Tutela ed utilizzazione dei beni costituenti il demanio armentizio";

VISTO il D.Lgs. 22.01.2004, n.42 – Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della L. 6 Luglio 2002, n. 137;

VISTO il DM 22 Dicembre 1983 del Ministero per i Beni e le Attività Culturali, che ha sottoposto alle norme di tutela del patrimonio culturale nazionale (già legge 1089/1939 oggi citato D. Lgs 42/2004) la storica rete dei Tratturi d'n Abruzzo;

VISTA la deliberazione di G.R. n. 694 del 10.02.1982 esecutiva ai sensi di legge, con la quale sono state recepite le disposizioni per l'adeguamento della misura dei canoni demaniali previste dal D.L. 02.10.1981 n. 546 convertito nella Legge 01.12.1981 n. 692;

VISTA la legge 03.05.1982 n. 203 e successive modifiche ed integrazioni sulla norma dei contratti agrari ai titoli Disposizioni integrative e modifiche canone dell'affitto dei fondi rustici;

VISTO il Decreto del Ministro delle Finanze del 2 marzo 1998, n. 258 "Regolamento recante norme per la rideterminazione dei canoni, proventi, diritti erariali ed indennizzi comunque dovuti per l'utilizzazione dei beni immobili del demanio o del patrimonio disponibile dello Stato";

CONSIDERATO che con domanda presentata al predetto Settore Agricoltura tramite il S.I.P.A. di Pescara in data 27.09.2013 prot. n. 238387, la Ditta DI FILIPPO Olga, ha chiesto il rinnovo della concessione precaria di suolo tratturale in Comune di Nocciano (PE) appartenente al Tratturo L'Aquila – Foggia, rilasciato con atto n. DH7/973 del 09.12.2008 scadente il 31.10.2013;

VISTA la nota del S.I.P.A. di Pescara n. RA/256670 del 17.10.2013 con la quale è stata trasmessa la pratica positivamente istruita, completa di scheda tecnica istruttoria, schema di disciplinare concessione e parere favorevole della competente Soprintendenza Archeologica dell'Abruzzo reso con nota n. 3265 datata 03.12.1984;

EVIDENZIATO che la sopracitata legge 134/1998 all'art. 5, prevede che i fondi tratturali ricadenti entro i perimetri urbani o in continuità dei centri urbani e di frazioni definite da strumenti urbanistici comunali, siano trasferiti al patrimonio dei Comuni e di dover altresì prevedere che le concessioni precarie dei suoli tratturali emesse a favore dei richiedenti transiterebbero nella competenza amministrativa dei Comuni qualora i fondi di cui sopra venissero trasferiti al patrimonio dei comuni medesimi;

RITENUTO che ricorrano le condizioni per il rinnovo della concessione della durata di anni 5 (cinque), che la stessa resta subordinata all'accettazione ed all'osservanza da parte dell'interessato delle condizioni e delle disposizioni dettate dal disciplinare allegato alla nota del S.I.P.A. di Pescara n. RA/256670 del 17.10.2013, attribuendo ad essa decorrenza 01.11.2013 fermo restando l'obbligo del concessionario di corrispondere, nella misura e con le modalità indicate nel presente provvedimento, i canoni annui dovuti, pena la decadenza della presente concessione;

RITENUTO di dover procedere alla pubblicazione sul B.U.R.A. della presente Determinazione;

CONSIDERATO che l'area interessata dalla concessione di cui alla presente Determinazione Dirigenziale è sottoposta direttamente alle norme di tutela del suddetto D. Lgs. 42/2004;

VISTO l'art. 5 comma 3° della L.R. del 14.09.1999 n. 77;

DETERMINA

1) **Il rinnovo** della concessione precaria per la durata di 5 (cinque) anni e con decorrenza dall' 01.11.2013 per uso di colture erbacee "a favore della Sig.ra DI FILIPPO Olga nata a Nocciano (PE) il 10.10.1973 ed ivi

residente in Via Roma 40, a corpo e non a misura e sotto l'osservanza delle condizioni di cui al successivo punto 5), della superficie di mq. 6.000 circa delle zone del Tratturo L'm Aquila - Foggia in Comune di Nocciano (PE) distinta sulla planimetria generale delle concessioni con il numero 14, la suddetta concessione rientrerà nelle competenze amministrative del comune qualora l'area tratturale verrà trasferita al patrimonio del medesimo (ai sensi della Legge 134/98 art. 5);

- 2) **l'ammontare del canone annuo** dovuto quale corrispettivo della concessione, ai sensi della legge 203/82 di cui in premessa, ammonta ad euro €87,74;
- 3) **le anzidette somme** dovute devono essere corrisposte dal concessionario mediante versamento sul c/c postale n. 10455673 intestato alla Regione Abruzzo - Concessioni Regionali sul Demanio Armentizio - 67100 L'AQUILA;
- 4) **di dare mandato** al Servizio Ispettorato Provinciale per L'Agricoltura di Pescara di notificare alla ditta concessionaria il presente provvedimento unitamente al disciplinare della concessione, allegato alla nota del S.I.P.A. medesimo n. RA/256670 del 17.10.2013, per l'espletamento di tutti gli adempimenti connessi all'osservanza ed al rispetto delle condizioni e delle disposizioni che disciplinano la concessione medesima.
- 5) **di dare mandato** al Servizio Ispettorato provinciale per l'Agricoltura di Pescara, in sede della notifica di cui al punto precedente, di evidenziare all'attenzione del privato concessionario che l'utilizzo dell'area di cui alla concessione risulta direttamente soggetta a tutte le norme di salvaguardia del citato D.Lgs. 42/2004, in particolare:
 - obbligo di richiesta di autorizzazione preventiva del Ministero Per i Beni e le Attività Culturali - Soprintendenza per i beni Archeologici dell'Abruzzo per opere e lavori di qualunque genere (art. 21 - 22).
 - divieto di mutamento delle destinazione del suolo concesso, e di esecuzione di movimenti di terra di particolare entità, o eccedenti le normali lavorazioni agricole, a profondità superiore a mt. 0,50 quale che ne sia la causa o la destinazione.
 - immediata denuncia di rinvenimento nel

termine di 24 ore alla Soprintendenza, anche per il tramite del Sindaco o della locale Stazione Carabinieri, in caso di ritrovamenti archeologici (art. 90)

- 6) **la esecutività** della presente concessione è subordinata all'accettazione ed all'osservanza delle condizioni e delle disposizioni di cui dal disciplinare allegato alla nota del S.I.P.A. di Pescara n. RA/256670 del 17.10.2013 da parte del concessionario, nonché di quelle di cui ai citati DM 22.12.1983 e D. Lgs. 42/2004;
- 7) **di pubblicare** la presente Determinazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo;
- 8) **la presente determinazione** è definitiva e contro di essa è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A. ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni, sempre dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A..

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Dott. Franco LA CIVITA

DIREZIONE POLITICHE AGRICOLE E DI SVILUPPO RURALE, FORESTALE, CACCIA E PESCA, EMIGRAZIONE
SERVIZIO POLITICHE FORESTALI, DEMANIO CIVICO ED ARMENTIZIO

DETERMINAZIONE 30.10.2013, n. DH31/912
L.R. 06.03.1980, n. 16 - Rinnovo concessione precaria di suolo tratturale per uso di colture erbacee - Tratturo L'Aquila - Foggia in Comune di Cugnoli (PE) - Ditta MAZZOCCA Lidia.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

VISTA la L.R. 06.03.1980 n. 16 concernente "Attuazione art. 66 del D.P.R. 24.07.1977 n. 616 in materia di tratturi";

VISTO l'art. 2 della legge suddetta che affida al II Dipartimento - Settore Agricoltura Foreste e Alimentazione la competenza relativa al rilascio delle concessioni, sistemazioni precarie, revoca e autorizzazioni provvisorie;

VISTA la L.R. 29.07.1986 n. 35 concernente "Tutela e utilizzazione dei beni costituenti il demanio armentizio";

VISTA la L.R. 17.11.1998 n. 134 concernente modifiche ed integrazione alla L.R. 35 del 29.07.1986 "Tutela ed utilizzazione dei beni costituenti il demanio armentizio";

VISTO il D.Lgs. 22.01.2004, n.42 - Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della L. 6 Luglio 2002, n. 137;

VISTO il DM 22 Dicembre 1983 del Ministero per i Beni e le Attività Culturali, che ha sottoposto alle norme di tutela del patrimonio culturale nazionale (già legge 1089/1939 oggi citato D. Lgs 42/2004) la storica rete dei Tratturi d'n Abruzzo;

VISTA la deliberazione di G.R. n. 694 del 10.02.1982 esecutiva ai sensi di legge, con la quale sono state recepite le disposizioni per l'adeguamento della misura dei canoni demaniali previste dal D.L. 02.10.1981 n. 546 convertito nella Legge 01.12.1981 n. 692;

VISTA la legge 03.05.1982 n. 203 e successive modifiche ed integrazioni sulla norma dei contratti agrari ai titoli Disposizioni integrative e modifiche canone dell'affitto dei fondi rustici;

VISTO il Decreto del Ministro delle Finanze del 2 marzo 1998, n. 258 "Regolamento recante norme per la rideterminazione dei canoni, proventi, diritti erariali ed indennizzi comunque dovuti per l'utilizzazione dei beni immobili del demanio o del patrimonio disponibile dello Stato";

CONSIDERATO che con domanda presentata al predetto Settore Agricoltura tramite il S.I.P.A. di Pescara in data 27.09.2013 prot. n. 238475 , la Ditta MAZZOCCA Lidia , ha chiesto il rinnovo della concessione precaria di suolo tratturale in Comune di Cugnoli (PE) appartenente al Tratturo L'Aquila - Foggia, rilasciato con atto n. DH7/977 del 09.12.2008 scadente il 31.10.2013;

VISTA la nota del S.I.P.A. di Pescara n. RA/256666 del 17.10.2013 con la quale è stata trasmessa la pratica positivamente istruita, completa di scheda tecnica istruttoria, schema di disciplinare concessione e parere favorevole della competente Soprintendenza Archeologica dell'Abruzzo reso con nota n. 3265 datata 03.12.1984;

EVIDENZIATO che la sopracitata legge 134/1998 all'art. 5, prevede che i fondi tratturali ricadenti entro i perimetri urbani o in continuità dei centri urbani e di frazioni definite da strumenti urbanistici comunali, siano trasferiti al patrimonio dei Comuni e di dover altresì prevedere che le concessioni precarie dei suoli tratturali emesse a favore dei richiedenti transiterebbero nella competenza amministrativa dei Comuni qualora i fondi di cui sopra venissero trasferiti al patrimonio dei comuni medesimi;

RITENUTO che ricorrano le condizioni per il rinnovo della concessione della durata di anni 5 (cinque), che la stessa resta subordinata all'accettazione ed all'osservanza da parte dell'interessato delle condizioni e delle disposizioni dettate dal disciplinare allegato alla nota del S.I.P.A. di Pescara n. RA/256666 del 17.10.2013, attribuendo ad essa decorrenza 01.11.2013 fermo restando l'obbligo del concessionario di corrispondere, nella misura e con le modalità indicate nel presente provvedimento, i canoni annui dovuti, pena la decadenza della presente concessione;

RITENUTO di dover procedere alla pubblicazione sul B.U.R.A. della presente Determinazione;

CONSIDERATO che l'area interessata dalla concessione di cui alla presente Determinazione Dirigenziale è sottoposta direttamente alle norme di tutela del suddetto D. Lgs. 42/2004;

VISTO l'art. 5 comma 3° della L.R. del 14.09.1999 n. 77;

DETERMINA

- 1) **Il rinnovo** della concessione precaria per la durata di 5 (cinque) anni e con decorrenza dall' 01.11.2013 per uso di colture erbacee " a favore della Sig.ra MAZZOCCA Lidia nata a Cugnoli (PE) il 21.12.1952 ed ivi residente in Via Sant'Anatolio 16 , a corpo e non a misura e sotto l'osservanza delle condizioni di cui al successivo punto 5), della superficie di mq. 2.451 circa delle zone del Tratturo L'm Aquila - Foggia in Comune di Cugnoli (PE) distinte sulla planimetria generale delle concessioni con i numeri 104, 112/b e 112/c, la suddetta concessione rientrerà nelle competenze amministrative del

comune qualora l'area tratturale verrà trasferita al patrimonio del medesimo (ai sensi della Legge 134/98 art. 5);

- 2) **l'ammontare del canone annuo** dovuto quale corrispettivo della concessione, ai sensi della legge 203/82 di cui in premessa, ammonta ad euro €. 69,74;
- 3) **le anzidette somme** dovute devono essere corrisposte dal concessionario mediante versamento sul c/c postale n. 10455673 intestato alla Regione Abruzzo - Concessioni Regionali sul Demanio Armentizio - 67100 L'AQUILA;
- 4) **di dare mandato** al Servizio Ispettorato Provinciale per L'Agricoltura di Pescara di notificare alla ditta concessionaria il presente provvedimento unitamente al disciplinare della concessione, allegato alla nota del S.I.P.A. medesimo n. RA/256666 del 17.10.2013, per l'espletamento di tutti gli adempimenti connessi all'osservanza ed al rispetto delle condizioni e delle disposizioni che disciplinano la concessione medesima.
- 5) **di dare mandato** al Servizio Ispettorato provinciale per l'Agricoltura di Pescara , in sede della notifica di cui al punto precedente, di evidenziare all'attenzione del privato concessionario che l'utilizzo dell'area di cui alla concessione risulta direttamente soggetta a tutte le norme di salvaguardia del citato D.Lgs. 42/2004, in particolare:
 - obbligo di richiesta di autorizzazione preventiva del Ministero Per i Beni e le Attività Culturali - Soprintendenza per i beni Archeologici dell'Abruzzo per opere e lavori di qualunque genere (art. 21 - 22).
 - divieto di mutamento delle destinazione del suolo concesso, e di esecuzione di movimenti di terra di particolare entità, o eccedenti le normali lavorazioni agricole, a profondità superiore a mt. **0,50** quale che ne sia la causa o la destinazione.
 - immediata denuncia di rinvenimento nel termine di 24 ore alla Soprintendenza, anche per il tramite del Sindaco o della locale Stazione Carabinieri, in caso di ritrovamenti archeologici (art. 90)
- 6) **la esecutività** della presente concessione è subordinata all'accettazione ed all'osservanza delle condizioni e delle disposizioni di cui dal disciplinare allegato alla nota del S.I.P.A. di Pescara n.

RA/256666 del 17.10.2013 da parte del concessionario, nonché di quelle di cui ai citati DM 22.12.1983 e D. Lgs. 42/2004;

- 7) **di pubblicare** la presente Determinazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo;
- 8) **la presente determinazione** è definitiva e contro di essa è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A. ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni, sempre dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A..

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Dott. Franco LA CIVITA

DIREZIONE POLITICHE AGRICOLE E DI SVILUPPO RURALE, FORESTALE, CACCIA E PESCA, EMIGRAZIONE
SERVIZIO POLITICHE FORESTALI, DEMANIO CIVICO ED ARMENTIZIO

DETERMINAZIONE 30.10.2013, n. DH31/913
L.R. 06.03.1980, n. 16 - Rinnovo concessione precaria di suolo tratturale per uso di colture erbacee e vigneto - Tratturo L'Aquila - Foggia in Comune di Nocciano (PE) - Ditta MIANI Benito.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

VISTA la L.R. 06.03.1980 n. 16 concernente "Attuazione art. 66 del D.P.R. 24.07.1977 n. 616 in materia di tratturi";

VISTO l'art. 2 della legge suddetta che affida al II Dipartimento - Settore Agricoltura Foreste e Alimentazione la competenza relativa al rilascio delle concessioni, sistemazioni precarie, revoca e autorizzazioni provvisorie;

VISTA la L.R. 29.07.1986 n. 35 concernente "Tutela e utilizzazione dei beni costituenti il demanio armentizio";

VISTA la L.R. 17.11.1998 n. 134 concernente modifiche ed integrazione alla L.R. 35 del 29.07.1986 "Tutela ed utilizzazione dei beni costituenti il demanio armentizio";

VISTO il D.Lgs. 22.01.2004, n.42 - Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della L. 6 Luglio 2002, n. 137;

VISTO il DM 22 Dicembre 1983 del Ministero per i Beni e le Attività Culturali, che ha sottoposto alle norme di tutela del patrimonio culturale nazionale (già legge 1089/1939 oggi citato D. Lgs 42/2004) la storica rete dei Tratturi d'n Abruzzo;

VISTA la deliberazione di G.R. n. 694 del 10.02.1982 esecutiva ai sensi di legge, con la quale sono state recepite le disposizioni per l'adeguamento della misura dei canoni demaniali previste dal D.L. 02.10.1981 n. 546 convertito nella Legge 01.12.1981 n. 692;

VISTA la legge 03.05.1982 n. 203 e successive modifiche ed integrazioni sulla norma dei contratti agrari ai titoli Disposizioni integrative e modifiche canone dell'affitto dei fondi rustici;

VISTO il Decreto del Ministro delle Finanze del 2 marzo 1998, n. 258 "Regolamento recante norme per la rideterminazione dei canoni, proventi, diritti erariali ed indennizzi comunque dovuti per l'utilizzazione dei beni immobili del demanio o del patrimonio disponibile dello Stato";

CONSIDERATO che con domanda presentata al predetto Settore Agricoltura tramite il S.I.P.A. di Pescara in data 12.07.2013 prot. n. 179062, la Ditta MIANI Benito, ha chiesto il rinnovo delle concessioni precarie di suolo tratturale in Comune di Nocciano (PE) appartenenti al Tratturo L'Aquila - Foggia, rilasciate con atti n. DH7/219, DH20/32 e DH7/29 del 06.03.2009, 28.06.2010 e 20.01.2009 scadenti il 31.10.2013;

VISTA la nota del S.I.P.A. di Pescara n. RA/201119 del 07.08.2013 con la quale è stata trasmessa la pratica positivamente istruita, completa di scheda tecnica istruttoria, schema di disciplinare concessione e parere favorevole della competente Soprintendenza Archeologica dell'Abruzzo reso con nota datata 22.03.2000;

EVIDENZIATO che la sopracitata legge 134/1998 all'art. 5, prevede che i fondi tratturali ricadenti entro i perimetri urbani o in continuità dei centri urbani e di frazioni definite da strumenti urbanistici comunali, siano trasferiti al patrimonio dei Comuni e di dover altresì prevedere che le concessioni precarie dei suoli tratturali emesse a favore dei richiedenti transiterebbero nella competenza amministrativa dei Comuni qualora i fondi di

cui sopra venissero trasferiti al patrimonio dei comuni medesimi;

RITENUTO che ricorrano le condizioni per il rinnovo delle concessioni della durata di anni 5 (cinque), che le stesse restano subordinate all'accettazione ed all'osservanza da parte dell'interessato delle condizioni e delle disposizioni dettate dal disciplinare allegato alla nota del S.I.P.A. di Pescara n. RA/201119 del 07.08.2013, attribuendo ad essa decorrenza 01.11.2013 fermo restando l'obbligo del concessionario di corrispondere, nella misura e con le modalità indicate nel presente provvedimento, i canoni annui dovuti, pena la decadenza della presente concessione;

RITENUTO di dover procedere alla pubblicazione sul B.U.R.A. della presente Determinazione;

CONSIDERATO che l'area interessata dalla concessione di cui alla presente Determinazione Dirigenziale è sottoposta direttamente alle norme di tutela del suddetto D. Lgs. 42/2004;

VISTO l'art. 5 comma 3° della L.R. del 14.09.1999 n. 77;

DETERMINA

1. **Il rinnovo** delle concessioni precarie per la durata di 5 (cinque) anni e con decorrenza dall' 01.11.2013 per uso di colture erbacee e vigneto " a favore del Sig. MIANI Benito nato a Pescara il 18.05.1974 e residente a Nocciano (PE) in C/da Collina , a corpo e non a misura e sotto l'osservanza delle condizioni di cui al successivo punto 5), della superficie di mq. 22.700 circa delle zone del Tratturo L'Aquila - Foggia in Comune di Nocciano (PE) distinte sulla planimetria generale delle concessioni con i numeri 1, 3, 8, 12 e 13, la suddetta concessione rientrerà nelle competenze amministrative del comune qualora l'area tratturale verrà trasferita al patrimonio del medesimo (ai sensi della Legge 134/98 art. 5);
2. **l'ammontare del canone annuo** dovuto quale corrispettivo della concessione, ai sensi della legge 203/82 di cui in premessa, ammonta ad euro €. 323,26;
3. **le anzidette** somme dovute devono essere corrisposte dal concessionario mediante

versamento sul c/c postale n. 10455673 intestato alla Regione Abruzzo – Concessioni Regionali sul Demanio Armentizio – 67100 L'AQUILA;

4. **di dare mandato** al Servizio Ispettorato Provinciale per L'Agricoltura di Pescara di notificare alla ditta concessionaria il presente provvedimento unitamente al disciplinare della concessione, allegato alla nota del S.I.P.A. medesimo n. RA/201119 del 07.08.2013, per l'espletamento di tutti gli adempimenti connessi all'osservanza ed al rispetto delle condizioni e delle disposizioni che disciplinano la concessione medesima.
5. **di dare mandato** al Servizio Ispettorato provinciale per l'Agricoltura di Pescara, in sede della notifica di cui al punto precedente, di evidenziare all'attenzione del privato concessionario che l'utilizzo dell'area di cui alla concessione risulta direttamente soggetta a tutte le norme di salvaguardia del citato D.Lgs. 42/2004, in particolare:
 - obbligo di richiesta di autorizzazione preventiva del Ministero Per i Beni e le Attività Culturali – Soprintendenza per i beni Archeologici dell'Abruzzo per opere e lavori di qualunque genere (art. 21 – 22).
 - divieto di mutamento delle destinazione del suolo concesso, e di esecuzione di movimenti di terra di particolare entità, o eccedenti le normali lavorazioni agricole, a profondità superiore a mt. 0,50 quale che ne sia la causa o la destinazione.
 - immediata denuncia di rinvenimento nel termine di 24 ore alla Soprintendenza, anche per il tramite del Sindaco o della locale Stazione Carabinieri, in caso di ritrovamenti archeologici (art. 90)
6. **la esecutività** della presente concessione è subordinata all'accettazione ed all'osservanza delle condizioni e delle disposizioni di cui dal disciplinare allegato alla nota del S.I.P.A. di Pescara n. RA/201119 del 07.08.2013 da parte del concessionario, nonché di quelle di cui ai citati DM 22.12.1983 e D. Lgs. 42/2004;
7. **di pubblicare** la presente Determinazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo;
8. **la presente determinazione** è definitiva e contro di essa è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni dalla data di pubblicazione

sul B.U.R.A. ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni, sempre dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A..

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Dott. Franco LA CIVITA

DIREZIONE POLITICHE AGRICOLE E DI SVILUPPO RURALE, FORESTALE, CACCIA E PESCA, EMIGRAZIONE
SERVIZIO POLITICHE FORESTALI, DEMANIO CIVICO ED ARMENTIZIO

DETERMINAZIONE 30.10.2013, n. DH31/914
L.R. 06.03.1980, n. 16 - Rinnovo concessione precaria di suolo tratturale per uso di colture erbacee, piantumazione bordo strada e diritto non esclusivo all'utilizzo alla strada in brecciato - Tratturo L'Aquila - Foggia in Comune di Rosciano (PE) - Ditta PALOMBARO Remo .

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

VISTA la L.R. 06.03.1980 n. 16 concernente "Attuazione art. 66 del D.P.R. 24.07.1977 n. 616 in materia di tratturi";

VISTO l'art. 2 della legge suddetta che affida al II Dipartimento – Settore Agricoltura Foreste e Alimentazione la competenza relativa al rilascio delle concessioni, sistemazioni precarie, revoca e autorizzazioni provvisorie;

VISTA la L.R. 29.07.1986 n. 35 concernente "Tutela e utilizzazione dei beni costituenti il demanio armentizio";

VISTA la L.R. 17.11.1998 n. 134 concernente modifiche ed integrazione alla L.R. 35 del 29.07.1986 "Tutela ed utilizzazione dei beni costituenti il demanio armentizio";

VISTO il D.Lgs. 22.01.2004, n.42 – Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della L. 6 Luglio 2002, n. 137;

VISTO il DM 22 Dicembre 1983 del Ministero per i Beni e le Attività Culturali, che ha sottoposto alle norme di tutela del patrimonio culturale nazionale (già legge 1089/1939 oggi citato D. Lgs 42/2004) la storica rete dei Tratturi d'n Abruzzo;

VISTA la deliberazione di G.R. n. 694 del 10.02.1982 esecutiva ai sensi di legge, con la quale sono state recepite le disposizioni per l'adeguamento della misura dei canoni demaniali previste dal D.L. 02.10.1981 n. 546 convertito nella Legge 01.12.1981 n. 692;

VISTA la legge 03.05.1982 n. 203 e successive modifiche ed integrazioni sulla norma dei contratti agrari ai titoli Disposizioni integrative e modifiche canone dell'affitto dei fondi rustici;

VISTO il Decreto del Ministro delle Finanze del 2 marzo 1998, n. 258 "Regolamento recante norme per la rideterminazione dei canoni, proventi, diritti erariali ed indennizzi comunque dovuti per l'utilizzazione dei beni immobili del demanio o del patrimonio disponibile dello Stato";

CONSIDERATO che con domanda presentata al predetto Settore Agricoltura tramite il S.I.P.A. di Pescara in data 24.07.2013 prot. n. 189244, la Ditta PALOMBARO Remo, ha chiesto il rinnovo della concessione precaria di suolo tratturale in Comune di Rosciano (PE) appartenente al Tratturo L'Aquila - Foggia, rilasciato con atto n. DH7/488 del 25.06.2007 scaduto il 31.10.2011;

VISTA la nota del S.I.P.A. di Pescara n. RA/201107 del 07.08.2013 con la quale è stata trasmessa la pratica positivamente istruita, completa di scheda tecnica istruttoria, schema di disciplinare concessione e pareri favorevoli della competente Soprintendenza Archeologica dell'Abruzzo resi con note n. 2761 e 3901 datati 30.05.2001 e 01.07.1999;

EVIDENZIATO che la sopracitata legge 134/1998 all'art. 5, prevede che i fondi tratturali ricadenti entro i perimetri urbani o in continuità dei centri urbani e di frazioni definite da strumenti urbanistici comunali, siano trasferiti al patrimonio dei Comuni e di dover altresì prevedere che le concessioni precarie dei suoli tratturali emesse a favore dei richiedenti transiterebbero nella competenza amministrativa dei Comuni qualora i fondi di cui sopra venissero trasferiti al patrimonio dei comuni medesimi;

RITENUTO che ricorrano le condizioni per il rinnovo della concessione della durata di anni 5 (cinque), che la stessa resta subordinata all'accettazione ed all'osservanza da parte

dell'interessato delle condizioni e delle disposizioni dettate dal disciplinare allegato alla nota del S.I.P.A. di Pescara n. RA/201107 del 07.08.2013, attribuendo ad essa decorrenza 01.11.2012 fermo restando l'obbligo del concessionario di corrispondere, nella misura e con le modalità indicate nel presente provvedimento, i canoni annui dovuti, pena la decadenza della presente concessione;

RITENUTO di dover procedere alla pubblicazione sul B.U.R.A. della presente Determinazione;

CONSIDERATO che l'area interessata dalla concessione di cui alla presente Determinazione Dirigenziale è sottoposta direttamente alle norme di tutela del suddetto D. Lgs. 42/2004;

VISTO l'art. 5 comma 3° della L.R. del 14.09.1999 n. 77;

DETERMINA

1. **Il rinnovo** della concessione precaria per la durata di 5 (cinque) anni e con decorrenza dall'01.11.2012 per uso di colture erbacee, piantumazione bordo strada e diritto non esclusivo all'utilizzo della strada in brecciato " a favore del Sig. PALOMBARO Remo nato a Cepagatti (PE) il 20.02.1952 e residente a Rosciano (PE) in C/da Tratturo 60 , a corpo e non a misura e sotto l'osservanza delle condizioni di cui al successivo punto 5), della superficie di mq. 6.030 circa delle zone del Tratturo L'Aquila - Foggia in Comune di Rosciano (PE) distinte sulla planimetria generale delle concessioni con i numeri 154 - 167 - 169 , la suddetta concessione rientrerà nelle competenze amministrative del comune qualora l'area tratturale verrà trasferita al patrimonio del medesimo (ai sensi della Legge 134/98 art. 5);
2. **l'ammontare del canone annuo** dovuto quale corrispettivo della concessione, ai sensi del D.M. 2 Marzo 1998 n. 258 e della legge 203/82 di cui in premessa, ammonta ad euro € . 261,16;
3. **le anzidette somme** dovute devono essere corrisposte dal concessionario mediante versamento sul c/c postale n. 10455673 intestato alla Regione Abruzzo - Concessioni Regionali sul Demanio Armentizio - 67100 L'AQUILA;

4. **di dare mandato** al Servizio Ispettorato Provinciale per L'Agricoltura di Pescara di notificare alla ditta concessionaria il presente provvedimento unitamente al disciplinare della concessione, allegato alla nota del S.I.P.A. medesimo n. RA/201107 del 07.08.2013, per l'espletamento di tutti gli adempimenti connessi all'osservanza ed al rispetto delle condizioni e delle disposizioni che disciplinano la concessione medesima.
5. **di dare mandato** al Servizio Ispettorato provinciale per l'Agricoltura di Pescara, in sede della notifica di cui al punto precedente, di evidenziare all'attenzione del privato concessionario che l'utilizzo dell'area di cui alla concessione risulta direttamente soggetta a tutte le norme di salvaguardia del citato D.Lgs. 42/2004, in particolare:
- obbligo di richiesta di autorizzazione preventiva del Ministero Per i Beni e le Attività Culturali – Soprintendenza per i beni Archeologici dell'Abruzzo per opere e lavori di qualunque genere (art. 21 – 22).
 - divieto di mutamento delle destinazione del suolo concesso, e di esecuzione di movimenti di terra di particolare entità, o eccedenti le normali lavorazioni agricole, a profondità superiore a mt. **0,50** quale che ne sia la causa o la destinazione.
 - immediata denuncia di rinvenimento nel termine di 24 ore alla Soprintendenza, anche per il tramite del Sindaco o della locale Stazione Carabinieri, in caso di ritrovamenti archeologici (art. 90)
6. **la esecutività** della presente concessione è subordinata all'accettazione ed all'osservanza delle condizioni e delle disposizioni di cui dal disciplinare allegato alla nota del S.I.P.A. di Pescara n. RA/201107 del 07.08.2013 da parte del concessionario, nonché di quelle di cui ai citati DM 22.12.1983 e D. Lgs. 42/2004;
7. **di pubblicare** la presente Determinazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo;
8. **la presente determinazione** è definitiva e contro di essa è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A. ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni, sempre dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A. .

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Dott. Franco LA CIVITA

DIREZIONE POLITICHE AGRICOLE E DI SVILUPPO RURALE, FORESTALE, CACCIA E PESCA, EMIGRAZIONE
SERVIZIO POLITICHE FORESTALI, DEMANIO CIVICO ED ARMENTIZIO

DETERMINAZIONE 30.10.2013, n. DH31/915
L.R. 06.03.1980, n. 16 – Rinnovo concessione precaria di suolo tratturale per uso di colture erbacee – Tratturo L'Aquila – Foggia in Comune di Corvara (PE) - Ditta DI IULIO Tiziano.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

VISTA la L.R. 06.03.1980 n. 16 concernente "Attuazione art. 66 del D.P.R. 24.07.1977 n. 616 in materia di tratturi";

VISTO l'art. 2 della legge suddetta che affida al II Dipartimento – Settore Agricoltura Foreste e Alimentazione la competenza relativa al rilascio delle concessioni, sistemazioni precarie, revoca e autorizzazioni provvisorie;

VISTA la L.R. 29.07.1986 n. 35 concernente "Tutela e utilizzazione dei beni costituenti il demanio armentizio";

VISTA la L.R. 17.11.1998 n. 134 concernente modifiche ed integrazione alla L.R. 35 del 29.07.1986 "Tutela ed utilizzazione dei beni costituenti il demanio armentizio";

VISTO il D.Lgs. 22.01.2004, n.42 – Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della L. 6 Luglio 2002, n. 137;

VISTO il DM 22 Dicembre 1983 del Ministero per i Beni e le Attività Culturali, che ha sottoposto alle norme di tutela del patrimonio culturale nazionale (già legge 1089/1939 oggi citato D. Lgs 42/2004) la storica rete dei Tratturi d'n Abruzzo;

VISTA la deliberazione di G.R. n. 694 del 10.02.1982 esecutiva ai sensi di legge, con la quale sono state recepite le disposizioni per l'adeguamento della misura dei canoni demaniali previste dal D.L. 02.10.1981 n. 546 convertito nella Legge 01.12.1981 n. 692;

VISTA la legge 03.05.1982 n. 203 e successive modifiche ed integrazioni sulla norma dei contratti agrari ai titoli Disposizioni integrative e modifiche canone dell'affitto dei fondi rustici;

VISTO il Decreto del Ministro delle Finanze del 2 marzo 1998, n. 258 "Regolamento recante norme per la rideterminazione dei canoni, proventi, diritti erariali ed indennizzi comunque dovuti per l'utilizzazione dei beni immobili del demanio o del patrimonio disponibile dello Stato";

CONSIDERATO che con domanda presentata al predetto Settore Agricoltura tramite il S.I.P.A. di Pescara in data 09.07.2013 prot. n. 175202, la Ditta DI IULIO Tiziano, ha chiesto il rinnovo della concessione precaria di suolo tratturale in Comune di Corvara (PE) appartenente al Tratturo L'Aquila - Foggia, rilasciato con atto n. DH7/974 del 04.12.2007 scaduto il 31.10.2012;

VISTA la nota del S.I.P.A. di Pescara n. RA/201112 del 07.08.2013 con la quale è stata trasmessa la pratica positivamente istruita, completa di scheda tecnica istruttoria, schema di disciplinare concessione e parere favorevole della competente Soprintendenza Archeologica dell'Abruzzo reso con nota n. 3265 datata 03.12.1984;

EVIDENZIATO che la sopracitata legge 134/1998 all'art. 5, prevede che i fondi tratturali ricadenti entro i perimetri urbani o in continuità dei centri urbani e di frazioni definite da strumenti urbanistici comunali, siano trasferiti al patrimonio dei Comuni e di dover altresì prevedere che le concessioni precarie dei suoli tratturali emesse a favore dei richiedenti transiterebbero nella competenza amministrativa dei Comuni qualora i fondi di cui sopra venissero trasferiti al patrimonio dei comuni medesimi;

RITENUTO che ricorrano le condizioni per il rinnovo della concessione della durata di anni 5 (cinque), che la stessa resta subordinata all'accettazione ed all'osservanza da parte dell'interessato delle condizioni e delle disposizioni dettate dal disciplinare allegato alla nota del S.I.P.A. di Pescara n. RA/201112 del 07.08.2013, attribuendo ad essa decorrenza 01.11.2012 fermo restando l'obbligo del concessionario di corrispondere, nella misura e con le modalità indicate nel presente

provvedimento, i canoni annui dovuti, pena la decadenza della presente concessione;

RITENUTO di dover procedere alla pubblicazione sul B.U.R.A. della presente Determinazione;

CONSIDERATO che l'area interessata dalla concessione di cui alla presente Determinazione Dirigenziale è sottoposta direttamente alle norme di tutela del suddetto D. Lgs. 42/2004;

VISTO l'art. 5 comma 3° della L.R. del 14.09.1999 n. 77;

DETERMINA

1. **Il rinnovo** della concessione precaria per la durata di 5 (cinque) anni e con decorrenza dall' 01.11.2012 per uso di colture erbacee " a favore del Sig. DI IULIO Tiziano nato in Venezuela il 20.05.1964 e residente a Poggio Berni (RN) in Via Pantano 155 , a corpo e non a misura e sotto l'osservanza delle condizioni di cui al successivo punto 5), della superficie di mq. 720 circa della zona del Tratturo L'm Aquila - Foggia in Comune di Corvara (PE) distinta sulla planimetria generale delle concessioni con il numero 1 , la suddetta concessione rientrerà nelle competenze amministrative del comune qualora l'area tratturale verrà trasferita al patrimonio del medesimo (ai sensi della Legge 134/98 art. 5);
2. **l'ammontare del canone annuo** dovuto quale corrispettivo della concessione, ai sensi della legge 203/82 di cui in premessa, ammonta ad euro €. 10,00;
3. **le anzidette somme** dovute devono essere corrisposte dal concessionario mediante versamento sul c/c postale n. 10455673 intestato alla Regione Abruzzo - Concessioni Regionali sul Demanio Armentizio - 67100 L'AQUILA;
4. **di dare mandato** al Servizio Ispettorato Provinciale per L'Agricoltura di Pescara di notificare alla ditta concessionaria il presente provvedimento unitamente al disciplinare della concessione, allegato alla nota del S.I.P.A. medesimo n. RA/201112 del 07.08.2013, per l'espletamento di tutti gli adempimenti connessi all'osservanza ed al rispetto delle condizioni e delle disposizioni che disciplinano la concessione medesima .

5. **di dare mandato** al Servizio Ispettorato provinciale per l'Agricoltura di Pescara, in sede della notifica di cui al punto precedente, di evidenziare all'attenzione del privato concessionario che l'utilizzo dell'area di cui alla concessione risulta direttamente soggetta a tutte le norme di salvaguardia del citato D.Lgs. 42/2004, in particolare:
- obbligo di richiesta di autorizzazione preventiva del Ministero Per i Beni e le Attività Culturali – Soprintendenza per i beni Archeologici dell'Abruzzo per opere e lavori di qualunque genere (art. 21 – 22).
 - divieto di mutamento delle destinazione del suolo concesso, e di esecuzione di movimenti di terra di particolare entità, o eccedenti le normali lavorazioni agricole, a profondità superiore a mt. **0,50** quale che ne sia la causa o la destinazione .
 - immediata denuncia di rinvenimento nel termine di 24 ore alla Soprintendenza, anche per il tramite del Sindaco o della locale Stazione Carabinieri, in caso di ritrovamenti archeologici (art. 90)
6. **la esecutività** della presente concessione è subordinata all'accettazione ed all'osservanza delle condizioni e delle disposizioni di cui dal disciplinare allegato alla nota del S.I.P.A. di Pescara n. RA/201112 del 07.08.2013 da parte del concessionario, nonché di quelle di cui ai citati DM 22.12.1983 e D. Lgs. 42/2004;
7. **di pubblicare** la presente Determinazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo;
8. **la presente determinazione** è definitiva e contro di essa è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A. ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni, sempre dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A. .

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Dott. Franco LA CIVITA

DIREZIONE POLITICHE AGRICOLE E DI
SVILUPPO RURALE, FORESTALE, CACCIA E
PESCA, EMIGRAZIONE
SERVIZIO POLITICHE FORESTALI, DEMANIO
CIVICO ED ARMENTIZIO

DETERMINAZIONE 30.10.2013, n. DH31/916
L.R. 06.03.1980, n. 16 – Rinnovo e voltura concessione precaria di suolo tratturale per uso di colture agrarie e recinzione – Tratturo L'Aquila - Foggia in Comune di Cepagatti (PE) - Ditta DI MEO Angelina .

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

VISTA la L.R. 06.03.1980 n. 16 concernente "Attuazione art. 66 del D.P.R. 24.07.1977 n. 616 in materia di tratturi";

VISTO l'art. 2 della legge suddetta che affida al II Dipartimento – Settore Agricoltura Foreste e Alimentazione la competenza relativa al rilascio delle concessioni, sistemazioni precarie, revoca e autorizzazioni provvisorie;

VISTA la L.R. 29.07.1986 n. 35 concernente "Tutela e utilizzazione dei beni costituenti il demanio armentizio";

VISTA la L.R. 17.11.1998 n. 134 concernente modifiche ed integrazione alla L.R. 35 del 29.07.1986 "Tutela ed utilizzazione dei beni costituenti il demanio armentizio";

VISTO il D.Lgs. 22.01.2004, n.42 – Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della L. 6 Luglio 2002, n. 137;

VISTO il DM 22 Dicembre 1983 del Ministero per i Beni e le Attività Culturali, che ha sottoposto alle norme di tutela del patrimonio culturale nazionale (già legge 1089/1939 oggi citato D. Lgs 42/2004) la storica rete dei Tratturi d'n Abruzzo;

VISTA la deliberazione di G.R. n. 694 del 10.02.1982 esecutiva ai sensi di legge, con la quale sono state recepite le disposizioni per l'adeguamento della misura dei canoni demaniali previste dal D.L. 02.10.1981 n. 546 convertito nella Legge 01.12.1981 n. 692;

VISTA la legge 03.05.1982 n. 203 e successive modifiche ed integrazioni sulla norma dei contratti agrari ai titoli Disposizioni integrative e modifiche canone dell'affitto dei fondi rustici;

VISTO il Decreto del Ministro delle Finanze del 2 marzo 1998, n. 258 "Regolamento recante norme per la rideterminazione dei canoni, proventi, diritti erariali ed indennizzi comunque dovuti per l'utilizzazione dei beni

immobili del demanio o del patrimonio disponibile dello Stato”;

CONSIDERATO che con domanda presentata al predetto Settore Agricoltura tramite il S.I.P.A. di Pescara in data 11.10.2013 prot. n. 241048, la Ditta DI MEO Angelina, ha chiesto il rinnovo e la voltura della concessione precaria di suolo tratturale in Comune di Cepagatti (PE) appartenente al Tratturo L'Aquila - Foggia, rilasciato con atto n. DH7/115 del 16.02.2010 scadente il 31.10.2013 intestato a Di Meo Antonio - deceduto -;

VISTA la nota del S.I.P.A. di Pescara n. RA/256537 del 17.10.2013 con la quale è stata trasmessa la pratica positivamente istruita, completa di scheda tecnica istruttoria, schema di disciplinare concessione e parere favorevole della competente Soprintendenza Archeologica dell'Abruzzo reso con nota n. 44 datata 10.11.1989;

EVIDENZIATO che la sopracitata legge 134/1998 all'art. 5, prevede che i fondi tratturali ricadenti entro i perimetri urbani o in continuità dei centri urbani e di frazioni definite da strumenti urbanistici comunali, siano trasferiti al patrimonio dei Comuni e di dover altresì prevedere che le concessioni precarie dei suoli tratturali emesse a favore dei richiedenti transiterebbero nella competenza amministrativa dei Comuni qualora i fondi di cui sopra venissero trasferiti al patrimonio dei comuni medesimi;

RITENUTO che ricorrano le condizioni per il rinnovo e la voltura della concessione della durata di anni 5 (cinque), che la stessa resta subordinata all'accettazione ed all'osservanza da parte dell'interessato delle condizioni e delle disposizioni dettate dal disciplinare allegato alla nota del S.I.P.A. di Pescara n. RA/256537 del 17.10.2013, attribuendo ad essa decorrenza 01.11.2013 fermo restando l'obbligo del concessionario di corrispondere, nella misura e con le modalità indicate nel presente provvedimento, i canoni annui dovuti, pena la decadenza della presente concessione;

RITENUTO di dover procedere alla pubblicazione sul B.U.R.A. della presente Determinazione;

CONSIDERATO che l'area interessata dalla concessione di cui alla presente

Determinazione Dirigenziale è sottoposta direttamente alle norme di tutela del suddetto D. Lgs. 42/2004;

VISTO l'art. 5 comma 3° della L.R. del 14.09.1999 n. 77;

DETERMINA

1. **Il rinnovo** e la voltura della concessione precaria per la durata di 5 (cinque) anni e con decorrenza dall'01.11.2013 per uso di colture erbacee e recinzione " a favore della Sig.ra DI MEO Angelina nata a Novoli (LE) il 17.01.1945 e residente a Chieti in Via Zittola 9, a corpo e non a misura e sotto l'osservanza delle condizioni di cui al successivo punto 5), della superficie di mq. 2.360 circa della zona del Tratturo L'Aquila - Foggia in Comune di Cepagatti (PE) distinta sulla planimetria generale delle concessioni con il numero 70, la suddetta concessione rientrerà nelle competenze amministrative del comune qualora l'area tratturale verrà trasferita al patrimonio del medesimo (ai sensi della Legge 134/98 art. 5);
2. **l'ammontare del canone annuo** dovuto quale corrispettivo della concessione, ai sensi del D.M. 2 Marzo 1998 n. 258 e della legge 203/82 di cui in premessa, ammonta ad euro €. 192,25;
3. **le anzidette somme** dovute devono essere corrisposte dal concessionario mediante versamento sul c/c postale n. 10455673 intestato alla Regione Abruzzo - Concessioni Regionali sul Demanio Armentizio - 67100 L'AQUILA;
4. **di dare mandato** al Servizio Ispettorato Provinciale per l'Agricoltura di Pescara di notificare alla ditta concessionaria il presente provvedimento unitamente al disciplinare della concessione, allegato alla nota del S.I.P.A. medesimo n. RA/256537 del 17.10.2013, per l'espletamento di tutti gli adempimenti connessi all'osservanza ed al rispetto delle condizioni e delle disposizioni che disciplinano la concessione medesima.
5. **di dare mandato** al Servizio Ispettorato provinciale per l'Agricoltura di Pescara, in sede della notifica di cui al punto precedente, di evidenziare all'attenzione del privato concessionario che l'utilizzo dell'area di cui alla concessione risulta direttamente soggetta a tutte le norme di

salvaguardia del citato D.Lgs. 42/2004, in particolare :

- obbligo di richiesta di autorizzazione preventiva del Ministero Per i Beni e le Attività Culturali – Soprintendenza per i beni Archeologici dell’Abruzzo per opere e lavori di qualunque genere (art. 21 – 22).
- divieto di mutamento delle destinazione del suolo concesso, e di esecuzione di movimenti di terra di particolare entità, o eccedenti le normali lavorazioni agricole, a profondità superiore a mt. 0,50 quale che ne sia la causa o la destinazione .
- immediata denuncia di rinvenimento nel termine di 24 ore alla Soprintendenza, anche per il tramite del Sindaco o della locale Stazione Carabinieri, in caso di ritrovamenti archeologici (art. 90)

6. **la esecutività** della presente concessione è subordinata all’accettazione ed all’osservanza delle condizioni e delle disposizioni di cui dal disciplinare allegato alla nota del S.I.P.A. di Pescara n. RA/256537 del 17.10.2013 da parte del concessionario, nonché di quelle di cui ai citati DM 22.12.1983 e D. Lgs. 42/2004;
7. **di pubblicare** la presente Determinazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo;
8. **la presente determinazione** è definitiva e contro di essa è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A. ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni, sempre dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A. .

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Dott. Franco LA CIVITA

DIREZIONE POLITICHE AGRICOLE E DI
SVILUPPO RURALE, FORESTALE, CACCIA E
PESCA, EMIGRAZIONE
SERVIZIO POLITICHE FORESTALI, DEMANIO
CIVICO ED ARMENTIZIO

DETERMINAZIONE 30.10.2013, n. DH31/917
L.R. 06.03.1980, n. 16 – Rinnovo e voltura concessione precaria di suolo tratturale per uso di muretto, recinzione pianta di abete e diritto non esclusivo all’utilizzo della strada di accesso in cemento – Tratturo L’Aquila - Foggia in Comune di Cugnoli (PE) - Ditta DI DONATO Stefania .

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

VISTA la L.R. 06.03.1980 n. 16 concernente “Attuazione art. 66 del D.P.R. 24.07.1977 n. 616 in materia di tratturi”;

VISTO l’art. 2 della legge suddetta che affida al II Dipartimento – Settore Agricoltura Foreste e Alimentazione la competenza relativa al rilascio delle concessioni, sistemazioni precarie, revoca e autorizzazioni provvisorie;

VISTA la L.R. 29.07.1986 n. 35 concernente “Tutela e utilizzazione dei beni costituenti il demanio armentizio”;

VISTA la L.R. 17.11.1998 n. 134 concernente modifiche ed integrazione alla L.R. 35 del 29.07.1986 “Tutela ed utilizzazione dei beni costituenti il demanio armentizio”;

VISTO il D.Lgs. 22.01.2004, n.42 – Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’articolo 10 della L. 6 Luglio 2002, n. 137;

VISTO il DM 22 Dicembre 1983 del Ministero per i Beni e le Attività Culturali, che ha sottoposto alle norme di tutela del patrimonio culturale nazionale (già legge 1089/1939 oggi citato D. Lgs 42/2004) la storica rete dei Tratturi d’n Abruzzo;

VISTA la deliberazione di G.R. n. 694 del 10.02.1982 esecutiva ai sensi di legge, con la quale sono state recepite le disposizioni per l’adeguamento della misura dei canoni demaniali previste dal D.L. 02.10.1981 n. 546 convertito nella Legge 01.12.1981 n. 692;

VISTA la legge 03.05.1982 n. 203 e successive modifiche ed integrazioni sulla norma dei contratti agrari ai titoli Disposizioni integrative e modifiche canone dell’affitto dei fondi rustici;

VISTO il Decreto del Ministro delle Finanze del 2 marzo 1998, n. 258 “Regolamento recante norme per la rideterminazione dei canoni,

proventi, diritti erariali ed indennizzi comunque dovuti per l'utilizzazione dei beni immobili del demanio o del patrimonio disponibile dello Stato”;

CONSIDERATO che con domanda presentata al predetto Settore Agricoltura tramite il S.I.P.A. di Pescara in data 15.01.2013 prot. n. 11913, la Ditta DI DONATO Stefania, ha chiesto il rinnovo e la voltura della concessione precaria di suolo tratturale in Comune di Cugnoli (PE) appartenente al Tratturo L'Aquila - Foggia, rilasciato con atto ex Commissariato Tratturi di Foggia n. 94729 del 10.08.1973 scaduto il 31.08.1977 intestato a Di Donato Maria - deceduta -;

VISTA la nota del S.I.P.A. di Pescara n. RA/256635 del 17.10.2013 con la quale è stata trasmessa la pratica positivamente istruita, completa di scheda tecnica istruttoria, schema di disciplinare concessione e parere favorevole della competente Soprintendenza Archeologica dell'Abruzzo reso con nota n. 6547 datata 12.09.2013;

EVIDENZIATO che la sopracitata legge 134/1998 all'art. 5, prevede che i fondi tratturali ricadenti entro i perimetri urbani o in continuità dei centri urbani e di frazioni definite da strumenti urbanistici comunali, siano trasferiti al patrimonio dei Comuni e di dover altresì prevedere che le concessioni precarie dei suoli tratturali emesse a favore dei richiedenti transiterebbero nella competenza amministrativa dei Comuni qualora i fondi di cui sopra venissero trasferiti al patrimonio dei comuni medesimi;

RITENUTO che ricorrano le condizioni per il rinnovo e la voltura della concessione della durata di anni 5 (cinque), che la stessa resta subordinata all'accettazione ed all'osservanza da parte dell'interessato delle condizioni e delle disposizioni dettate dal disciplinare allegato alla nota del S.I.P.A. di Pescara n. RA/256635 del 17.10.2013, attribuendo ad essa decorrenza 01.11.2012 fermo restando l'obbligo del concessionario di corrispondere, nella misura e con le modalità indicate nel presente provvedimento, i canoni annui dovuti, pena la decadenza della presente concessione;

RITENUTO di dover procedere alla pubblicazione sul B.U.R.A. della presente Determinazione;

CONSIDERATO che l'area interessata dalla concessione di cui alla presente Determinazione Dirigenziale è sottoposta direttamente alle norme di tutela del suddetto D. Lgs. 42/2004;

VISTO l'art. 5 comma 3° della L.R. del 14.09.1999 n. 77;

DETERMINA

1. **Il rinnovo** e la voltura della concessione precaria per la durata di 5 (cinque) anni e con decorrenza dall'01.11.2012 per uso di muretto, recinzione, pianta di abete e diritto non esclusivo all'utilizzo alla strada di accesso in cemento "a favore della Sig.ra DI DONATO Stefania nata a Cugnoli (PE) il 26.12.1951 ed ivi residente in C/da Piano Carpineto 38, a corpo e non a misura e sotto l'osservanza delle condizioni di cui al successivo punto 5), della superficie di mq. 90 circa della zona del Tratturo L'Aquila - Foggia in Comune di Cugnoli (PE) distinta sulla planimetria generale delle concessioni con il numero 217/m, la suddetta concessione rientrerà nelle competenze amministrative del comune qualora l'area tratturale verrà trasferita al patrimonio del medesimo (ai sensi della Legge 134/98 art. 5);
2. **l'ammontare del canone annuo** dovuto quale corrispettivo della concessione, ai sensi del D.M. 2 Marzo 1998 n. 258 e della legge 203/82 di cui in premessa, ammonta ad euro €. 123,95;
3. **le anzidette somme** dovute devono essere corrisposte dal concessionario mediante versamento sul c/c postale n. 10455673 intestato alla Regione Abruzzo - Concessioni Regionali sul Demanio Armentizio - 67100 L'AQUILA;
4. **di dare mandato** al Servizio Ispettorato Provinciale per l'Agricoltura di Pescara di notificare alla ditta concessionaria il presente provvedimento unitamente al disciplinare della concessione, allegato alla nota del S.I.P.A. medesimo n. RA/256635 del 17.10.2013, per l'espletamento di tutti gli adempimenti connessi all'osservanza ed al rispetto delle condizioni e delle disposizioni che disciplinano la concessione medesima.
5. **di dare mandato** al Servizio Ispettorato provinciale per l'Agricoltura di Pescara, in

sede della notifica di cui al punto precedente, di evidenziare all'attenzione del privato concessionario che l'utilizzo dell'area di cui alla concessione risulta direttamente soggetta a tutte le norme di salvaguardia del citato D.Lgs. 42/2004, in particolare :

- obbligo di richiesta di autorizzazione preventiva del Ministero Per i Beni e le Attività Culturali - Soprintendenza per i beni Archeologici dell'Abruzzo per opere e lavori di qualunque genere (art. 21 - 22).
 - divieto di mutamento delle destinazione del suolo concesso, e di esecuzione di movimenti di terra di particolare entità, o eccedenti le normali lavorazioni agricole, a profondità superiore a mt. 0,50 quale che ne sia la causa o la destinazione .
 - immediata denuncia di rinvenimento nel termine di 24 ore alla Soprintendenza, anche per il tramite del Sindaco o della locale Stazione Carabinieri, in caso di ritrovamenti archeologici (art. 90)
6. **la esecutività** della presente concessione è subordinata all'accettazione ed all'osservanza delle condizioni e delle disposizioni di cui dal disciplinare allegato alla nota del S.I.P.A. di Pescara n. RA/256635 del 17.10.2013 da parte del concessionario, nonché di quelle di cui ai citati DM 22.12.1983 e D. Lgs. 42/2004;
7. **di pubblicare** la presente Determinazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo;
8. **la presente determinazione** è definitiva e contro di essa è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A. ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni, sempre dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A. .

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Dott. Franco LA CIVITA

DIREZIONE POLITICHE AGRICOLE E DI
SVILUPPO RURALE, FORESTALE, CACCIA E
PESCA, EMIGRAZIONE
SERVIZIO POLITICHE FORESTALI, DEMANIO
CIVICO ED ARMENTIZIO

DETERMINAZIONE 30.10.2013, n. DH31/918
L.R. 06.03.1980, n. 16 – Rinnovo e voltura concessione precaria di suolo tratturale per uso di colture erbacee – Tratturo L'Aquila - Foggia in Comune di Nocciano (PE) - Ditta SAVINI Luigi .

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

VISTA la L.R. 06.03.1980 n. 16 concernente "Attuazione art. 66 del D.P.R. 24.07.1977 n. 616 in materia di tratturi";

VISTO l'art. 2 della legge suddetta che affida al II Dipartimento – Settore Agricoltura Foreste e Alimentazione la competenza relativa al rilascio delle concessioni, sistemazioni precarie, revoca e autorizzazioni provvisorie;

VISTA la L.R. 29.07.1986 n. 35 concernente "Tutela e utilizzazione dei beni costituenti il demanio armentizio";

VISTA la L.R. 17.11.1998 n. 134 concernente modifiche ed integrazione alla L.R. 35 del 29.07.1986 "Tutela ed utilizzazione dei beni costituenti il demanio armentizio";

VISTO il D.Lgs. 22.01.2004, n.42 – Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della L. 6 Luglio 2002, n. 137;

VISTO il DM 22 Dicembre 1983 del Ministero per i Beni e le Attività Culturali, che ha sottoposto alle norme di tutela del patrimonio culturale nazionale (già legge 1089/1939 oggi citato D. Lgs 42/2004) la storica rete dei Tratturi d'n Abruzzo;

VISTA la deliberazione di G.R. n. 694 del 10.02.1982 esecutiva ai sensi di legge, con la quale sono state recepite le disposizioni per l'adeguamento della misura dei canoni demaniali previste dal D.L. 02.10.1981 n. 546 convertito nella Legge 01.12.1981 n. 692;

VISTA la legge 03.05.1982 n. 203 e successive modifiche ed integrazioni sulla norma dei contratti agrari ai titoli Disposizioni integrative e modifiche canone dell'affitto dei fondi rustici;

VISTO il Decreto del Ministro delle Finanze del 2 marzo 1998, n. 258 "Regolamento recante norme per la rideterminazione dei canoni, proventi, diritti erariali ed indennizzi comunque dovuti per l'utilizzazione dei beni

immobili del demanio o del patrimonio disponibile dello Stato”;

CONSIDERATO che con domanda presentata al predetto Settore Agricoltura tramite il S.I.P.A. di Pescara in data 07.10.2013 prot. n. 246291, la Ditta SAVINI Luigi, ha chiesto il rinnovo e la voltura della concessione precaria di suolo tratturale in Comune di Nocciano (PE) appartenente al Tratturo L'Aquila - Foggia, rilasciato con atto n. DH7/974 del 09.12.2008 scadente il 31.10.2013 intestato a Paoletti Giuliana - rinunciataria -;

VISTA la nota del S.I.P.A. di Pescara n. RA/256561 del 17.10.2013 con la quale è stata trasmessa la pratica positivamente istruita, completa di scheda tecnica istruttoria, schema di disciplinare concessione e parere favorevole della competente Soprintendenza Archeologica dell'Abruzzo reso con nota n. 3265 datata 03.12.1984;

EVIDENZIATO che la sopracitata legge 134/1998 all'art. 5, prevede che i fondi tratturali ricadenti entro i perimetri urbani o in continuità dei centri urbani e di frazioni definite da strumenti urbanistici comunali, siano trasferiti al patrimonio dei Comuni e di dover altresì prevedere che le concessioni precarie dei suoli tratturali emesse a favore dei richiedenti transiterebbero nella competenza amministrativa dei Comuni qualora i fondi di cui sopra venissero trasferiti al patrimonio dei comuni medesimi;

RITENUTO che ricorrano le condizioni per il rinnovo e la voltura della concessione della durata di anni 5 (cinque), che la stessa resta subordinata all'accettazione ed all'osservanza da parte dell'interessato delle condizioni e delle disposizioni dettate dal disciplinare allegato alla nota del S.I.P.A. di Pescara n. RA/256561 del 17.10.2013, attribuendo ad essa decorrenza 01.11.2013 fermo restando l'obbligo del concessionario di corrispondere, nella misura e con le modalità indicate nel presente provvedimento, i canoni annui dovuti, pena la decadenza della presente concessione;

RITENUTO di dover procedere alla pubblicazione sul B.U.R.A. della presente Determinazione;

CONSIDERATO che l'area interessata dalla concessione di cui alla presente

Determinazione Dirigenziale è sottoposta direttamente alle norme di tutela del suddetto D. Lgs. 42/2004;

VISTO l'art. 5 comma 3° della L.R. del 14.09.1999 n. 77;

DETERMINA

1. **Il rinnovo** e la voltura della concessione precaria per la durata di 5 (cinque) anni e con decorrenza dall'01.11.2013 per uso di colture erbacee "a favore del Sig. SAVINI Luigi nato a Nocciano (PE) il 27.07.1952 e residente a Nocciano (PE) in Via Papa Luciani 4, a corpo e non a misura e sotto l'osservanza delle condizioni di cui al successivo punto 5), della superficie di mq. 5.000 circa della zona del Tratturo L'Aquila - Foggia in Comune di Nocciano (PE) distinta sulla planimetria generale delle concessioni con il numero 10, la suddetta concessione rientrerà nelle competenze amministrative del comune qualora l'area tratturale verrà trasferita al patrimonio del medesimo (ai sensi della Legge 134/98 art. 5);
2. **l'ammontare del canone annuo** dovuto quale corrispettivo della concessione, ai sensi della legge 203/82 di cui in premessa, ammonta ad euro €. 73,11;
3. **le anzidette somme** dovute devono essere corrisposte dal concessionario mediante versamento sul c/c postale n. 10455673 intestato alla Regione Abruzzo - Concessioni Regionali sul Demanio Armentizio - 67100 L'AQUILA;
4. **di dare mandato** al Servizio Ispettorato Provinciale per l'Agricoltura di Pescara di notificare alla ditta concessionaria il presente provvedimento unitamente al disciplinare della concessione, allegato alla nota del S.I.P.A. medesimo n. RA/256561 del 17.10.2013, per l'espletamento di tutti gli adempimenti connessi all'osservanza ed al rispetto delle condizioni e delle disposizioni che disciplinano la concessione medesima.
5. **di dare mandato** al Servizio Ispettorato provinciale per l'Agricoltura di Pescara, in sede della notifica di cui al punto precedente, di evidenziare all'attenzione del privato concessionario che l'utilizzo dell'area di cui alla concessione risulta direttamente soggetta a tutte le norme di salvaguardia del citato D.Lgs. 42/2004, in

particolare :

- obbligo di richiesta di autorizzazione preventiva del Ministero Per i Beni e le Attività Culturali – Soprintendenza per i beni Archeologici dell’Abruzzo per opere e lavori di qualunque genere (art. 21 – 22).
 - divieto di mutamento delle destinazione del suolo concesso, e di esecuzione di movimenti di terra di particolare entità, o eccedenti le normali lavorazioni agricole, a profondità superiore a mt. 0,50 quale che ne sia la causa o la destinazione .
 - immediata denuncia di rinvenimento nel termine di 24 ore alla Soprintendenza, anche per il tramite del Sindaco o della locale Stazione Carabinieri, in caso di ritrovamenti archeologici (art. 90)
6. **la esecutività** della presente concessione è subordinata all’accettazione ed all’osservanza delle condizioni e delle disposizioni di cui dal disciplinare allegato alla nota del S.I.P.A. di Pescara n. RA/256561 del 17.10.2013 da parte del concessionario, nonché di quelle di cui ai citati DM 22.12.1983 e D. Lgs. 42/2004;
7. **di pubblicare** la presente Determinazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo;
8. **la presente determinazione** è definitiva e contro di essa è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A. ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni, sempre dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A. .

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Dott. Franco LA CIVITA

DIREZIONE POLITICHE AGRICOLE E DI
SVILUPPO RURALE, FORESTALE, CACCIA E
PESCA, EMIGRAZIONE
SERVIZIO POLITICHE FORESTALI, DEMANIO
CIVICO ED ARMENTIZIO

DETERMINAZIONE 30.10.2013, n. DH31/919
L.R. 06.03.1980, n. 16 - Rinnovo e voltura concessione precaria di suolo tratturale per uso di colture erbacee - Tratturo L’Aquila - Foggia in Comune di Nocciano (PE) - Ditta SALVATI Carmine .

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

VISTA la L.R. 06.03.1980 n. 16 concernente “Attuazione art. 66 del D.P.R. 24.07.1977 n. 616 in materia di tratturi”;

VISTO l’art. 2 della legge suddetta che affida al II Dipartimento – Settore Agricoltura Foreste e Alimentazione la competenza relativa al rilascio delle concessioni, sistemazioni precarie, revoca e autorizzazioni provvisorie;

VISTA la L.R. 29.07.1986 n. 35 concernente “Tutela e utilizzazione dei beni costituenti il demanio armentizio”;

VISTA la L.R. 17.11.1998 n. 134 concernente modifiche ed integrazione alla L.R. 35 del 29.07.1986 “Tutela ed utilizzazione dei beni costituenti il demanio armentizio”;

VISTO il D.Lgs. 22.01.2004, n.42 – Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’articolo 10 della L. 6 Luglio 2002, n. 137;

VISTO il DM 22 Dicembre 1983 del Ministero per i Beni e le Attività Culturali, che ha sottoposto alle norme di tutela del patrimonio culturale nazionale (già legge 1089/1939 oggi citato D. Lgs 42/2004) la storica rete dei Tratturi d’n Abruzzo;

VISTA la deliberazione di G.R. n. 694 del 10.02.1982 esecutiva ai sensi di legge, con la quale sono state recepite le disposizioni per l’adeguamento della misura dei canoni demaniali previste dal D.L. 02.10.1981 n. 546 convertito nella Legge 01.12.1981 n. 692;

VISTA la legge 03.05.1982 n. 203 e successive modifiche ed integrazioni sulla norma dei contratti agrari ai titoli Disposizioni integrative e modifiche canone dell’affitto dei fondi rustici;

VISTO il Decreto del Ministro delle Finanze del 2 marzo 1998, n. 258 “Regolamento recante norme per la rideterminazione dei canoni, proventi, diritti erariali ed indennizzi comunque dovuti per l’utilizzazione dei beni immobili del demanio o del patrimonio disponibile dello Stato”;

CONSIDERATO che con domanda presentata al predetto Settore Agricoltura tramite il S.I.P.A. di Pescara in data 04.09.2013 prot. n. 217133 , la Ditta SALVATI Carmine , ha chiesto il rinnovo e la voltura della concessione precaria di suolo tratturale in Comune di

Nocciano (PE) appartenente al Tratturo L'Aquila - Foggia , rilasciato con atto n. DH7/975 del 09.12.2008 scadente il 31.10.2013;

VISTA la nota del S.I.P.A. di Pescara n. RA/256658 del 17.10.2013 con la quale è stata trasmessa la pratica positivamente istruita, completa di scheda tecnica istruttoria, schema di disciplinare concessione e parere favorevole della competente Soprintendenza Archeologica dell'Abruzzo reso con nota n. 3265 datata 03.12.1984;

EVIDENZIATO che la sopracitata legge 134/1998 all'art. 5, prevede che i fondi tratturali ricadenti entro i perimetri urbani o in continuità dei centri urbani e di frazioni definite da strumenti urbanistici comunali, siano trasferiti al patrimonio dei Comuni e di dover altresì prevedere che le concessioni precarie dei suoli tratturali emesse a favore dei richiedenti transiterebbero nella competenza amministrativa dei Comuni qualora i fondi di cui sopra venissero trasferiti al patrimonio dei comuni medesimi;

RITENUTO che ricorrano le condizioni per il rinnovo e la voltura della concessione della durata di anni 5 (cinque), che la stessa resta subordinata all'accettazione ed all'osservanza da parte dell'interessato delle condizioni e delle disposizioni dettate dal disciplinare allegato alla nota del S.I.P.A. di Pescara n. RA/256658 del 17.10.2013 , attribuendo ad essa decorrenza 01.11.2013 fermo restando l'obbligo del concessionario di corrispondere, nella misura e con le modalità indicate nel presente provvedimento, i canoni annui dovuti, pena la decadenza della presente concessione;

RITENUTO di dover procedere alla pubblicazione sul B.U.R.A. della presente Determinazione;

CONSIDERATO che l'area interessata dalla concessione di cui alla presente Determinazione Dirigenziale è sottoposta direttamente alle norme di tutela del suddetto D. Lgs. 42/2004;

VISTO l'art. 5 comma 3° della L.R. del 14.09.1999 n. 77;

DETERMINA

1. **Il rinnovo** e la voltura della concessione precaria per la durata di 5 (cinque) anni e con decorrenza dall' 01.11.2013 per uso di colture erbacee " a favore del Sig. SALVATI Carmine nato a Tollo (CH) il 10.04.1947 e residente a Nocciano (PE) in Via S.- Lorenzo 77, a corpo e non a misura e sotto l'osservanza delle condizioni di cui al successivo punto 5), della superficie di mq. 3.252 circa della zona del Tratturo L'Aquila - Foggia in Comune di Nocciano (PE) distinta sulla planimetria generale delle concessioni con il numero 9/a , la suddetta concessione rientrerà nelle competenze amministrative del comune qualora l'area tratturale verrà trasferita al patrimonio del medesimo (ai sensi della Legge 134/98 art. 5);
2. **l'ammontare del canone annuo** dovuto quale corrispettivo della concessione, ai sensi della legge 203/82 di cui in premessa, ammonta ad euro €. 44,84;
3. **le anzidette somme** dovute devono essere corrisposte dal concessionario mediante versamento sul c/c postale n. 10455673 intestato alla Regione Abruzzo - Concessioni Regionali sul Demanio Armentizio - 67100 L'AQUILA;
4. **di dare mandato** al Servizio Ispettorato Provinciale per L'Agricoltura di Pescara di notificare alla ditta concessionaria il presente provvedimento unitamente al disciplinare della concessione, allegato alla nota del S.I.P.A. medesimo n. RA/256658 del 17.10.2013 , per l'espletamento di tutti gli adempimenti connessi all'osservanza ed al rispetto delle condizioni e delle disposizioni che disciplinano la concessione medesima .
5. **di dare mandato** al Servizio Ispettorato provinciale per l'Agricoltura di Pescara, in sede della notifica di cui al punto precedente, di evidenziare all'attenzione del privato concessionario che l'utilizzo dell'area di cui alla concessione risulta direttamente soggetta a tutte le norme di salvaguardia del citato D.Lgs. 42/2004, in particolare :
 - obbligo di richiesta di autorizzazione preventiva del Ministero Per i Beni e le Attività Culturali - Soprintendenza per i beni Archeologici dell'Abruzzo per opere e lavori di qualunque genere (art. 21 - 22).
 - divieto di mutamento delle destinazione del suolo concesso, e di esecuzione di

movimenti di terra di particolare entità, o eccedenti le normali lavorazioni agricole, a profondità superiore a mt. 0,50 quale che ne sia la causa o la destinazione.

- immediata denuncia di rinvenimento nel termine di 24 ore alla Soprintendenza, anche per il tramite del Sindaco o della locale Stazione Carabinieri, in caso di ritrovamenti archeologici (art. 90)

6. **la esecutività** della presente concessione è subordinata all'accettazione ed all'osservanza delle condizioni e delle disposizioni di cui dal disciplinare allegato alla nota del S.I.P.A. di Pescara n. RA/256658 del 17.10.2013 da parte del concessionario, nonché di quelle di cui ai citati DM 22.12.1983 e D. Lgs. 42/2004;
7. **di pubblicare** la presente Determinazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo;
8. **la presente determinazione** è definitiva e contro di essa è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A. ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni, sempre dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A. .

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Dott. Franco LA CIVITA

DIREZIONE POLITICHE AGRICOLE E DI
SVILUPPO RURALE, FORESTALE, CACCIA E
PESCA, EMIGRAZIONE
SERVIZIO POLITICHE FORESTALI, DEMANIO
CIVICO ED ARMENTIZIO

DETERMINAZIONE 30.10.2013, n. DH31/920
L.R. 06.03.1980, n. 16 - Rinnovo e voltura concessione precaria di suolo tratturale per uso di vigneto - Tratturo L'Aquila - Foggia in Comune di Nocciano (PE) - Ditta SALVATI Gabriele .

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

VISTA la L.R. 06.03.1980 n. 16 concernente "Attuazione art. 66 del D.P.R. 24.07.1977 n. 616 in materia di tratturi";

VISTO l'art. 2 della legge suddetta che affida al II Dipartimento - Settore Agricoltura Foreste e Alimentazione la competenza relativa al rilascio delle concessioni, sistemazioni precarie, revoca e autorizzazioni provvisorie;

VISTA la L.R. 29.07.1986 n. 35 concernente "Tutela e utilizzazione dei beni costituenti il demanio armentizio";

VISTA la L.R. 17.11.1998 n. 134 concernente modifiche ed integrazione alla L.R. 35 del 29.07.1986 "Tutela ed utilizzazione dei beni costituenti il demanio armentizio";

VISTO il D.Lgs. 22.01.2004, n.42 - Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della L. 6 Luglio 2002, n. 137;

VISTO il DM 22 Dicembre 1983 del Ministero per i Beni e le Attività Culturali, che ha sottoposto alle norme di tutela del patrimonio culturale nazionale (già legge 1089/1939 oggi citato D. Lgs 42/2004) la storica rete dei Tratturi d'n Abruzzo;

VISTA la deliberazione di G.R. n. 694 del 10.02.1982 esecutiva ai sensi di legge, con la quale sono state recepite le disposizioni per l'adeguamento della misura dei canoni demaniali previste dal D.L. 02.10.1981 n. 546 convertito nella Legge 01.12.1981 n. 692;

VISTA la legge 03.05.1982 n. 203 e successive modifiche ed integrazioni sulla norma dei contratti agrari ai titoli Disposizioni integrative e modifiche canone dell'affitto dei fondi rustici;

VISTO il Decreto del Ministro delle Finanze del 2 marzo 1998, n. 258 "Regolamento recante norme per la rideterminazione dei canoni, proventi, diritti erariali ed indennizzi comunque dovuti per l'utilizzazione dei beni immobili del demanio o del patrimonio disponibile dello Stato";

CONSIDERATO che con domanda presentata al predetto Settore Agricoltura tramite il S.I.P.A. di Pescara in data 04.09.2013 prot. n. 217138 , la Ditta SALVATI Gabriele, ha chiesto il rinnovo e la voltura della concessione precaria di suolo tratturale in Comune di Nocciano (PE) appartenente al Tratturo L'Aquila - Foggia , rilasciato con atto n. DH7/975 del 09.12.2008 scadente il 31.10.2013;

VISTA la nota del S.I.P.A. di Pescara n. RA/256645 del 17.10.2013 con la quale è stata trasmessa la pratica positivamente istruita, completa di scheda tecnica istruttoria, schema

di disciplinare concessione e parere favorevole della competente Soprintendenza Archeologica dell'Abruzzo reso con nota n. 9595 datata 28.11.2002;

EVIDENZIATO che la sopracitata legge 134/1998 all'art. 5, prevede che i fondi tratturali ricadenti entro i perimetri urbani o in continuità dei centri urbani e di frazioni definite da strumenti urbanistici comunali, siano trasferiti al patrimonio dei Comuni e di dover altresì prevedere che le concessioni precarie dei suoli tratturali emesse a favore dei richiedenti transiterebbero nella competenza amministrativa dei Comuni qualora i fondi di cui sopra venissero trasferiti al patrimonio dei comuni medesimi;

RITENUTO che ricorrano le condizioni per il rinnovo e la voltura della concessione della durata di anni 5 (cinque), che la stessa resta subordinata all'accettazione ed all'osservanza da parte dell'interessato delle condizioni e delle disposizioni dettate dal disciplinare allegato alla nota del S.I.P.A. di Pescara n. RA/256645 del 17.10.2013, attribuendo ad essa decorrenza 01.11.2013 fermo restando l'obbligo del concessionario di corrispondere, nella misura e con le modalità indicate nel presente provvedimento, i canoni annui dovuti, pena la decadenza della presente concessione;

RITENUTO di dover procedere alla pubblicazione sul B.U.R.A. della presente Determinazione;

CONSIDERATO che l'area interessata dalla concessione di cui alla presente Determinazione Dirigenziale è sottoposta direttamente alle norme di tutela del suddetto D. Lgs. 42/2004;

VISTO l'art. 5 comma 3° della L.R. del 14.09.1999 n. 77;

DETERMINA

1. **Il rinnovo** e la voltura della concessione precaria per la durata di 5 (cinque) anni e con decorrenza dall'01.11.2013 per uso di vigneto " a favore del Sig. SALVATI Gabriele nato a Tollo (CH) il 14.01.1943 e residente a Nocciano (PE) in Via S.- Lorenzo 75/1, a corpo e non a misura e sotto l'osservanza delle condizioni di cui al successivo punto 5), della superficie di mq.

2.948 circa della zona del Tratturo L'Aquila - Foggia in Comune di Nocciano (PE) distinta sulla planimetria generale delle concessioni con il numero 9/b, la suddetta concessione rientrerà nelle competenze amministrative del comune qualora l'area tratturale verrà trasferita al patrimonio del medesimo (ai sensi della Legge 134/98 art. 5);

2. **l'ammontare del canone annuo** dovuto quale corrispettivo della concessione, ai sensi della legge 203/82 di cui in premessa, ammonta ad euro €. 63,51;
3. **le anzidette somme** dovute devono essere corrisposte dal concessionario mediante versamento sul c/c postale n. 10455673 intestato alla Regione Abruzzo - Concessioni Regionali sul Demanio Armentizio - 67100 L'AQUILA;
4. **di dare mandato** al Servizio Ispettorato Provinciale per L'Agricoltura di Pescara di notificare alla ditta concessionaria il presente provvedimento unitamente al disciplinare della concessione, allegato alla nota del S.I.P.A. medesimo n. RA/256645 del 17.10.2013, per l'espletamento di tutti gli adempimenti connessi all'osservanza ed al rispetto delle condizioni e delle disposizioni che disciplinano la concessione medesima.
5. **di dare mandato** al Servizio Ispettorato provinciale per l'Agricoltura di Pescara, in sede della notifica di cui al punto precedente, di evidenziare all'attenzione del privato concessionario che l'utilizzo dell'area di cui alla concessione risulta direttamente soggetta a tutte le norme di salvaguardia del citato D.Lgs. 42/2004, in particolare :
 - obbligo di richiesta di autorizzazione preventiva del Ministero Per i Beni e le Attività Culturali - Soprintendenza per i beni Archeologici dell'Abruzzo per opere e lavori di qualunque genere (art. 21 - 22).
 - divieto di mutamento delle destinazione del suolo concesso, e di esecuzione di movimenti di terra di particolare entità, o eccedenti le normali lavorazioni agricole, a profondità superiore a mt. 0,50 quale che ne sia la causa o la destinazione.
 - immediata denuncia di rinvenimento nel termine di 24 ore alla Soprintendenza, anche per il tramite del Sindaco o della locale Stazione Carabinieri, in caso di

ritrovamenti archeologici (art. 90)

6. **la esecutività** della presente concessione è subordinata all'accettazione ed all'osservanza delle condizioni e delle disposizioni di cui dal disciplinare allegato alla nota del S.I.P.A. di Pescara n. RA/256645 del 17.10.2013 da parte del concessionario, nonché di quelle di cui ai citati DM 22.12.1983 e D. Lgs. 42/2004;
7. **di pubblicare** la presente Determinazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo;
8. **la presente determinazione** è definitiva e contro di essa è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A. ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni, sempre dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A. .

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Dott. Franco LA CIVITA

DIREZIONE POLITICHE AGRICOLE E DI
SVILUPPO RURALE, FORESTALE, CACCIA E
PESCA, EMIGRAZIONE
SERVIZIO POLITICHE FORESTALI, DEMANIO
CIVICO ED ARMENTIZIO

DETERMINAZIONE 30.10.2013, n. DH31/921
L.R. 06.03.1980, n. 16 - Rinnovo e voltura concessione precaria di suolo tratturale per uso di oliveto - Tratturo L'Aquila - Foggia in Comune di Cugnoli (PE) - Ditta GRANDIS Giuseppina .

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

VISTA la L.R. 06.03.1980 n. 16 concernente "Attuazione art. 66 del D.P.R. 24.07.1977 n. 616 in materia di tratturi";

VISTO l'art. 2 della legge suddetta che affida al II Dipartimento - Settore Agricoltura Foreste e Alimentazione la competenza relativa al rilascio delle concessioni, sistemazioni precarie, revoca e autorizzazioni provvisorie;

VISTA la L.R. 29.07.1986 n. 35 concernente "Tutela e utilizzazione dei beni costituenti il demanio armentizio";

VISTA la L.R. 17.11.1998 n. 134 concernente modifiche ed integrazione alla L.R. 35 del 29.07.1986 "Tutela ed utilizzazione dei beni costituenti il demanio armentizio";

VISTO il D.Lgs. 22.01.2004, n.42 - Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della L. 6 Luglio 2002, n. 137;

VISTO il DM 22 Dicembre 1983 del Ministero per i Beni e le Attività Culturali, che ha sottoposto alle norme di tutela del patrimonio culturale nazionale (già legge 1089/1939 oggi citato D. Lgs 42/2004) la storica rete dei Tratturi d'n Abruzzo;

VISTA la deliberazione di G.R. n. 694 del 10.02.1982 esecutiva ai sensi di legge, con la quale sono state recepite le disposizioni per l'adeguamento della misura dei canoni demaniali previste dal D.L. 02.10.1981 n. 546 convertito nella Legge 01.12.1981 n. 692;

VISTA la legge 03.05.1982 n. 203 e successive modifiche ed integrazioni sulla norma dei contratti agrari ai titoli Disposizioni integrative e modifiche canone dell'affitto dei fondi rustici;

VISTO il Decreto del Ministro delle Finanze del 2 marzo 1998, n. 258 "Regolamento recante norme per la rideterminazione dei canoni, proventi, diritti erariali ed indennizzi comunque dovuti per l'utilizzazione dei beni immobili del demanio o del patrimonio disponibile dello Stato";

CONSIDERATO che con domanda presentata al predetto Settore Agricoltura tramite il S.I.P.A. di Pescara in data 19.09.2013 prot. n. 230231 , la Ditta GRANDIS Giuseppina , ha chiesto il rinnovo e la voltura della concessione precaria di suolo tratturale in Comune di Cugnoli (PE) appartenente al Tratturo L'Aquila - Foggia , rilasciato con atto n. DH7/982 del 09.12.2008 scadente il 31.10.2013 intestato a D'Intinosante Daniele - deceduto -;

VISTA la nota del S.I.P.A. di Pescara n. RA/256642 del 17.10.2013 con la quale è stata trasmessa la pratica positivamente istruita, completa di scheda tecnica istruttoria, schema di disciplinare concessione e parere favorevole della competente Soprintendenza Archeologica dell'Abruzzo reso con nota n. 3265 datata 03.12.1984;

EVIDENZIATO che la sopracitata legge 134/1998 all'art. 5, prevede che i fondi tratturali ricadenti entro i perimetri urbani o in

continuità dei centri urbani e di frazioni definite da strumenti urbanistici comunali, siano trasferiti al patrimonio dei Comuni e di dover altresì prevedere che le concessioni precarie dei suoli tratturali emesse a favore dei richiedenti transiterebbero nella competenza amministrativa dei Comuni qualora i fondi di cui sopra venissero trasferiti al patrimonio dei comuni medesimi;

RITENUTO che ricorrano le condizioni per il rinnovo e la voltura della concessione della durata di anni 5 (cinque), che la stessa resta subordinata all'accettazione ed all'osservanza da parte dell'interessato delle condizioni e delle disposizioni dettate dal disciplinare allegato alla nota del S.I.P.A. di Pescara n. RA/256642 del 17.10.2013, attribuendo ad essa decorrenza 01.11.2013 fermo restando l'obbligo del concessionario di corrispondere, nella misura e con le modalità indicate nel presente provvedimento, i canoni annui dovuti, pena la decadenza della presente concessione;

RITENUTO di dover procedere alla pubblicazione sul B.U.R.A. della presente Determinazione;

CONSIDERATO che l'area interessata dalla concessione di cui alla presente Determinazione Dirigenziale è sottoposta direttamente alle norme di tutela del suddetto D. Lgs. 42/2004;

VISTO l'art. 5 comma 3° della L.R. del 14.09.1999 n. 77;

DETERMINA

1. **Il rinnovo** e la voltura della concessione precaria per la durata di 5 (cinque) anni e con decorrenza dall'01.11.2013 per uso di oliveto " a favore della Sig.ra GRANDIS Giuseppina nata a Cugnoli (PE) il 20.12.1946 e residente a Pescara in Via Lungomare Matteotti 11, a corpo e non a misura e sotto l'osservanza delle condizioni di cui al successivo punto 5), della superficie di mq. 4.700 circa delle zone del Tratturo L'Aquila - Foggia in Comune di Cugnoli (PE) distinte sulla planimetria generale delle concessioni con i numeri 108/a e 108/c, la suddetta concessione rientrerà nelle competenze amministrative del comune qualora l'area tratturale verrà trasferita al patrimonio del medesimo (ai sensi della

Legge 134/98 art. 5);

2. **l'ammontare del canone annuo** dovuto quale corrispettivo della concessione, ai sensi della legge 203/82 di cui in premessa, ammonta ad euro €. 85,91;
3. **le anzidette somme** dovute devono essere corrisposte dal concessionario mediante versamento sul c/c postale n. 10455673 intestato alla Regione Abruzzo - Concessioni Regionali sul Demanio Armentizio - 67100 L'AQUILA;
4. **di dare mandato** al Servizio Ispettorato Provinciale per L'Agricoltura di Pescara di notificare alla ditta concessionaria il presente provvedimento unitamente al disciplinare della concessione, allegato alla nota del S.I.P.A. medesimo n. RA/256642 del 17.10.2013, per l'espletamento di tutti gli adempimenti connessi all'osservanza ed al rispetto delle condizioni e delle disposizioni che disciplinano la concessione medesima.
5. **di dare mandato** al Servizio Ispettorato provinciale per l'Agricoltura di Pescara, in sede della notifica di cui al punto precedente, di evidenziare all'attenzione del privato concessionario che l'utilizzo dell'area di cui alla concessione risulta direttamente soggetta a tutte le norme di salvaguardia del citato D.Lgs. 42/2004, in particolare:
 - obbligo di richiesta di autorizzazione preventiva del Ministero Per i Beni e le Attività Culturali - Soprintendenza per i beni Archeologici dell'Abruzzo per opere e lavori di qualunque genere (art. 21 - 22).
 - divieto di mutamento delle destinazione del suolo concesso, e di esecuzione di movimenti di terra di particolare entità, o eccedenti le normali lavorazioni agricole, a profondità superiore a mt. 0,50 quale che ne sia la causa o la destinazione.
 - immediata denuncia di rinvenimento nel termine di 24 ore alla Soprintendenza, anche per il tramite del Sindaco o della locale Stazione Carabinieri, in caso di ritrovamenti archeologici (art. 90)
6. **la esecutività** della presente concessione è subordinata all'accettazione ed all'osservanza delle condizioni e delle disposizioni di cui dal disciplinare allegato alla nota del S.I.P.A. di Pescara n. RA/256642 del 17.10.2013 da parte del concessionario, nonché di quelle di cui ai

citati DM 22.12.1983 e D. Lgs. 42/2004;

7. **di pubblicare** la presente Determinazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo;
8. **la presente determinazione** è definitiva e contro di essa è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A. ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni, sempre dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A. .

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Dott. Franco LA CIVITA

DIREZIONE POLITICHE AGRICOLE E DI
SVILUPPO RURALE, FORESTALE, CACCIA E
PESCA, EMIGRAZIONE
SERVIZIO POLITICHE FORESTALI, DEMANIO
CIVICO ED ARMENTIZIO

DETERMINAZIONE 30.10.2013, n. DH31/922
L.R. 06.03.1980, n. 16 - Rinnovo e voltura concessione precaria di suolo tratturale per uso di colture erbacee - Tratturo L'Aquila - Foggia in Comune di Corvara (PE) - Ditta SILVERI Lorenzo .

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

VISTA la L.R. 06.03.1980 n. 16 concernente "Attuazione art. 66 del D.P.R. 24.07.1977 n. 616 in materia di tratturi";

VISTO l'art. 2 della legge suddetta che affida al II Dipartimento - Settore Agricoltura Foreste e Alimentazione la competenza relativa al rilascio delle concessioni, sistemazioni precarie, revoca e autorizzazioni provvisorie;

VISTA la L.R. 29.07.1986 n. 35 concernente "Tutela e utilizzazione dei beni costituenti il demanio armentizio";

VISTA la L.R. 17.11.1998 n. 134 concernente modifiche ed integrazione alla L.R. 35 del 29.07.1986 "Tutela ed utilizzazione dei beni costituenti il demanio armentizio";

VISTO il D.Lgs. 22.01.2004, n.42 - Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della L. 6 Luglio 2002, n. 137;

VISTO il DM 22 Dicembre 1983 del Ministero per i Beni e le Attività Culturali, che ha sottoposto alle norme di tutela del patrimonio

culturale nazionale (già legge 1089/1939 oggi citato D. Lgs 42/2004) la storica rete dei Tratturi d'n Abruzzo;

VISTA la deliberazione di G.R. n. 694 del 10.02.1982 esecutiva ai sensi di legge, con la quale sono state recepite le disposizioni per l'adeguamento della misura dei canoni demaniali previste dal D.L. 02.10.1981 n. 546 convertito nella Legge 01.12.1981 n. 692;

VISTA la legge 03.05.1982 n. 203 e successive modifiche ed integrazioni sulla norma dei contratti agrari ai titoli Disposizioni integrative e modifiche canone dell'affitto dei fondi rustici;

VISTO il Decreto del Ministro delle Finanze del 2 marzo 1998, n. 258 "Regolamento recante norme per la rideterminazione dei canoni, proventi, diritti erariali ed indennizzi comunque dovuti per l'utilizzazione dei beni immobili del demanio o del patrimonio disponibile dello Stato";

CONSIDERATO che con domanda presentata al predetto Settore Agricoltura tramite il S.I.P.A. di Pescara in data 27.03.2013 prot. n. 188060 , la Ditta SILVERI Lorenzo , ha chiesto il rinnovo e la voltura della concessione precaria di suolo tratturale in Comune di Corvara (PE) appartenente al Tratturo L'Aquila - Foggia , rilasciato con atto n. DH31/155 del 07.03.2013 scadente il 31.10.2017 intestato a Silveri Mario Vincenzo - deceduto -;

VISTA la nota del S.I.P.A. di Pescara n. RA/201085 del 07.08.2013 con la quale è stata trasmessa la pratica positivamente istruita, completa di scheda tecnica istruttoria, schema di disciplinare concessione e parere favorevole della competente Soprintendenza Archeologica dell'Abruzzo reso con nota n. 3265 datata 03.12.1984;

EVIDENZIATO che la sopracitata legge 134/1998 all'art. 5, prevede che i fondi tratturali ricadenti **entro** i perimetri urbani o in continuità dei centri urbani e di frazioni definite da strumenti urbanistici comunali, siano trasferiti al patrimonio dei Comuni e di dover altresì prevedere che le concessioni precarie dei suoli tratturali emesse a favore dei richiedenti transiterebbero nella competenza amministrativa dei Comuni qualora i fondi di cui sopra venissero trasferiti al patrimonio dei comuni medesimi;

RITENUTO che ricorrano le condizioni per il rinnovo e la voltura della concessione della durata di anni 5 (cinque), che la stessa resta subordinata all'accettazione ed all'osservanza da parte dell'interessato delle condizioni e delle disposizioni dettate dal disciplinare allegato alla nota del S.I.P.A. di Pescara n. RA/201085 del 07.08.2013, attribuendo ad essa decorrenza 01.11.2013 fermo restando l'obbligo del concessionario di corrispondere, nella misura e con le modalità indicate nel presente provvedimento, i canoni annui dovuti, pena la decadenza della presente concessione;

RITENUTO di dover procedere alla pubblicazione sul B.U.R.A. della presente Determinazione;

CONSIDERATO che l'area interessata dalla concessione di cui alla presente Determinazione Dirigenziale è sottoposta direttamente alle norme di tutela del suddetto D. Lgs. 42/2004;

VISTO l'art. 5 comma 3° della L.R. del 14.09.1999 n. 77;

DETERMINA

1. **Il rinnovo** e la voltura della concessione precaria per la durata di 5 (cinque) anni e con decorrenza dall'01.11.2013 per uso di colture erbacee "a favore del Sig. SILVERI Lorenzo nato a Popoli (PE) il 17.05.1993 e residente a Corvara (PE) in C/da Fontevenisce 4, a corpo e non a misura e sotto l'osservanza delle condizioni di cui al successivo punto 5), della superficie di mq. 15.400 circa delle zone del Tratturo L'Aquila - Foggia in Comune di Corvara (PE) distinte sulla planimetria generale delle concessioni con i numeri 53, 55, 58, 76, la suddetta concessione rientrerà nelle competenze amministrative del comune qualora l'area tratturale verrà trasferita al patrimonio del medesimo (ai sensi della Legge 134/98 art. 5);
2. **l'ammontare del canone annuo** dovuto quale corrispettivo della concessione, ai sensi della legge 203/82 di cui in premessa, ammonta ad euro €. 98,52;
3. **le anzidette somme** dovute devono essere corrisposte dal concessionario mediante versamento sul c/c postale n. 10455673 intestato alla Regione Abruzzo -

Concessioni Regionali sul Demanio Armentizio - 67100 L'AQUILA;

4. **di dare mandato** al Servizio Ispettorato Provinciale per l'Agricoltura di Pescara di notificare alla ditta concessionaria il presente provvedimento unitamente al disciplinare della concessione, allegato alla nota del S.I.P.A. medesimo n. RA/201085 del 07.08.2013, per l'espletamento di tutti gli adempimenti connessi all'osservanza ed al rispetto delle condizioni e delle disposizioni che disciplinano la concessione medesima.
5. **di dare mandato** al Servizio Ispettorato provinciale per l'Agricoltura di Pescara, in sede della notifica di cui al punto precedente, di evidenziare all'attenzione del privato concessionario che l'utilizzo dell'area di cui alla concessione risulta direttamente soggetta a tutte le norme di salvaguardia del citato D.Lgs. 42/2004, in particolare:
 - obbligo di richiesta di autorizzazione preventiva del Ministero Per i Beni e le Attività Culturali - Soprintendenza per i beni Archeologici dell'Abruzzo per opere e lavori di qualunque genere (art. 21 - 22).
 - divieto di mutamento delle destinazione del suolo concesso, e di esecuzione di movimenti di terra di particolare entità, o eccedenti le normali lavorazioni agricole, a profondità superiore a mt. 0,50 quale che ne sia la causa o la destinazione.
 - immediata denuncia di rinvenimento nel termine di 24 ore alla Soprintendenza, anche per il tramite del Sindaco o della locale Stazione Carabinieri, in caso di ritrovamenti archeologici (art. 90)
6. **la esecutività** della presente concessione è subordinata all'accettazione ed all'osservanza delle condizioni e delle disposizioni di cui dal disciplinare allegato alla nota del S.I.P.A. di Pescara n. RA/201085 del 07.08.2013 da parte del concessionario, nonché di quelle di cui ai citati DM 22.12.1983 e D. Lgs. 42/2004;
7. **di pubblicare** la presente Determinazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo;
8. **la presente determinazione** è definitiva e contro di essa è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A. ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni, sempre

dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A. .

IL DIRIGENTE DELSERVIZIO
Dott. Franco LA CIVITA

DIREZIONE POLITICHE AGRICOLE E DI
SVILUPPO RURALE, FORESTALE, CACCIA E
PESCA, EMIGRAZIONE
SERVIZIO POLITICHE FORESTALI, DEMANIO
CIVICO ED ARMENTIZIO

DETERMINAZIONE 30.10.2013, n. DH31/923
**L.R. 06.03.1980, n. 16 - Rinnovo e voltura
concessione precaria di suolo tratturale per
uso di cipressi frangivento e diritto non
esclusivo all'utilizzo della strada di accesso
in brecciato - Tratturo Centurelle -
Montesecco in Comune di San Valentino In
A.C. (PE) - Ditta MASTRODICASA Rocco .**

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

VISTA la L.R. 06.03.1980 n. 16 concernente
"Attuazione art. 66 del D.P.R. 24.07.1977 n. 616
in materia di tratturi";

VISTO l'art. 2 della legge suddetta che affida al
II Dipartimento - Settore Agricoltura Foreste e
Alimentazione la competenza relativa al
rilascio delle concessioni, sistemazioni
precarie, revoca e autorizzazioni provvisorie;

VISTA la L.R. 29.07.1986 n. 35 concernente
"Tutela e utilizzazione dei beni costituenti il
demanio armentizio";

VISTA la L.R. 17.11.1998 n. 134 concernente
modifiche ed integrazione alla L.R. 35 del
29.07.1986 "Tutela ed utilizzazione dei beni
costituenti il demanio armentizio";

VISTO il D.Lgs. 22.01.2004, n.42 - Codice dei
beni culturali e del paesaggio, ai sensi
dell'articolo 10 della L. 6 Luglio 2002, n. 137;

VISTO il DM 22 Dicembre 1983 del Ministero
per i Beni e le Attività Culturali, che ha
sottoposto alle norme di tutela del patrimonio
culturale nazionale (già legge 1089/1939 oggi
citato D. Lgs 42/2004) la storica rete dei
Tratturi d'n Abruzzo;

VISTA la deliberazione di G.R. n. 694 del
10.02.1982 esecutiva ai sensi di legge, con la
quale sono state recepite le disposizioni per

l'adeguamento della misura dei canoni
demaniali previste dal D.L. 02.10.1981 n. 546
convertito nella Legge 01.12.1981 n. 692;

VISTA la legge 03.05.1982 n. 203 e successive
modifiche ed integrazioni sulla norma dei
contratti agrari ai titoli Disposizioni integrative
e modifiche canone dell'affitto dei fondi rustici;

VISTO il Decreto del Ministro delle Finanze del
2 marzo 1998, n. 258 "Regolamento recante
norme per la rideterminazione dei canoni,
proventi, diritti erariali ed indennizzi
comunque dovuti per l'utilizzazione dei beni
immobili del demanio o del patrimonio
disponibile dello Stato";

CONSIDERATO che con domanda presentata al
predetto Settore Agricoltura tramite il S.I.P.A.
di Pescara in data 19.12.2012 prot. n.
292583 , la Ditta MASTRODICASA Rocco , ha
chiesto il rinnovo e la voltura della
concessione precaria di suolo tratturale in
Comune di San Valentino In A.C. (PE)
appartenente al Tratturo Centurelle -
Montesecco , rilasciato con atto ex
Commissariato Tratturi Di Foggia n. 95806 del
18.01.1974 scaduto il 31.08.1976 intestato a
Di Tommaso Amedeo;

VISTA la nota del S.I.P.A. di Pescara n.
RA/201097 del 07.08.2013 con la quale è stata
trasmessa la pratica positivamente istruita,
completa di scheda tecnica istruttoria, schema
di disciplinare concessione e parere favorevole
della competente Soprintendenza Archeologica
dell'Abruzzo reso con nota n. 5059 datata
09.07.2013;

EVIDENZIATO che la sopracitata legge
134/1998 all'art. 5, prevede che i fondi
tratturali ricadenti entro i perimetri urbani o in
continuità dei centri urbani e di frazioni
definite da strumenti urbanistici comunali,
siano trasferiti al patrimonio dei Comuni e di
dover altresì prevedere che le concessioni
precarie dei suoli tratturali emesse a favore dei
richiedenti transiterebbero nella competenza
amministrativa dei Comuni qualora i fondi di
cui sopra venissero trasferiti al patrimonio dei
comuni medesimi;

RITENUTO che ricorrano le condizioni per il
rinnovo e la voltura della concessione della
durata di anni 5 (cinque), che la stessa resta
subordinata all'accettazione ed all'osservanza

da parte dell'interessato delle condizioni e delle disposizioni dettate dal disciplinare allegato alla nota del S.I.P.A. di Pescara n. RA/201097 del 07.08.2013, attribuendo ad essa decorrenza 01.11.2012 fermo restando l'obbligo del concessionario di corrispondere, nella misura e con le modalità indicate nel presente provvedimento, i canoni annui dovuti, pena la decadenza della presente concessione;

RITENUTO di dover procedere alla pubblicazione sul B.U.R.A. della presente Determinazione;

CONSIDERATO che l'area interessata dalla concessione di cui alla presente Determinazione Dirigenziale è sottoposta direttamente alle norme di tutela del suddetto D. Lgs. 42/2004;

VISTO l'art. 5 comma 3° della L.R. del 14.09.1999 n. 77;

DETERMINA

1. **Il rinnovo** e la voltura della concessione precaria per la durata di 5 (cinque) anni e con decorrenza dall'01.11.2012 per uso di cipressi frangivento e diritto non esclusivo all'utilizzo della strada di accesso in brecciato " a favore del Sig. MASTRODICASA Rocco nato a San Valentino In A.C. (PE) il 22.02.1950 ed ivi residente in C/da Olivuccia, a corpo e non a misura e sotto l'osservanza delle condizioni di cui al successivo punto 5), della superficie di mq. 1.175 circa della zona del Tratturo Centurelle - Montesecco in Comune di San Valentino in A.C. (PE) distinta sulla planimetria generale delle concessioni con il numero Fig. 14 part. 698 Parte, la suddetta concessione rientrerà nelle competenze amministrative del comune qualora l'area tratturale verrà trasferita al patrimonio del medesimo (ai sensi della Legge 134/98 art. 5);
2. **l'ammontare del canone annuo** dovuto quale corrispettivo della concessione, ai sensi della legge 203/82 e del D.M. 2 Marzo 1998 n. 258 di cui in premessa, ammonta ad euro € . 123,95;
3. **le anzidette somme** dovute devono essere corrisposte dal concessionario mediante versamento sul c/c postale n. 10455673 intestato alla Regione Abruzzo - Concessioni Regionali sul Demanio

Armentizio - 67100 L'AQUILA;

4. **di dare mandato** al Servizio Ispettorato Provinciale per L'Agricoltura di Pescara di notificare alla ditta concessionaria il presente provvedimento unitamente al disciplinare della concessione, allegato alla nota del S.I.P.A. medesimo n. RA/201097 del 07.08.2013, per l'espletamento di tutti gli adempimenti connessi all'osservanza ed al rispetto delle condizioni e delle disposizioni che disciplinano la concessione medesima.
5. **di dare mandato** al Servizio Ispettorato provinciale per l'Agricoltura di Pescara, in sede della notifica di cui al punto precedente, di evidenziare all'attenzione del privato concessionario che l'utilizzo dell'area di cui alla concessione risulta direttamente soggetta a tutte le norme di salvaguardia del citato D.Lgs. 42/2004, in particolare :
 - obbligo di richiesta di autorizzazione preventiva del Ministero Per i Beni e le Attività Culturali - Soprintendenza per i beni Archeologici dell'Abruzzo per opere e lavori di qualunque genere (art. 21 - 22).
 - divieto di mutamento delle destinazione del suolo concesso, e di esecuzione di movimenti di terra di particolare entità, o eccedenti le normali lavorazioni agricole, a profondità superiore a mt. 0,50 quale che ne sia la causa o la destinazione.
 - immediata denuncia di rinvenimento nel termine di 24 ore alla Soprintendenza, anche per il tramite del Sindaco o della locale Stazione Carabinieri, in caso di ritrovamenti archeologici (art. 90)
6. **la esecutività** della presente concessione è subordinata all'accettazione ed all'osservanza delle condizioni e delle disposizioni di cui dal disciplinare allegato alla nota del S.I.P.A. di Pescara n. RA/201097 del 07.08.2013 da parte del concessionario, nonché di quelle di cui ai citati DM 22.12.1983 e D. Lgs. 42/2004;
7. **di pubblicare** la presente Determinazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo;
8. **la presente determinazione** è definitiva e contro di essa è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A. ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni, sempre dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A. .

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Dott. Franco LA CIVITA

DIREZIONE POLITICHE AGRICOLE E DI
SVILUPPO RURALE, FORESTALE, CACCIA E
PESCA, EMIGRAZIONE
SERVIZIO POLITICHE FORESTALI, DEMANIO
CIVICO ED ARMENTIZIO

DETERMINAZIONE 30.10.2013, n. DH31/924
**L.R. 06.03.1980, n. 16 - Rinnovo e voltura
concessione precaria di suolo tratturale per
uso di oliveto - Tratturo Centurelle -
Montesecco in Comune di Castiglione a
Casauria (PE) - Ditta LUCIANI Mario.**

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

VISTA la L.R. 06.03.1980 n. 16 concernente
"Attuazione art. 66 del D.P.R. 24.07.1977 n. 616
in materia di tratturi";

VISTO l'art. 2 della legge suddetta che affida al
II Dipartimento - Settore Agricoltura Foreste e
Alimentazione la competenza relativa al
rilascio delle concessioni, sistemazioni
precarie, revoca e autorizzazioni provvisorie;

VISTA la L.R. 29.07.1986 n. 35 concernente
"Tutela e utilizzazione dei beni costituenti il
demanio armentizio";

VISTA la L.R. 17.11.1998 n. 134 concernente
modifiche ed integrazione alla L.R. 35 del
29.07.1986 "Tutela ed utilizzazione dei beni
costituenti il demanio armentizio";

VISTO il D.Lgs. 22.01.2004, n.42 - Codice dei
beni culturali e del paesaggio, ai sensi
dell'articolo 10 della L. 6 Luglio 2002, n. 137;

VISTO il DM 22 Dicembre 1983 del Ministero
per i Beni e le Attività Culturali, che ha
sottoposto alle norme di tutela del patrimonio
culturale nazionale (già legge 1089/1939 oggi
citato D. Lgs 42/2004) la storica rete dei
Tratturi d'n Abruzzo;

VISTA la deliberazione di G.R. n. 694 del
10.02.1982 esecutiva ai sensi di legge, con la
quale sono state recepite le disposizioni per
l'adeguamento della misura dei canoni
demaniali previste dal D.L. 02.10.1981 n. 546
convertito nella Legge 01.12.1981 n. 692;

VISTA la legge 03.05.1982 n. 203 e successive
modifiche ed integrazioni sulla norma dei
contratti agrari ai titoli Disposizioni integrative
e modifiche canone dell'affitto dei fondi rustici;

VISTO il Decreto del Ministro delle Finanze del
2 marzo 1998, n. 258 "Regolamento recante
norme per la rideterminazione dei canoni,
proventi, diritti erariali ed indennizzi
comunque dovuti per l'utilizzazione dei beni
immobili del demanio o del patrimonio
disponibile dello Stato";

CONSIDERATO che con domanda presentata al
predetto Settore Agricoltura tramite il S.I.P.A.
di Pescara in data 31.07.2013 prot. n.
195559 , la Ditta LUCIANI Mario , ha chiesto il
rinnovo e la voltura della concessione precaria
di suolo tratturale in Comune di Castiglione a
Casauria appartenente al Tratturo Centurelle -
Montesecco , rilasciato con atto D.G.R. n. 8596
del 01.10.1998 scaduto il 31.10.2002
intestato a Corda Pasquale - deceduto -;

VISTA la nota del S.I.P.A. di Pescara n.
RA/201091 del 07.08.2013 con la quale è stata
trasmessa la pratica positivamente istruita,
completa di scheda tecnica istruttoria, schema
di disciplinare concessione e parere favorevole
della competente Soprintendenza Archeologica
dell'Abruzzo reso con nota n. 3265 datata
03.12.1984;

EVIDENZIATO che la sopracitata legge
134/1998 all'art. 5, prevede che i fondi
tratturali ricadenti entro i perimetri urbani o in
continuità dei centri urbani e di frazioni
definite da strumenti urbanistici comunali,
siano trasferiti al patrimonio dei Comuni e di
dover altresì prevedere che le concessioni
precarie dei suoli tratturali emesse a favore dei
richiedenti transiterebbero nella competenza
amministrativa dei Comuni qualora i fondi di
cui sopra venissero trasferiti al patrimonio dei
comuni medesimi;

RITENUTO che ricorrano le condizioni per il
rinnovo e la voltura della concessione della
durata di anni 5 (cinque), che la stessa resta
subordinata all'accettazione ed all'osservanza
da parte dell'interessato delle condizioni e
delle disposizioni dettate dal disciplinare
allegato alla nota del S.I.P.A. di Pescara n.
RA/201091 del 07.08.2013 , attribuendo ad
essa decorrenza 01.11.2013 fermo restando

l'obbligo del concessionario di corrispondere, nella misura e con le modalità indicate nel presente provvedimento, i canoni annui dovuti, pena la decadenza della presente concessione;

RITENUTO di dover procedere alla pubblicazione sul B.U.R.A. della presente Determinazione;

CONSIDERATO che l'area interessata dalla concessione di cui alla presente Determinazione Dirigenziale è sottoposta direttamente alle norme di tutela del suddetto D. Lgs. 42/2004;

VISTO l'art. 5 comma 3° della L.R. del 14.09.1999 n. 77;

DETERMINA

1. **Il rinnovo** e la voltura della concessione precaria per la durata di 5 (cinque) anni e con decorrenza dall' 01.11.2013 per uso di oliveto " a favore del Sig. LUCIANI Mario nato a Pescosansonesco (PE) il 02.01.1937 ed ivi residente in Via S. Rocco 45 , a corpo e non a misura e sotto l'osservanza delle condizioni di cui al successivo punto 5), della superficie di mq. 2.340 circa della zona del Tratturo Centurelle - Montesecco in Comune di Castiglione a Casauria (PE) distinta sulla planimetria generale delle concessioni con il numero Fg. 6 part. 68 , la suddetta concessione rientrerà nelle competenze amministrative del comune qualora l'area tratturale verrà trasferita al patrimonio del medesimo (ai sensi della Legge 134/98 art. 5);
2. **l'ammontare del canone annuo** dovuto quale corrispettivo della concessione, ai sensi della legge 203/82 di cui in premessa, ammonta ad euro € . 60,59;
3. **le anzidette somme** dovute devono essere corrisposte dal concessionario mediante versamento sul c/c postale n. 10455673 intestato alla Regione Abruzzo - Concessioni Regionali sul Demanio Armentizio - 67100 L'AQUILA;
4. **di dare mandato** al Servizio Ispettorato Provinciale per L'Agricoltura di Pescara di notificare alla ditta concessionaria il presente provvedimento unitamente al disciplinare della concessione, allegato alla nota del S.I.P.A. medesimo n. RA/201091 del 07.08.2013 , per l'espletamento di tutti gli adempimenti connessi all'osservanza ed al rispetto delle condizioni e delle disposizioni che disciplinano la concessione medesima .
5. **di dare mandato** al Servizio Ispettorato provinciale per l'Agricoltura di Pescara, in sede della notifica di cui al punto precedente, di evidenziare all'attenzione del privato concessionario che l'utilizzo dell'area di cui alla concessione risulta direttamente soggetta a tutte le norme di salvaguardia del citato D.Lgs. 42/2004, in particolare :
 - obbligo di richiesta di autorizzazione preventiva del Ministero Per i Beni e le Attività Culturali - Soprintendenza per i beni Archeologici dell'Abruzzo per opere e lavori di qualunque genere (art. 21 - 22) .
 - divieto di mutamento delle destinazione del suolo concesso, e di esecuzione di movimenti di terra di particolare entità, o eccedenti le normali lavorazioni agricole, a profondità superiore a mt. 0,50 quale che ne sia la causa o la destinazione .
 - immediata denuncia di rinvenimento nel termine di 24 ore alla Soprintendenza, anche per il tramite del Sindaco o della locale Stazione Carabinieri, in caso di ritrovamenti archeologici (art. 90)
6. **la esecutività** della presente concessione è subordinata all'accettazione ed all'osservanza delle condizioni e delle disposizioni di cui dal disciplinare allegato alla nota del S.I.P.A. di Pescara n. RA/201091 del 07.08.2013 da parte del concessionario, nonché di quelle di cui ai citati DM 22.12.1983 e D. Lgs. 42/2004;
7. **di pubblicare** la presente Determinazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo;
8. **la presente determinazione** è definitiva e contro di essa è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A. ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni, sempre dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A. .

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Dott. Franco LA CIVITA

DIREZIONE POLITICHE AGRICOLE E DI
SVILUPPO RURALE, FORESTALE, CACCIA E
PESCA, EMIGRAZIONE

SERVIZIO POLITICHE FORESTALI, DEMANIO
CIVICO ED ARMENTIZIO

DETERMINAZIONE 30.10.2013, n. DH31/925

L.R. 06.03.1980, n. 16 - Rinnovo concessione precaria di suolo tratturale per uso di colture erbacee, battuto in cemento e diritto non esclusivo all'utilizzo alla strada imbrecciata - Tratturo L'Aquila - Foggia in Comune di Cugnoli (PE) - Ditta FASCIANI Stefano e Giovanni .

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

VISTA la L.R. 06.03.1980 n. 16 concernente "Attuazione art. 66 del D.P.R. 24.07.1977 n. 616 in materia di tratturi";

VISTO l'art. 2 della legge suddetta che affida al II Dipartimento - Settore Agricoltura Foreste e Alimentazione la competenza relativa al rilascio delle concessioni, sistemazioni precarie, revoca e autorizzazioni provvisorie;

VISTA la L.R. 29.07.1986 n. 35 concernente "Tutela e utilizzazione dei beni costituenti il demanio armentizio";

VISTA la L.R. 17.11.1998 n. 134 concernente modifiche ed integrazione alla L.R. 35 del 29.07.1986 "Tutela ed utilizzazione dei beni costituenti il demanio armentizio";

VISTO il D.Lgs. 22.01.2004, n.42 - Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della L. 6 Luglio 2002, n. 137;

VISTO il DM 22 Dicembre 1983 del Ministero per i Beni e le Attività Culturali, che ha sottoposto alle norme di tutela del patrimonio culturale nazionale (già legge 1089/1939 oggi citato D. Lgs 42/2004) la storica rete dei Tratturi d'n Abruzzo;

VISTA la deliberazione di G.R. n. 694 del 10.02.1982 esecutiva ai sensi di legge, con la quale sono state recepite le disposizioni per l'adeguamento della misura dei canoni demaniali previste dal D.L. 02.10.1981 n. 546 convertito nella Legge 01.12.1981 n. 692;

VISTA la legge 03.05.1982 n. 203 e successive modifiche ed integrazioni sulla norma dei contratti agrari ai titoli Disposizioni integrative e modifiche canone dell'affitto dei fondi rustici;

VISTO il Decreto del Ministro delle Finanze del 2 marzo 1998, n. 258 "Regolamento recante norme per la rideterminazione dei canoni, proventi, diritti erariali ed indennizzi comunque dovuti per l'utilizzazione dei beni immobili del demanio o del patrimonio disponibile dello Stato";

CONSIDERATO che con domanda presentata al predetto Settore Agricoltura tramite il S.I.P.A. di Pescara in data 28.08.2013 prot. n. 212467 , la Ditta FASCIANI Stefano e Giovanni, ha chiesto il rinnovo della concessione precaria di suolo tratturale in Comune di Cugnoli (PE) appartenente al Tratturo L'Aquila - Foggia, rilasciato con atto n. DH7/979 del 09.12.2008 scadente il 31.10.2013;

VISTA la nota del S.I.P.A. di Pescara n. RA/256660 del 17.10.2013 con la quale è stata trasmessa la pratica positivamente istruita, completa di scheda tecnica istruttoria, schema di disciplinare concessione e pareri favorevoli della competente Soprintendenza Archeologica dell'Abruzzo resi con note n. 4554 e 5836 datate 13.07.2000 e 22.09.2000;

EVIDENZIATO che la sopracitata legge 134/1998 all'art. 5, prevede che i fondi tratturali ricadenti entro i perimetri urbani o in continuità dei centri urbani e di frazioni definite da strumenti urbanistici comunali, siano trasferiti al patrimonio dei Comuni e di dover altresì prevedere che le concessioni precarie dei suoli tratturali emesse a favore dei richiedenti transiterebbero nella competenza amministrativa dei Comuni qualora i fondi di cui sopra venissero trasferiti al patrimonio dei comuni medesimi;

RITENUTO che ricorrano le condizioni per il rinnovo della concessione della durata di anni 5 (cinque), che la stessa resta subordinata all'accettazione ed all'osservanza da parte dell'interessato delle condizioni e delle disposizioni dettate dal disciplinare allegato alla nota del S.I.P.A. di Pescara n. RA/256660 del 17.10.2013, attribuendo ad essa decorrenza 01.11.2013 fermo restando l'obbligo del concessionario di corrispondere, nella misura e con le modalità indicate nel presente provvedimento, i canoni annui dovuti, pena la decadenza della presente concessione;

RITENUTO di dover procedere alla pubblicazione sul B.U.R.A. della presente Determinazione;

CONSIDERATO che l'area interessata dalla concessione di cui alla presente Determinazione Dirigenziale è sottoposta direttamente alle norme di tutela del suddetto D. Lgs. 42/2004;

VISTO l'art. 5 comma 3° della L.R. del 14.09.1999 n. 77;

DETERMINA

1. **Il rinnovo** della concessione precaria per la durata di 5 (cinque) anni e con decorrenza dall' 01.11.2013 per uso di colture erbacee, battuto in cemento e diritto non esclusivo all'utilizzo della strada di accesso imbrecciata " a favore dei Sig.ri FASCIANI Stefano e Giovanni nati a Cugnoli (PE) e Francia (PE) rispettivamente il 17.04.1937 e 22.01.1968 ed ivi residenti in C/da Piano Finocchio 28 , a corpo e non a misura e sotto l'osservanza delle condizioni di cui al successivo punto 5), della superficie di mq. 600 circa della zona del Tratturo L'Aquila - Foggia in Comune di Cugnoli (PE) distinta sulla planimetria generale delle concessioni con il numero 76 , la suddetta concessione rientrerà nelle competenze amministrative del comune qualora l'area tratturale verrà trasferita al patrimonio del medesimo (ai sensi della Legge 134/98 art. 5);
2. **l'ammontare del canone annuo** dovuto quale corrispettivo della concessione, ai sensi del D.M. 2 Marzo 1998 n. 258 e della Legge 203/82 di cui in premessa, ammonta ad euro € .129,58;
3. **le anzidette somme** dovute devono essere corrisposte dal concessionario mediante versamento sul c/c postale n. 10455673 intestato alla Regione Abruzzo - Concessioni Regionali sul Demanio Armentizio - 67100 L'AQUILA;
4. **di dare mandato** al Servizio Ispettorato Provinciale per L'Agricoltura di Pescara di notificare alla ditta concessionaria il presente provvedimento unitamente al disciplinare della concessione, allegato alla nota del S.I.P.A. medesimo n. RA/256660 del 17.10.2013 , per l'espletamento di tutti gli adempimenti connessi all'osservanza ed al rispetto delle condizioni e delle disposizioni che disciplinano la concessione medesima .
5. **di dare mandato** al Servizio Ispettorato provinciale per l'Agricoltura di Pescara , in sede della notifica di cui al punto precedente, di evidenziare all'attenzione del privato concessionario che l'utilizzo dell'area di cui alla concessione risulta direttamente soggetta a tutte le norme di salvaguardia del citato D.Lgs. 42/2004, in particolare :
 - obbligo di richiesta di autorizzazione preventiva del Ministero Per i Beni e le Attività Culturali - Soprintendenza per i beni Archeologici dell'Abruzzo per opere e lavori di qualunque genere (art. 21 - 22) .
 - divieto di mutamento delle destinazione del suolo concesso, e di esecuzione di movimenti di terra di particolare entità, o eccedenti le normali lavorazioni agricole, a profondità superiore a mt. 0,50 quale che ne sia la causa o la destinazione .
 - immediata denuncia di rinvenimento nel termine di 24 ore alla Soprintendenza, anche per il tramite del Sindaco o della locale Stazione Carabinieri, in caso di ritrovamenti archeologici (art. 90)
6. **la esecutività** della presente concessione è subordinata all'accettazione ed all'osservanza delle condizioni e delle disposizioni di cui dal disciplinare allegato alla nota del S.I.P.A. di Pescara n. RA/256660 del 17.10.2013 da parte del concessionario, nonché di quelle di cui ai citati DM 22.12.1983 e D. Lgs. 42/2004;;
7. **di pubblicare** la presente Determinazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo;
8. **la presente determinazione** è definitiva e contro di essa è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A. ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni, sempre dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A. .

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Dott. Franco LA CIVITA

DIREZIONE POLITICHE AGRICOLE E DI SVILUPPO RURALE, FORESTALE, CACCIA E PESCA, EMIGRAZIONE
SERVIZIO POLITICHE FORESTALI, DEMANIO CIVICO ED ARMENTIZIO

DETERMINAZIONE 30.10.2013, n. DH31/926
L.R. 06.03.1980, n. 16 - Rinnovo concessione precaria di suolo tratturale per uso di colture erbacee e diritto non esclusivo all'utilizzo alla strada imbrecciata - Tratturo L'Aquila - Foggia in Comune di Pietranico (PE) - Ditta CAVICCHIA Rossella .

DIRIGENTE DEL SERVIZIO

VISTA la L.R. 06.03.1980 n. 16 concernente "Attuazione art. 66 del D.P.R. 24.07.1977 n. 616 in materia di tratturi";

VISTO l'art. 2 della legge suddetta che affida al II Dipartimento - Settore Agricoltura Foreste e Alimentazione la competenza relativa al rilascio delle concessioni, sistemazioni precarie, revoca e autorizzazioni provvisorie;

VISTA la L.R. 29.07.1986 n. 35 concernente "Tutela e utilizzazione dei beni costituenti il demanio armentizio";

VISTA la L.R. 17.11.1998 n. 134 concernente modifiche ed integrazione alla L.R. 35 del 29.07.1986 "Tutela ed utilizzazione dei beni costituenti il demanio armentizio";

VISTO il D.Lgs. 22.01.2004, n.42 - Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della L. 6 Luglio 2002, n. 137;

VISTO il DM 22 Dicembre 1983 del Ministero per i Beni e le Attività Culturali, che ha sottoposto alle norme di tutela del patrimonio culturale nazionale (già legge 1089/1939 oggi citato D. Lgs 42/2004) la storica rete dei Tratturi d'n Abruzzo;

VISTA la deliberazione di G.R. n. 694 del 10.02.1982 esecutiva ai sensi di legge, con la quale sono state recepite le disposizioni per l'adeguamento della misura dei canoni demaniali previste dal D.L. 02.10.1981 n. 546 convertito nella Legge 01.12.1981 n. 692;

VISTA la legge 03.05.1982 n. 203 e successive modifiche ed integrazioni sulla norma dei contratti agrari ai titoli Disposizioni integrative e modifiche canone dell'affitto dei fondi rustici;

VISTO il Decreto del Ministro delle Finanze del 2 marzo 1998, n. 258 "Regolamento recante norme per la rideterminazione dei canoni, proventi, diritti erariali ed indennizzi

comunque dovuti per l'utilizzazione dei beni immobili del demanio o del patrimonio disponibile dello Stato";

CONSIDERATO che con domanda presentata al predetto Settore Agricoltura tramite il S.I.P.A. di Pescara in data 26.02.2010 prot. n. 764 , la Ditta CAVICCHIA Rosella, ha chiesto il rinnovo della concessione precaria di suolo tratturale in Comune di Pietranico (PE) appartenente al Tratturo L'Aquila - Foggia, rilasciato con atto n. DH16/414 del 11.05.2005 scaduto il 31.10.2009;

VISTA la nota del S.I.P.A. di Pescara n. RA/256639 del 17.10.2013 con la quale è stata trasmessa la pratica positivamente istruita, completa di scheda tecnica istruttoria, schema di disciplinare concessione e parere favorevole della competente Soprintendenza Archeologica dell'Abruzzo reso con nota n. 7615 datata 18.10.2013;

EVIDENZIATO che la sopracitata legge 134/1998 all'art. 5, prevede che i fondi tratturali ricadenti entro i perimetri urbani o in continuità dei centri urbani e di frazioni definite da strumenti urbanistici comunali, siano trasferiti al patrimonio dei Comuni e di dover altresì prevedere che le concessioni precarie dei suoli tratturali emesse a favore dei richiedenti transiterebbero nella competenza amministrativa dei Comuni qualora i fondi di cui sopra venissero trasferiti al patrimonio dei comuni medesimi;

RITENUTO che ricorrano le condizioni per il rinnovo della concessione della durata di anni 5 (cinque), che la stessa resta subordinata all'accettazione ed all'osservanza da parte dell'interessato delle condizioni e delle disposizioni dettate dal disciplinare allegato alla nota del S.I.P.A. di Pescara n. RA/256639 del 17.10.2013, attribuendo ad essa decorrenza 01.11.2013 fermo restando l'obbligo del concessionario di corrispondere, nella misura e con le modalità indicate nel presente provvedimento, i canoni annui dovuti, pena la decadenza della presente concessione;

RITENUTO di dover procedere alla pubblicazione sul B.U.R.A. della presente Determinazione;

CONSIDERATO che l'area interessata dalla concessione di cui alla presente

Determinazione Dirigenziale è sottoposta direttamente alle norme di tutela del suddetto D. Lgs. 42/2004;

VISTO l'art. 5 comma 3° della L.R. del 14.09.1999 n. 77;

DETERMINA

1. **Il rinnovo** della concessione precaria per la durata di 5 (cinque) anni e con decorrenza dall' 01.11.2013 per uso di colture erbacee e diritto non esclusivo all'utilizzo della strada di accesso imbrecciata " a favore della Sig.ra CAVICCHIA Rossella nata a Popoli (PE) il 12.08.1973 e residente a Cugnoli (PE) in C/da Rotagiannelli 10, a corpo e non a misura e sotto l'osservanza delle condizioni di cui al successivo punto 5), della superficie di mq. 2.500 circa della zona del Tratturo L'Aquila - Foggia in Comune di Pietranico (PE) distinta sulla planimetria generale delle concessioni con il numero 1, la suddetta concessione rientrerà nelle competenze amministrative del comune qualora l'area tratturale verrà trasferita al patrimonio del medesimo (ai sensi della Legge 134/98 art. 5);
2. **l'ammontare del canone annuo** dovuto quale corrispettivo della concessione, ai sensi del D.M. 2 Marzo 1998 n. 258 e della Legge 203/82 di cui in premessa, ammonta ad euro €.148,08;
3. **le anzidette somme** dovute devono essere corrisposte dal concessionario mediante versamento sul c/c postale n. 10455673 intestato alla Regione Abruzzo - Concessioni Regionali sul Demanio Armentizio - 67100 L'AQUILA;
4. **di dare mandato** al Servizio Ispettorato Provinciale per L'Agricoltura di Pescara di notificare alla ditta concessionaria il presente provvedimento unitamente al disciplinare della concessione, allegato alla nota del S.I.P.A. medesimo n. RA/256639 del 17.10.2013, per l'espletamento di tutti gli adempimenti connessi all'osservanza ed al rispetto delle condizioni e delle disposizioni che disciplinano la concessione medesima .
5. **di dare mandato** al Servizio Ispettorato provinciale per l'Agricoltura di Pescara, in sede della notifica di cui al punto precedente, di evidenziare all'attenzione del privato concessionario che l'utilizzo dell'area di cui alla concessione risulta

direttamente soggetta a tutte le norme di salvaguardia del citato D.Lgs. 42/2004, in particolare :

- obbligo di richiesta di autorizzazione preventiva del Ministero Per i Beni e le Attività Culturali - Soprintendenza per i beni Archeologici dell'Abruzzo per opere e lavori di qualunque genere (art. 21 - 22) .
 - divieto di mutamento delle destinazione del suolo concesso, e di esecuzione di movimenti di terra di particolare entità, o eccedenti le normali lavorazioni agricole, a profondità superiore a mt. 0,50 quale che ne sia la causa o la destinazione .
 - immediata denuncia di rinvenimento nel termine di 24 ore alla Soprintendenza, anche per il tramite del Sindaco o della locale Stazione Carabinieri, in caso di ritrovamenti archeologici (art. 90)
6. **la esecutività** della presente concessione è subordinata all'accettazione ed all'osservanza delle condizioni e delle disposizioni di cui dal disciplinare allegato alla nota del S.I.P.A. di Pescara n. RA/256639 del 17.10.2013 da parte del concessionario, nonché di quelle di cui ai citati DM 22.12.1983 e D. Lgs. 42/2004;;
 7. **di pubblicare** la presente Determinazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo;
 8. **la presente determinazione** è definitiva e contro di essa è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A. ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni, sempre dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A. .

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Dott. Franco LA CIVITA

DIREZIONE POLITICHE AGRICOLE E DI SVILUPPO RURALE, FORESTALE, CACCIA E PESCA, EMIGRAZIONE
SERVIZIO POLITICHE FORESTALI E DEMANIO CIVICO ED ARMENTIZIO

DETERMINAZIONE 04.11.2013, n. DH31/929
LL.RR. 16/80, 35/86 E 134/98.
Classificazione a "Demanio Regionale - ramo bonifica" dell'area già tratturale di mq 42.660 in Chieti, al foglio 44 particella 129 e 131 ed al foglio 45, particelle 154 e 215 (con gli insistenti manufatti).

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

PREMESSO

- **che** il Consorzio di Bonifica Centro di Chieti, con propria nota prot. 6062 in data 04/08/2010, ha rappresentato che il Ministero dell'Agricoltura e delle Foreste, con provvedimento prot. n° 3963 in data 17.11.1971, autorizzò l'intero progetto proposto dal Consorzio stesso diretto a realizzare sull'area tratturale di mq 34.900 le seguenti opere: strada di bonifica, impianto delle fasce frangivento, nonché la costruzione di strutture per il deposito di materiale per la manutenzione delle opere di bonifica;
- **che** per la completa realizzazione del suddetto progetto, finanziato dalla CASMEZ con deliberazione n. 3703/PP in data 23.10.1982 ed identificato come PAC 7635 - PS n. 23/689, l'ente consortile ha poi in concreto occupato suolo tratturale per complessivi mq 42.660 in comune di Chieti al foglio 44, particelle 129 e 131 e al foglio 45, particelle 154 e 215, con le opere di seguito indicate:
 - A. mq 2.510 per realizzazione opere irrigue
 - B. mq 18.070 per costruzione strada di bonifica denominata "Tratturello" e relative pertinenze;
 - C. mq 370 per costruzione opere idrauliche;
 - D. mq 21.710 per la realizzazione del "Campo Sperimentale per l'Agricoltura" e manufatto per deposito materiali;

CONSIDERATO che il terreno di mq 42.660 interessato al Progetto 23/689 di cui in premessa, appartenente, ai sensi dell'art. 66 del DPR 616/1977 al Demanio pubblico Regionale-Ramo Tratturi-, con la realizzazione delle opere di bonifica sopra citate ha perso le caratteristiche tratturali ed ha assunto, ai sensi dell'art. 2 del R.D. 215/1933, la natura di Demanio pubblico-Ramo Bonifica e che i manufatti di bonifica ivi realizzati, finanziati dalla CASMEZ, sono anch'essi di proprietà della Regione Abruzzo in forza degli artt. 139 e 148 del DPR 06.03.1978 n. 218;

RITENUTO che occorre provvedere, nell'ambito delle competenze regionali, alla regolarizzazione amministrativa dell'intero compendio in argomento (terreno - opere di bonifica), procedendo alla classificazione

giuridica del compendio stesso-corrispondente alla sua situazione di fatto;

RITENUTO di dover procedere alla pubblicazione sul B.U.R.A. della presente determinazione;

RICHIAMATO che allo stato la natura di demanio armentizio del suolo in questione ha perso irrimediabilmente per quanto richiamato in premessa la propria classificazione originaria di demanio tratturale e che tale accertamento ai sensi della L.R. n. 77/99 è da ritenersi attribuito ad atto gestionale in quanto rilevamento dello stato di fatto;

VISTA

- la L.R. n. 16 del 6 marzo del 1980
- la L.R. n. 35 del 29 luglio 1986
- la L.R. n. 134 del 17.11.1998
- il R.D. n. 3244 del 30.12.1923
- il D.Lgs..n. 42 del 22.01.2004;

DETERMINA

1. **di procedere**, ai sensi degli artt. 1 e 2 della L.R. n. 16 del 6.3.1980, alla classificazione a "Demanio Regionale - ramo bonifica" dell'area già tratturale di mq 42.660 in Chieti, al foglio 44 particella 129 e 131 ed al foglio 45, particelle 154 e 215 (con gli insistenti manufatti) avendo l'area stessa perso le caratteristiche del demanio armentizio in quanto da oltre un trentennio vi insistono le opere pubbliche di bonifica descritte in premessa;
2. **di condizionare** la modifica della classificazione alla autorizzazione di cui all'articolo 56 del D. Lgs. n. 42 del 2004;
3. **di trasmettere** la presente determina per i successivi adempimenti di competenza al Servizio Beni immobili della Giunta Regionale;
4. **di inviare** la presente determina alla Soprintendenza per i Beni per i Beni Archeologici dell'Abruzzo del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali con sede a Chieti per l'autorizzazione di competenza;
5. **di notificare** il presente atto al Consorzio di Bonifica Centro con sede a Chieti;
6. **di pubblicare** la seguente determinazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo;

La presente determinazione e' definitiva e contro di essa e' ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni dalla data di pubblicazione sul

B.U.R.A. ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni, sempre dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Dott. Franco LA CIVITA

DIREZIONE POLITICHE AGRICOLE E DI SVILUPPO RURALE, FORESTALE, CACCIA E PESCA, EMIGRAZIONE
SERVIZIO POLITICHE FORESTALI E DEMANIO CIVICO ED ARMENTIZIO

DETERMINAZIONE 15.11.2013, n. DH31/941
L.R. n° 66/2012 recante "Norme in materia di raccolta, commercializzazione, tutela e valorizzazione dei tartufi in Abruzzo". Riconoscimento ed iscrizione all'elenco Regionale delle Associazioni Tartufigole: Associazione Tartufai "Pro-Tartufo Teramano".

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

VISTA la L.R. n° 66 del 21/12/2012 recante "Norme in materia di raccolta, commercializzazione, tutela e valorizzazione dei tartufi in Abruzzo"

VISTO che, a sensi dell'art. 13 comma 2 della L.R. in oggetto, il riconoscimento delle Associazioni di raccoglitori e produttori di tartufi avviene con provvedimento a cura del competente Servizio della Giunta Regionale;

VISTO che, a sensi dell'art. 13 della L.R. in oggetto, il Servizio competente della Giunta Regionale individua i criteri e la modalità per il riconoscimento delle Associazioni di raccoglitori di tartufi;

CONSIDERATO che, i proprietari, i titolari di aziende agricole, i raccoglitori ed i produttori a qualsiasi titolo possono costituire associazioni per la difesa del tartufo e per la razionale raccolta e commercializzazione al fine del raggiungimento degli obiettivi di cui alla L.R. n°66/2012, volti alla salvaguardia e miglioramento degli ecosistemi tartufigeni, nonché alla gestione delle tartufigole e alla valorizzazione del prodotto;

CONSIDERATO il provvedimento recante "Criteri per il riconoscimento delle associazioni tartufigole regionali" approvato con Delibera di

G.R. n° 381 del 27 maggio 2013 e pubblicata sul B.U.R.A. ordinario n° 24 del 26 giugno 2013;

RITENUTO opportuno costituire, nell'ambito del provvedimento di cui sopra, l'elenco delle Associazioni Tartufigole riconosciute per la partecipazione delle stesse alle attività di cui alla L.R. 66/2012;

CONSIDERATO che, per il 1° anno, entro 30 giorni dall'approvazione da parte della G.R. del provvedimento recante "Criteri per il riconoscimento delle associazioni tartufigole regionali", le Associazioni esistenti sul territorio regionale possono presentare domanda di riconoscimento e di iscrizione all'Elenco Regionale delle Associazioni Tartufigole, allegando la documentazione richiesta dal comma 3 dell'art.13 della Legge 66/2012;

ACQUISITA agli atti dello scrivente Servizio, da parte dell'Associazione Tartufai "Pro-Tartufo Teramano", la domanda di riconoscimento e di iscrizione all'elenco regionale delle Associazioni Tartufigole e la relativa documentazione allegata, così come disciplinato dal comma 3, art. 13 della L.R. n° 66/2012;

RITENUTO che, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 13 della L.R. n° 66/2012, nonché dall'esame della documentazione prodotta, ricorrono le condizioni per approvare il riconoscimento dell'Associazione Tartufai "Pro-Tartufo Teramano" avente sede legale in Penna S. Andrea (TE)- Val Vomano- Piazza Bernini - e l'iscrizione nell'elenco regionale delle Associazioni Tartufigole;

RITENUTO, ancora, di pubblicare integralmente il presente provvedimento sul B.U.R.A., ai sensi delle norme vigenti in materia di trasparenza;

RITENUTO, infine, di potere autorizzare, per ragioni di trasparenza e conoscibilità, la pubblicazione del presente provvedimento anche sul sito internet della Direzione Politiche Agricole e di Sviluppo RURALE, Forestale, Caccia e Pesca, Emigrazione: www.regione.abruzzo.it/agricoltura;

DATO ATTO, quindi, che il presente provvedimento non comporta oneri presenti o futuri a carico del bilancio regionale;

VISTA la L.R. 77/99;

DETERMINA

per i motivi esposti in narrativa, che qui si intendono integralmente richiamati:

- **di riconoscere l'Associazione Tartufai "Pro-Tartufo Teramano"** e di iscriverla nell'elenco regionale delle Associazioni Tartufigole;
- **che la conferma** di tale riconoscimento avviene annualmente a seguito di autocertificazione da parte del Presidente dell'Associazione richiedente, da produrre entro il 31 gennaio di ogni anno;
- **di pubblicare** la presente determinazione sul B.U.R.A. ed integralmente su internet nel sito ufficiale della Regione Abruzzo;
- **di dare atto** che la pubblicazione della presente Determinazione ha valore di notifica agli interessati.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Dott. Franco LA CIVITA

DIREZIONE POLITICHE AGRICOLE E DI
SVILUPPO RURALE, FORESTALE, CACCIA E
PESCA, EMIGRAZIONE
SERVIZIO POLITICHE FORESTALI E DEMANIO
CIVICO ED ARMENTIZIO

DETERMINAZIONE 15.11.2013, n. DH31/942
L.R. n° 66/2012 recante "Norme in materia di raccolta, commercializzazione, tutela e valorizzazione dei tartufi in Abruzzo". Riconoscimento ed iscrizione all'elenco Regionale delle Associazioni Tartufigole: Associazione Ecologica "Corvara".

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

VISTA la L.R. n° 66 del 21/12/2012 recante "Norme in materia di raccolta, commercializzazione, tutela e valorizzazione dei tartufi in Abruzzo"

VISTO che, a sensi dell'art. 13 comma 2 della L.R. in oggetto, il riconoscimento delle Associazioni di raccoglitori e produttori di tartufi avviene con provvedimento a cura del competente Servizio della Giunta Regionale;

VISTO che, a sensi dell'art. 13 della L.R. in oggetto, il Servizio competente della Giunta Regionale individua i criteri e la modalità per il riconoscimento delle Associazioni di raccoglitori di tartufi;

CONSIDERATO che, i proprietari, i titolari di aziende agricole, i raccoglitori ed i produttori a qualsiasi titolo possono costituire associazioni per la difesa del tartufo e per la razionale raccolta e commercializzazione al fine del raggiungimento degli obiettivi di cui alla L.R. n°66/2012, volti alla salvaguardia e miglioramento degli ecosistemi tartufigeni, nonché alla gestione delle tartufaie e alla valorizzazione del prodotto;

CONSIDERATO il provvedimento recante "Criteri per il riconoscimento delle associazioni tartufigole regionali" approvato con Delibera di G.R. n° 381 del 27 maggio 2013 e pubblicata sul B.U.R.A. ordinario n° 24 del 26 giugno 2013;

RITENUTO opportuno costituire, nell'ambito del provvedimento di cui sopra, l'elenco delle Associazioni Tartufigole riconosciute per la partecipazione delle stesse alle attività di cui alla L.R. 66/2012;

CONSIDERATO che, per il 1° anno, entro 30 giorni dall'approvazione da parte della G.R. del provvedimento recante "Criteri per il riconoscimento delle associazioni tartufigole regionali", le Associazioni esistenti sul territorio regionale possono presentare domanda di riconoscimento e di iscrizione all'Elenco Regionale delle Associazioni Tartufigole, allegando la documentazione richiesta dal comma 3 dell'art.13 della Legge 66/2012;

ACQUISITA agli atti dello scrivente Servizio, da parte dell'Associazione Ecologica "Corvara", la domanda di riconoscimento e di iscrizione all'elenco regionale delle Associazioni Tartufigole e la relativa documentazione allegata, così come disciplinato dal comma 3, art. 13 della L.R. n° 66/2012;

RITENUTO che, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 13 della L.R. n° 66/2012, nonché dall'esame della documentazione prodotta, ricorrono le condizioni per approvare il riconoscimento dell'Associazione Ecologica "Corvara" avente sede legale in Torrebruna in

via Aia Dionda 6, e l'iscrizione nell'elenco regionale delle Associazioni Tartufigole;

RITENUTO, ancora, di pubblicare integralmente il presente provvedimento sul B.U.R.A., ai sensi delle norme vigenti in materia di trasparenza;

RITENUTO, infine, di potere autorizzare, per ragioni di trasparenza e conoscibilità, la pubblicazione del presente provvedimento anche sul sito internet della Direzione Politiche Agricole e di Sviluppo Rurale, Forestale, Caccia e Pesca, Emigrazione: www.regione.abruzzo.it/agricoltura;

DATO ATTO, quindi, che il presente provvedimento non comporta oneri presenti o futuri a carico del bilancio regionale;

VISTA la L.R. 77/99;

DETERMINA

per i motivi esposti in narrativa, che qui si intendono integralmente richiamati:

- **di riconoscere l'Associazione Ecologica "Corvara"** e di iscriverla nell'elenco regionale delle Associazioni Tartufigole;
- **che la conferma** di tale riconoscimento avviene annualmente a seguito di autocertificazione da parte del Presidente dell'Associazione richiedente, da produrre entro il 31 gennaio di ogni anno;
- **di pubblicare** la presente determinazione sul B.U.R.A. ed integralmente su internet nel sito ufficiale della Regione Abruzzo;
- **di dare atto** che la pubblicazione della presente Determinazione ha valore di notifica agli interessati.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Dott. Franco LA CIVITA

DIREZIONE POLITICHE AGRICOLE E DI
SVILUPPO RURALE, FORESTALE, CACCIA E
PESCA, EMIGRAZIONE
SERVIZIO POLITICHE FORESTALI E DEMANIO
CIVICO ED ARMENTIZIO

DETERMINAZIONE 15.11.2013, n. DH31/943
L.R. 06.03.1980, n. 16 - Rinnovo concessione precaria di suolo tratturale per uso di fabbricato civile abitazione, rimessa

agricola, stalle e seminativo - Tratturo Lanciano - Cupello in Comune di Scerni (CH) - Ditta OTTAVIANO Gabriella.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

VISTA la L.R. 06.03.1980 n. 16 concernente "Attuazione art. 66 del D.P.R. 24.07.1977 n. 616 in materia di tratturi";

VISTO l'art. 2 della legge suddetta che affida al II Dipartimento - Settore Agricoltura Foreste e Alimentazione la competenza relativa al rilascio delle concessioni, sistemazioni precarie, revoca e autorizzazioni provvisorie;

VISTA la L.R. 29.07.1986 n. 35 concernente "Tutela e utilizzazione dei beni costituenti il demanio armentizio";

VISTA la L.R. 17.11.1998 n. 134 concernente modifiche ed integrazione alla L.R. 35 del 29.07.1986 "Tutela ed utilizzazione dei beni costituenti il demanio armentizio";

VISTO il D.Lgs. 22.01.2004, n.42 - Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della L. 6 Luglio 2002, n. 137;

VISTO il DM 22 Dicembre 1983 del Ministero per i Beni e le Attività Culturali, che ha sottoposto alle norme di tutela del patrimonio culturale nazionale (già legge 1089/1939 oggi citato D. Lgs 42/2004) la storica rete dei Tratturi d'n Abruzzo;

VISTA la deliberazione di G.R. n. 694 del 10.02.1982 esecutiva ai sensi di legge, con la quale sono state recepite le disposizioni per l'adeguamento della misura dei canoni demaniali previste dal D.L. 02.10.1981 n. 546 convertito nella Legge 01.12.1981 n. 692;

VISTA la legge 03.05.1982 n. 203 e successive modifiche ed integrazioni sulla norma dei contratti agrari ai titoli Disposizioni integrative e modifiche canone dell'affitto dei fondi rustici;

VISTO il Decreto del Ministro delle Finanze del 2 marzo 1998, n. 258 "Regolamento recante norme per la rideterminazione dei canoni, proventi, diritti erariali ed indennizzi comunque dovuti per l'utilizzazione dei beni immobili del demanio o del patrimonio disponibile dello Stato";

CONSIDERATO che con domanda presentata al predetto Settore Agricoltura tramite l'UTA di Vasto (CH) in data 09.10.2013 prot. n. RA/247596, la Ditta OTTAVIANO Gabriella, ha chiesto il rinnovo della concessione precaria di suolo tratturale in Comune di Scerni (CH) appartenente al Tratturo Lanciano - Cupello, rilasciato con atto n. DH16/146 del 19.02.2009 scaduto il 31.10.2013;

VISTA la nota dell'UTA di Vasto (CH) prot. n. RA/250037 del 09.10.2013 con la quale è stata trasmessa la pratica positivamente istruita, completa di scheda tecnica istruttoria, schema di disciplinare concessione e parere favorevole della competente Soprintendenza Archeologica dell'Abruzzo reso con nota n. 210 datata 14.02.1998;

EVIDENZIATO che la sopracitata legge 134/1998 all'art. 5, prevede che i fondi tratturali ricadenti entro i perimetri urbani o in continuità dei centri urbani e di frazioni definite da strumenti urbanistici comunali, siano trasferiti al patrimonio dei Comuni e di dover altresì prevedere che le concessioni precarie dei suoli tratturali emesse a favore dei richiedenti transiterebbero nella competenza amministrativa dei Comuni qualora i fondi di cui sopra venissero trasferiti al patrimonio dei comuni medesimi;

RITENUTO che ricorrano le condizioni per il rinnovo della concessione della durata di anni 5 (cinque), che la stessa resta subordinata all'accettazione ed all'osservanza da parte dell'interessato delle condizioni e delle disposizioni dettate dal disciplinare allegato alla nota dell'UTA di Vasto (CH) n. RA/250037 del 09.10.2013, attribuendo ad essa decorrenza 01.11.2013 fermo restando l'obbligo del concessionario di corrispondere, nella misura e con le modalità indicate nel presente provvedimento, i canoni annui dovuti, pena la decadenza della presente concessione;

RITENUTO di dover procedere alla pubblicazione sul B.U.R.A. della presente Determinazione;

CONSIDERATO che l'area interessata dalla concessione di cui alla presente Determinazione Dirigenziale è sottoposta direttamente alle norme di tutela del suddetto D. Lgs. 42/2004;

VISTO l'art. 5 comma 3° della L.R. del 14.09.1999 n. 77;

DETERMINA

1. **Il rinnovo** della concessione precaria per la durata di 5 (cinque) anni e con decorrenza dall'01.11.2013 per uso di fabbricato civile abitazione, rimessa agricola, stalle e seminativo " a favore della Sig.ra OTTAVIANO Gabriella nata il 09.08.1974 e residente a Scerni (CH) in Via San Giacomo 19, a corpo e non a misura e sotto l'osservanza delle condizioni di cui al successivo punto 5), della superficie di mq. 550 circa della zona del Tratturo Lanciano - Cupello in Comune di Scerni (CH) distinta sulla planimetria generale delle concessioni con il numero 76, la suddetta concessione rientrerà nelle competenze amministrative del comune qualora l'area tratturale verrà trasferita al patrimonio del medesimo (ai sensi della Legge 134/98 art. 5);
2. **l'ammontare del canone annuo** dovuto quale corrispettivo della concessione, ai sensi D.M. 2 Marzo 1998 n. 258 e della Legge 203/82 di cui in premessa, ammonta ad euro €. 129,00;
3. **le anzidette somme** dovute devono essere corrisposte dal concessionario mediante versamento sul c/c postale n. 10455673 intestato alla Regione Abruzzo - Concessioni Regionali sul Demanio Armentizio - 67100 L'AQUILA;
4. **di dare mandato** al Servizio Ispettorato Provinciale per l'Agricoltura di Chieti di notificare alla ditta concessionaria il presente provvedimento unitamente al disciplinare della concessione, allegato alla nota dell'UTA di Vasto (CH) n. RA/250037 del 09.10.2013, per l'espletamento di tutti gli adempimenti connessi all'osservanza ed al rispetto delle condizioni e delle disposizioni che disciplinano la concessione medesima.
5. **di dare mandato** al Servizio Ispettorato provinciale per l'Agricoltura di Chieti, in sede della notifica di cui al punto precedente, di evidenziare all'attenzione del privato concessionario che l'utilizzo dell'area di cui alla concessione risulta direttamente soggetta a tutte le norme di salvaguardia del citato D.Lgs. 42/2004, in particolare :
 - obbligo di richiesta di autorizzazione preventiva del Ministero Per i Beni e le

Attività Culturali – Soprintendenza per i beni Archeologici dell'Abruzzo per opere e lavori di qualunque genere (art. 21 – 22).

- divieto di mutamento delle destinazione del suolo concesso, e di esecuzione di movimenti di terra di particolare entità, o eccedenti le normali lavorazioni agricole, a profondità superiore a mt. 0,50 quale che ne sia la causa o la destinazione .
 - immediata denuncia di rinvenimento nel termine di 24 ore alla Soprintendenza, anche per il tramite del Sindaco o della locale Stazione Carabinieri, in caso di ritrovamenti archeologici (art. 90)
6. **la esecutività della presente** concessione è subordinata all'accettazione ed all'osservanza delle condizioni e delle disposizioni di cui dal disciplinare allegato alla nota dell'UTA di Vasto (CH) n. 250037 del 09.10.2013 da parte del concessionario, nonché di quelle di cui ai citati DM 22.12.1983 e D. Lgs. 42/2004;
7. **di pubblicare** la presente Determinazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo;
8. **la presente determinazione** è definitiva e contro di essa è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A. ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni, sempre dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A. .

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Dott. Franco LA CIVITA

DIREZIONE POLITICHE AGRICOLE E DI SVILUPPO RURALE, FORESTALE, CACCIA E PESCA, EMIGRAZIONE
SERVIZIO POLITICHE FORESTALI E DEMANIO CIVICO ED ARMENTIZIO

DETERMINAZIONE 15.11.2013, n. DH31/944
L.R. 06.03.1980, n. 16 - Rinnovo concessione precaria di suolo tratturale per uso di vigneto - Tratturo L'Aquila - Foggia in Comune di Vasto (CH) - Ditta VITTORINI Fernando.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

VISTA la L.R. 06.03.1980 n. 16 concernente "Attuazione art. 66 del D.P.R. 24.07.1977 n. 616 in materia di tratturi";

VISTO l'art. 2 della legge suddetta che affida al Il Dipartimento – Settore Agricoltura Foreste e Alimentazione la competenza relativa al rilascio delle concessioni, sistemazioni precarie, revoca e autorizzazioni provvisorie;

VISTA la L.R. 29.07.1986 n. 35 concernente "Tutela e utilizzazione dei beni costituenti il demanio armentizio";

VISTA la L.R. 17.11.1998 n. 134 concernente modifiche ed integrazione alla L.R. 35 del 29.07.1986 "Tutela ed utilizzazione dei beni costituenti il demanio armentizio";

VISTO il D.Lgs. 22.01.2004, n.42 – Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della L. 6 Luglio 2002, n. 137;

VISTO il DM 22 Dicembre 1983 del Ministero per i Beni e le Attività Culturali, che ha sottoposto alle norme di tutela del patrimonio culturale nazionale (già legge 1089/1939 oggi citato D. Lgs 42/2004) la storica rete dei Tratturi d'n Abruzzo;

VISTA la deliberazione di G.R. n. 694 del 10.02.1982 esecutiva ai sensi di legge, con la quale sono state recepite le disposizioni per l'adeguamento della misura dei canoni demaniali previste dal D.L. 02.10.1981 n. 546 convertito nella Legge 01.12.1981 n. 692;

VISTA la legge 03.05.1982 n. 203 e successive modifiche ed integrazioni sulla norma dei contratti agrari ai titoli Disposizioni integrative e modifiche canone dell'affitto dei fondi rustici;

VISTO il Decreto del Ministro delle Finanze del 2 marzo 1998, n. 258 "Regolamento recante norme per la rideterminazione dei canoni, proventi, diritti erariali ed indennizzi comunque dovuti per l'utilizzazione dei beni immobili del demanio o del patrimonio disponibile dello Stato";

CONSIDERATO che con domanda presentata al predetto Settore Agricoltura tramite l'UTA di Vasto (CH) in data 19.09.2013 prot. n. RA/230650 , la Ditta VITTORINI Fernando , ha chiesto il rinnovo della concessione precaria di suolo tratturale in Comune di Vasto (CH) appartenente al Tratturo L'Aquila - Foggia, rilasciato con atto n. DH16/240 del 10.05.2006 scaduto il 31.10.2010;

VISTA la nota dell'UTA di Vasto (CH) prot. n. RA/235014 del 24.09.2013 con la quale è stata trasmessa la pratica positivamente istruita, completa di scheda tecnica istruttoria, schema di disciplinare concessione e parere favorevole della competente Soprintendenza Archeologica dell'Abruzzo reso con nota n. 3265 datata 03.12.1984;

EVIDENZIATO che la sopracitata legge 134/1998 all'art. 5, prevede che i fondi tratturali ricadenti entro i perimetri urbani o in continuità dei centri urbani e di frazioni definite da strumenti urbanistici comunali, siano trasferiti al patrimonio dei Comuni e di dover altresì prevedere che le concessioni precarie dei suoli tratturali emesse a favore dei richiedenti transiterebbero nella competenza amministrativa dei Comuni qualora i fondi di cui sopra venissero trasferiti al patrimonio dei comuni medesimi;

RITENUTO che ricorrano le condizioni per il rinnovo della concessione della durata di anni 5 (cinque), che la stessa resta subordinata all'accettazione ed all'osservanza da parte dell'interessato delle condizioni e delle disposizioni dettate dal disciplinare allegato alla nota dell'UTA di Vasto (CH) n. RA/235014 del 24.09.2013, attribuendo ad essa decorrenza 01.11.2013 fermo restando l'obbligo del concessionario di corrispondere, nella misura e con le modalità indicate nel presente provvedimento, i canoni annui dovuti, pena la decadenza della presente concessione;

RITENUTO di dover procedere alla pubblicazione sul B.U.R.A. della presente Determinazione;

CONSIDERATO che l'area interessata dalla concessione di cui alla presente Determinazione Dirigenziale è sottoposta direttamente alle norme di tutela del suddetto D. Lgs. 42/2004;

VISTO l'art. 5 comma 3° della L.R. del 14.09.1999 n. 77;

DETERMINA

1. **Il rinnovo** della concessione precaria per la durata di 5 (cinque) anni e con decorrenza dall' 01.11.2013 per uso di vigneto " a favore del Sig. VITTORINI Fernando nato il

02.09.1977 e residente a Vasto (CH) in Via Colle S. Giacomo 8 , a corpo e non a misura e sotto l'osservanza delle condizioni di cui al successivo punto 5), della superficie di mq. 2.300 circa della zona del Tratturo L'Aquila - Foggia in Comune di Vasto (CH) distinta sulla planimetria generale delle concessioni con il numero 92 , la suddetta concessione rientrerà nelle competenze amministrative del comune qualora l'area tratturale verrà trasferita al patrimonio del medesimo (ai sensi della Legge 134/98 art. 5);

2. **l'ammontare del canone annuo** dovuto quale corrispettivo della concessione, ai sensi della Legge 203/82 di cui in premessa, ammonta ad euro €. 39,00;
3. **le anzidette somme** dovute devono essere corrisposte dal concessionario mediante versamento sul c/c postale n. 10455673 intestato alla Regione Abruzzo - Concessioni Regionali sul Demanio Armentizio - 67100 L'AQUILA;
4. **di dare mandato** al Servizio Ispettorato Provinciale per l'Agricoltura di Chieti di notificare alla ditta concessionaria il presente provvedimento unitamente al disciplinare della concessione, allegato alla nota dell'UTA di Vasto (CH) n. RA/235014 del 24.09.2013, per l'espletamento di tutti gli adempimenti connessi all'osservanza ed al rispetto delle condizioni e delle disposizioni che disciplinano la concessione medesima .
5. **di dare mandato** al Servizio Ispettorato provinciale per l'Agricoltura di Chieti , in sede della notifica di cui al punto precedente, di evidenziare all'attenzione del privato concessionario che l'utilizzo dell'area di cui alla concessione risulta direttamente soggetta a tutte le norme di salvaguardia del citato D.Lgs. 42/2004, in particolare :
 - obbligo di richiesta di autorizzazione preventiva del Ministero Per i Beni e le Attività Culturali - Soprintendenza per i beni Archeologici dell'Abruzzo per opere e lavori di qualunque genere (art. 21 - 22) .
 - divieto di mutamento delle destinazione del suolo concesso, e di esecuzione di movimenti di terra di particolare entità, o eccedenti le normali lavorazioni agricole, a profondità superiore a mt. 0,50 quale che ne sia la causa o la destinazione .

- immediata denuncia di rinvenimento nel termine di 24 ore alla Soprintendenza, anche per il tramite del Sindaco o della locale Stazione Carabinieri, in caso di ritrovamenti archeologici (art. 90)
- 6. **la esecutività** della presente concessione è subordinata all'accettazione ed all'osservanza delle condizioni e delle disposizioni di cui dal disciplinare allegato alla nota dell'UTA di Vasto (CH) n. 235014 del 24.09.2013 da parte del concessionario, nonché di quelle di cui ai citati DM 22.12.1983 e D. Lgs. 42/2004;;
- 7. **di pubblicare** la presente Determinazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo;
- 8. **la presente determinazione** è definitiva e contro di essa è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A. ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni, sempre dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A. ..

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Dott. Franco LA CIVITA

DIREZIONE POLITICHE AGRICOLE E DI SVILUPPO RURALE, FORESTALE, CACCIA E PESCA, EMIGRAZIONE
SERVIZIO POLITICHE FORESTALI E DEMANIO CIVICO ED ARMENTIZIO

DETERMINAZIONE 15.11.2013, n. DH31/945
L.R. 06.03.1980, n. 16 - Rinnovo concessione precaria di suolo tratturale per uso di vigneto, uliveto e diritto non esclusivo all'utilizzo dell'accesso su terreno battuto - Tratturo L'Aquila - Foggia in Comune di Vasto (CH) - Ditta BUCCIARELLI Pio.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

VISTA la L.R. 06.03.1980 n. 16 concernente "Attuazione art. 66 del D.P.R. 24.07.1977 n. 616 in materia di tratturi";

VISTO l'art. 2 della legge suddetta che affida al II Dipartimento - Settore Agricoltura Foreste e Alimentazione la competenza relativa al rilascio delle concessioni, sistemazioni precarie, revoca e autorizzazioni provvisorie;

VISTA la L.R. 29.07.1986 n. 35 concernente "Tutela e utilizzazione dei beni costituenti il demanio armentizio";

VISTA la L.R. 17.11.1998 n. 134 concernente modifiche ed integrazione alla L.R. 35 del 29.07.1986 "Tutela ed utilizzazione dei beni costituenti il demanio armentizio";

VISTO il D.Lgs. 22.01.2004, n.42 - Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della L. 6 Luglio 2002, n. 137;

VISTO il DM 22 Dicembre 1983 del Ministero per i Beni e le Attività Culturali, che ha sottoposto alle norme di tutela del patrimonio culturale nazionale (già legge 1089/1939 oggi citato D. Lgs 42/2004) la storica rete dei Tratturi d'n Abruzzo;

VISTA la deliberazione di G.R. n. 694 del 10.02.1982 esecutiva ai sensi di legge, con la quale sono state recepite le disposizioni per l'adeguamento della misura dei canoni demaniali previste dal D.L. 02.10.1981 n. 546 convertito nella Legge 01.12.1981 n. 692;

VISTA la legge 03.05.1982 n. 203 e successive modifiche ed integrazioni sulla norma dei contratti agrari ai titoli Disposizioni integrative e modifiche canone dell'affitto dei fondi rustici;

VISTO il Decreto del Ministro delle Finanze del 2 marzo 1998, n. 258 "Regolamento recante norme per la rideterminazione dei canoni, proventi, diritti erariali ed indennizzi comunque dovuti per l'utilizzazione dei beni immobili del demanio o del patrimonio disponibile dello Stato";

CONSIDERATO che con domanda presentata al predetto Settore Agricoltura tramite l'UTA di Vasto (CH) in data 19.08.2013 prot. n. RA/206874 , la Ditta BUCCIARELLI Pio , ha chiesto il rinnovo della concessione precaria di suolo tratturale in Comune di Vasto (CH) appartenente al Tratturo L'Aquila - Foggia, rilasciato con atto n. 65 del 11.02.2003 scaduto il 31.10.2007;

VISTA la nota dell'UTA di Vasto (CH) prot. n. RA/209714 del 22.08.2013 con la quale è stata trasmessa la pratica positivamente istruita, completa di scheda tecnica istruttoria, schema di disciplinare concessione e parere favorevole della competente Soprintendenza Archeologica

dell'Abruzzo reso con nota n. 3265 datata 03.12.1984;

EVIDENZIATO che la sopracitata legge 134/1998 all'art. 5, prevede che i fondi tratturali ricadenti entro i perimetri urbani o in continuità dei centri urbani e di frazioni definite da strumenti urbanistici comunali, siano trasferiti al patrimonio dei Comuni e di dover altresì prevedere che le concessioni precarie dei suoli tratturali emesse a favore dei richiedenti transiterebbero nella competenza amministrativa dei Comuni qualora i fondi di cui sopra venissero trasferiti al patrimonio dei comuni medesimi;

RITENUTO che ricorrano le condizioni per il rinnovo della concessione della durata di anni 5 (cinque), che la stessa resta subordinata all'accettazione ed all'osservanza da parte dell'interessato delle condizioni e delle disposizioni dettate dal disciplinare allegato alla nota dell'UTA di Vasto (CH) n. RA/209714 del 22.08.2013, attribuendo ad essa decorrenza 01.11.2013 fermo restando l'obbligo del concessionario di corrispondere, nella misura e con le modalità indicate nel presente provvedimento, i canoni annui dovuti, pena la decadenza della presente concessione;

RITENUTO di dover procedere alla pubblicazione sul B.U.R.A. della presente Determinazione;

CONSIDERATO che l'area interessata dalla concessione di cui alla presente Determinazione Dirigenziale è sottoposta direttamente alle norme di tutela del suddetto D. Lgs. 42/2004;

VISTO l'art. 5 comma 3° della L.R. del 14.09.1999 n. 77;

DETERMINA

1. **Il rinnovo** della concessione precaria per la durata di 5 (cinque) anni e con decorrenza dall'01.11.2013 per uso di vigneto, uliveto e diritto non esclusivo all'utilizzo dell'accesso su terreno battuto " a favore del Sig. BUCCIARELLI Pio nato il 20.10.1956 e residente a Vasto (CH) in Via Gissi 7, a corpo e non a misura e sotto l'osservanza delle condizioni di cui al successivo punto 5), della superficie di mq. 13.070 circa delle zone del Tratturo L'Aquila - Foggia in

Comune di Vasto (CH) distinte sulla planimetria generale delle concessioni con i numeri 42 e 48 , la suddetta concessione rientrerà nelle competenze amministrative del comune qualora l'area tratturale verrà trasferita al patrimonio del medesimo (ai sensi della Legge 134/98 art. 5);

2. **l'ammontare del canone annuo** dovuto quale corrispettivo della concessione, ai sensi D.M. 2 Marzo 1998 n. 258 e della Legge 203/82 di cui in premessa, ammonta ad euro €. 212,00;
3. **le anzidette somme** dovute devono essere corrisposte dal concessionario mediante versamento sul c/c postale n. 10455673 intestato alla Regione Abruzzo - Concessioni Regionali sul Demanio Armentizio - 67100 L'AQUILA;
4. **di dare mandato** al Servizio Ispettorato Provinciale per L'Agricoltura di Chieti di notificare alla ditta concessionaria il presente provvedimento unitamente al disciplinare della concessione, allegato alla nota dell'UTA di Vasto (CH) n. RA/209714 del 22.08.2013, per l'espletamento di tutti gli adempimenti connessi all'osservanza ed al rispetto delle condizioni e delle disposizioni che disciplinano la concessione medesima .
5. **di dare mandato** al Servizio Ispettorato provinciale per l'Agricoltura di Chieti , in sede della notifica di cui al punto precedente, di evidenziare all'attenzione del privato concessionario che l'utilizzo dell'area di cui alla concessione risulta direttamente soggetta a tutte le norme di salvaguardia del citato D.Lgs. 42/2004, in particolare :
 - obbligo di richiesta di autorizzazione preventiva del Ministero Per i Beni e le Attività Culturali - Soprintendenza per i beni Archeologici dell'Abruzzo per opere e lavori di qualunque genere (art. 21 - 22) .
 - divieto di mutamento delle destinazione del suolo concesso, e di esecuzione di movimenti di terra di particolare entità, o eccedenti le normali lavorazioni agricole, a profondità superiore a mt. 0,50 quale che ne sia la causa o la destinazione .
 - immediata denuncia di rinvenimento nel termine di 24 ore alla Soprintendenza, anche per il tramite del Sindaco o della locale Stazione Carabinieri, in caso di ritrovamenti archeologici (art. 90)

6. **la esecutività** della presente concessione è subordinata all'accettazione ed all'osservanza delle condizioni e delle disposizioni di cui dal disciplinare allegato alla nota dell'UTA di Vasto (CH) n. 209714 del 22.08.2013 da parte del concessionario, nonché di quelle di cui ai citati DM 22.12.1983 e D. Lgs. 42/2004;;
7. **di pubblicare** la presente Determinazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo;
8. **la presente determinazione** è definitiva e contro di essa è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A. ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni, sempre dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A. . .

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Dott. Franco LA CIVITA

DIREZIONE POLITICHE AGRICOLE E DI
SVILUPPO RURALE, FORESTALE, CACCIA E
PESCA, EMIGRAZIONE
SERVIZIO POLITICHE FORESTALI E DEMANIO
CIVICO ED ARMENTIZIO

DETERMINAZIONE 15.11.2013, n. DH31/946
L.R. 06.03.1980, n. 16 - Rinnovo concessione precaria di suolo tratturale per uso di seminativo - Tratturo Centurelle - Montesecco in Comune di Cupello (CH) - Ditta TRAVAGLINI Lucia .

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

VISTA la L.R. 06.03.1980 n. 16 concernente "Attuazione art. 66 del D.P.R. 24.07.1977 n. 616 in materia di tratturi";

VISTO l'art. 2 della legge suddetta che affida al II Dipartimento - Settore Agricoltura Foreste e Alimentazione la competenza relativa al rilascio delle concessioni, sistemazioni precarie, revoca e autorizzazioni provvisorie;

VISTA la L.R. 29.07.1986 n. 35 concernente "Tutela e utilizzazione dei beni costituenti il demanio armentizio";

VISTA la L.R. 17.11.1998 n. 134 concernente modifiche ed integrazione alla L.R. 35 del 29.07.1986 "Tutela ed utilizzazione dei beni costituenti il demanio armentizio";

VISTO il D.Lgs. 22.01.2004, n.42 - Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della L. 6 Luglio 2002, n. 137;

VISTO il DM 22 Dicembre 1983 del Ministero per i Beni e le Attività Culturali, che ha sottoposto alle norme di tutela del patrimonio culturale nazionale (già legge 1089/1939 oggi citato D. Lgs 42/2004) la storica rete dei Tratturi d'n Abruzzo;

VISTA la deliberazione di G.R. n. 694 del 10.02.1982 esecutiva ai sensi di legge, con la quale sono state recepite le disposizioni per l'adeguamento della misura dei canoni demaniali previste dal D.L. 02.10.1981 n. 546 convertito nella Legge 01.12.1981 n. 692;

VISTA la legge 03.05.1982 n. 203 e successive modifiche ed integrazioni sulla norma dei contratti agrari ai titoli Disposizioni integrative e modifiche canone dell'affitto dei fondi rustici;

VISTO il Decreto del Ministro delle Finanze del 2 marzo 1998, n. 258 "Regolamento recante norme per la rideterminazione dei canoni, proventi, diritti erariali ed indennizzi comunque dovuti per l'utilizzazione dei beni immobili del demanio o del patrimonio disponibile dello Stato";

CONSIDERATO che con domanda presentata al predetto Settore Agricoltura tramite l'UTA di Vasto (CH) in data 23.07.2013 prot. n. RA/187554 , la Ditta TRAVAGLINI Lucia , ha chiesto il rinnovo della concessione precaria di suolo tratturale in Comune di Cupello (CH) appartenente al Tratturo Centurelle - Montesecco, rilasciato con atto n. DH7/592 del 22.07.2009 scaduto il 31.10.2013;

VISTA la nota del S.I.P.A. di Chieti n. RA/207085 del 20.08.2013 con la quale è stata trasmessa la pratica positivamente istruita, completa di scheda tecnica istruttoria, schema di disciplinare concessione e parere favorevole della competente Soprintendenza Archeologica dell'Abruzzo reso con nota n. 3265 datata 03.12.1984;

EVIDENZIATO che la sopracitata legge 134/1998 all'art. 5, prevede che i fondi tratturali ricadenti entro i perimetri urbani o in continuità dei centri urbani e di frazioni definite da strumenti urbanistici comunali, siano trasferiti al patrimonio dei Comuni e di

dover altresì prevedere che le concessioni precarie dei suoli tratturali emesse a favore dei richiedenti transiterebbero nella competenza amministrativa dei Comuni qualora i fondi di cui sopra venissero trasferiti al patrimonio dei comuni medesimi;

RITENUTO che ricorrano le condizioni per il rinnovo della concessione della durata di anni 5 (cinque), che la stessa resta subordinata all'accettazione ed all'osservanza da parte dell'interessato delle condizioni e delle disposizioni dettate dal disciplinare allegato alla nota del S.I.P.A. di Chieti n. RA/207085 del 20.08.2013, attribuendo ad essa decorrenza 01.11.2013 fermo restando l'obbligo del concessionario di corrispondere, nella misura e con le modalità indicate nel presente provvedimento, i canoni annui dovuti, pena la decadenza della presente concessione;

RITENUTO di dover procedere alla pubblicazione sul B.U.R.A. della presente Determinazione;

CONSIDERATO che l'area interessata dalla concessione di cui alla presente Determinazione Dirigenziale è sottoposta direttamente alle norme di tutela del suddetto D. Lgs. 42/2004;

VISTO l'art. 5 comma 3° della L.R. del 14.09.1999 n. 77;

DETERMINA

- 1) **Il rinnovo** della concessione precaria per la durata di 5 (cinque) anni e con decorrenza dall' 01.11.2013 per uso di seminativo " a favore del Sig. TRAVAGLINI Lucia nata il 08.08.1950 e residente a Cupello (CH) in C/da Montalfano 8/c , a corpo e non a misura e sotto l'osservanza delle condizioni di cui al successivo punto 5), della superficie di mq. 230 circa della zona del Tratturo Centurelle - Montesecco in Comune di Cupello (CH) distinta sulla planimetria generale delle concessioni con il numero Fig. 31 p.lla 28 , la suddetta concessione rientrerà nelle competenze amministrative del comune qualora l'area tratturale verrà trasferita al patrimonio del medesimo (ai sensi della Legge 134/98 art. 5);
- 2) **l'ammontare del canone annuo** dovuto quale corrispettivo della concessione, ai

sensi della Legge 203/82 di cui in premessa, ammonta ad euro €. 5,16;

- 3) **le anzidette somme** dovute devono essere corrisposte dal concessionario mediante versamento sul c/c postale n. 10455673 intestato alla Regione Abruzzo - Concessioni Regionali sul Demanio Armentizio - 67100 L'AQUILA;
- 4) **di dare mandato** al Servizio Ispettorato Provinciale per L'Agricoltura di Chieti di notificare alla ditta concessionaria il presente provvedimento unitamente al disciplinare della concessione, allegato alla nota del S.I.P.A. medesimo n. RA/207085 del 20.08.2013, per l'espletamento di tutti gli adempimenti connessi all'osservanza ed al rispetto delle condizioni e delle disposizioni che disciplinano la concessione medesima .
- 5) **di dare mandato** al Servizio Ispettorato provinciale per l'Agricoltura di Chieti , in sede della notifica di cui al punto precedente, di evidenziare all'attenzione del privato concessionario che l'utilizzo dell'area di cui alla concessione risulta direttamente soggetta a tutte le norme di salvaguardia del citato D.Lgs. 42/2004, in particolare :
 - obbligo di richiesta di autorizzazione preventiva del Ministero Per i Beni e le Attività Culturali - Soprintendenza per i beni Archeologici dell'Abruzzo per opere e lavori di qualunque genere (art. 21 - 22) .
 - divieto di mutamento delle destinazione del suolo concesso, e di esecuzione di movimenti di terra di particolare entità, o eccedenti le normali lavorazioni agricole, a profondità superiore a mt. 0,50 quale che ne sia la causa o la destinazione .
 - immediata denuncia di rinvenimento nel termine di 24 ore alla Soprintendenza, anche per il tramite del Sindaco o della locale Stazione Carabinieri, in caso di ritrovamenti archeologici (art. 90)
- 6) **la esecutività** della presente concessione è subordinata all'accettazione ed all'osservanza delle condizioni e delle disposizioni di cui dal disciplinare allegato alla nota del S.I.P.A. di Chieti n. 207085 del 20.08.2013 da parte del concessionario, nonché di quelle di cui ai citati DM 22.12.1983 e D. Lgs. 42/2004;;
- 7) **di pubblicare** la presente Determinazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo;

8) **la presente determinazione** è definitiva e contro di essa è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A. ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni, sempre dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A. ..

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Dott. Franco LA CIVITA

DIREZIONE POLITICHE AGRICOLE E DI
SVILUPPO RURALE, FORESTALE, CACCIA E
PESCA, EMIGRAZIONE
SERVIZIO POLITICHE FORESTALI E DEMANIO
CIVICO ED ARMENTIZIO

DETERMINAZIONE 15.11.2013, n. DH31/947
**L.R. 06.03.1980, n. 16 - Rinnovo
concessione precaria di suolo tratturale per
uso di frutteto - Tratturo L'Aquila - Foggia
in Comune di Vasto (CH) - Ditta CELENZA
Francesco.**

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

VISTA la L.R. 06.03.1980 n. 16 concernente
"Attuazione art. 66 del D.P.R. 24.07.1977 n. 616
in materia di tratturi";

VISTO l'art. 2 della legge suddetta che affida al
II Dipartimento - Settore Agricoltura Foreste e
Alimentazione la competenza relativa al
rilascio delle concessioni, sistemazioni
precarie, revoca e autorizzazioni provvisorie;

VISTA la L.R. 29.07.1986 n. 35 concernente
"Tutela e utilizzazione dei beni costituenti il
demanio armentizio";

VISTA la L.R. 17.11.1998 n. 134 concernente
modifiche ed integrazione alla L.R. 35 del
29.07.1986 "Tutela ed utilizzazione dei beni
costituenti il demanio armentizio";

VISTO il D.Lgs. 22.01.2004, n.42 - Codice dei
beni culturali e del paesaggio, ai sensi
dell'articolo 10 della L. 6 Luglio 2002, n. 137;

VISTO il DM 22 Dicembre 1983 del Ministero
per i Beni e le Attività Culturali, che ha
sottoposto alle norme di tutela del patrimonio
culturale nazionale (già legge 1089/1939 oggi
citato D. Lgs 42/2004) la storica rete dei
Tratturi d'n Abruzzo;

VISTA la deliberazione di G.R. n. 694 del
10.02.1982 esecutiva ai sensi di legge, con la
quale sono state recepite le disposizioni per
l'adeguamento della misura dei canoni
demaniali previste dal D.L. 02.10.1981 n. 546
convertito nella Legge 01.12.1981 n. 692;

VISTA la legge 03.05.1982 n. 203 e successive
modifiche ed integrazioni sulla norma dei
contratti agrari ai titoli Disposizioni integrative
e modifiche canone dell'affitto dei fondi rustici;

VISTO il Decreto del Ministro delle Finanze del
2 marzo 1998, n. 258 "Regolamento recante
norme per la rideterminazione dei canoni,
proventi, diritti erariali ed indennizzi
comunque dovuti per l'utilizzazione dei beni
immobili del demanio o del patrimonio
disponibile dello Stato";

CONSIDERATO che con domanda presentata al
predetto Settore Agricoltura tramite l'UTA di
Vasto (CH) in data 16.08.2013 prot. n.
RA/206386 , la Ditta CELENZA Francesco , ha
chiesto il rinnovo della concessione precaria di
suolo tratturale in Comune di Vasto (CH)
appartenente al Tratturo L'Aquila - Foggia,
rilasciato con atto n. DH16/146 del 13.03.2003
scaduto il 31.10.2007;

VISTA la nota del S.I.P.A. di Chieti n.
RA/207085 del 20.08.2013 con la quale è stata
trasmessa la pratica positivamente istruita,
completa di scheda tecnica istruttoria, schema
di disciplinare concessione e parere favorevole
della competente Soprintendenza Archeologica
dell'Abruzzo reso con nota n. 3265 datata
03.12.1984;

EVIDENZIATO che la sopracitata legge
134/1998 all'art. 5, prevede che i fondi
tratturali ricadenti entro i perimetri urbani o in
continuità dei centri urbani e di frazioni
definite da strumenti urbanistici comunali,
siano trasferiti al patrimonio dei Comuni e di
dover altresì prevedere che le concessioni
precarie dei suoli tratturali emesse a favore dei
richiedenti transiterebbero nella competenza
amministrativa dei Comuni qualora i fondi di
cui sopra venissero trasferiti al patrimonio dei
comuni medesimi;

RITENUTO che ricorrano le condizioni per il
rinnovo della concessione della durata di anni
5 (cinque), che la stessa resta subordinata
all'accettazione ed all'osservanza da parte

dell'interessato delle condizioni e delle disposizioni dettate dal disciplinare allegato alla nota del S.I.P.A. di Chieti n. RA/207085 del 20.08.2013, attribuendo ad essa decorrenza 01.11.2013 fermo restando l'obbligo del concessionario di corrispondere, nella misura e con le modalità indicate nel presente provvedimento, i canoni annui dovuti, pena la decadenza della presente concessione;

RITENUTO di dover procedere alla pubblicazione sul B.U.R.A. della presente Determinazione;

CONSIDERATO che l'area interessata dalla concessione di cui alla presente Determinazione Dirigenziale è sottoposta direttamente alle norme di tutela del suddetto D. Lgs. 42/2004;

VISTO l'art. 5 comma 3° della L.R. del 14.09.1999 n. 77;

DETERMINA

- 1) **Il rinnovo** della concessione precaria per la durata di 5 (cinque) anni e con decorrenza dall' 01.11.2013 per uso di frutteto " a favore del Sig. CELENZA Francesco nato il 03.06.1933 e residente a Vasto (CH) in Viale Dalmazia 138 , a corpo e non a misura e sotto l'osservanza delle condizioni di cui al successivo punto 5), della superficie di mq. 5.700 circa della zona del Tratturo L'Aquila - Foggia in Comune di Vasto (CH) distinta sulla planimetria generale delle concessioni con il numero 232/B , la suddetta concessione rientrerà nelle competenze amministrative del comune qualora l'area tratturale verrà trasferita al patrimonio del medesimo (ai sensi della Legge 134/98 art. 5);
- 2) **l'ammontare del canone annuo** dovuto quale corrispettivo della concessione, ai sensi della Legge 203/82 di cui in premessa, ammonta ad euro € . 74,25;
- 3) **le anzidette somme** dovute devono essere corrisposte dal concessionario mediante versamento sul c/c postale n. 10455673 intestato alla Regione Abruzzo - Concessioni Regionali sul Demanio Armentizio - 67100 L'AQUILA;
- 4) **di dare mandato** al Servizio Ispettorato Provinciale per L'Agricoltura di Chieti di notificare alla ditta concessionaria il presente provvedimento unitamente al disciplinare della concessione, allegato alla nota del S.I.P.A. medesimo n. RA/207085 del 20.08.2013, per l'espletamento di tutti gli adempimenti connessi all'osservanza ed al rispetto delle condizioni e delle disposizioni che disciplinano la concessione medesima .
- 5) **di dare mandato** al Servizio Ispettorato provinciale per l'Agricoltura di Chieti , in sede della notifica di cui al punto precedente, di evidenziare all'attenzione del privato concessionario che l'utilizzo dell'area di cui alla concessione risulta direttamente soggetta a tutte le norme di salvaguardia del citato D.Lgs. 42/2004, in particolare :
 - obbligo di richiesta di autorizzazione preventiva del Ministero Per i Beni e le Attività Culturali - Soprintendenza per i beni Archeologici dell'Abruzzo per opere e lavori di qualunque genere (art. 21 - 22) .
 - divieto di mutamento delle destinazione del suolo concesso, e di esecuzione di movimenti di terra di particolare entità, o eccedenti le normali lavorazioni agricole, a profondità superiore a mt. 0,50 quale che ne sia la causa o la destinazione .
 - immediata denuncia di rinvenimento nel termine di 24 ore alla Soprintendenza, anche per il tramite del Sindaco o della locale Stazione Carabinieri, in caso di ritrovamenti archeologici (art. 90)
- 6) **la esecutività** della presente concessione è subordinata all'accettazione ed all'osservanza delle condizioni e delle disposizioni di cui dal disciplinare allegato alla nota del S.I.P.A. di Chieti n. 207085 del 20.08.2013 da parte del concessionario, nonché di quelle di cui ai citati DM 22.12.1983 e D. Lgs. 42/2004;;
- 7) **di pubblicare** la presente Determinazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo;
- 8) **la presente determinazione** è definitiva e contro di essa è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A. ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni, sempre dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A. .

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Dott. Franco LA CIVITA

DIREZIONE POLITICHE AGRICOLE E DI
SVILUPPO RURALE, FORESTALE, CACCIA E
PESCA, EMIGRAZIONE
SERVIZIO POLITICHE FORESTALI, DEMANIO
CIVICO ED ARMENTIZIO

DETERMINAZIONE 15.11.2013, n. DH31/948

L.R. 06.03.1980, n. 16 - Rinnovo concessione precaria di suolo tratturale per uso di vigneto, coltura agraria e diritto non esclusivo all'utilizzo dell'accesso in brecciato - Tratturo L'Aquila - Foggia in Comune di Vasto (CH) - Ditta DI NARDO Mario .

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

VISTA la L.R. 06.03.1980 n. 16 concernente "Attuazione art. 66 del D.P.R. 24.07.1977 n. 616 in materia di tratturi";

VISTO l'art. 2 della legge suddetta che affida al II Dipartimento - Settore Agricoltura Foreste e Alimentazione la competenza relativa al rilascio delle concessioni, sistemazioni precarie, revoca e autorizzazioni provvisorie;

VISTA la L.R. 29.07.1986 n. 35 concernente "Tutela e utilizzazione dei beni costituenti il demanio armentizio";

VISTA la L.R. 17.11.1998 n. 134 concernente modifiche ed integrazione alla L.R. 35 del 29.07.1986 "Tutela ed utilizzazione dei beni costituenti il demanio armentizio";

VISTO il D.Lgs. 22.01.2004, n.42 - Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della L. 6 Luglio 2002, n. 137;

VISTO il DM 22 Dicembre 1983 del Ministero per i Beni e le Attività Culturali, che ha sottoposto alle norme di tutela del patrimonio culturale nazionale (già legge 1089/1939 oggi citato D. Lgs 42/2004) la storica rete dei Tratturi d'n Abruzzo;

VISTA la deliberazione di G.R. n. 694 del 10.02.1982 esecutiva ai sensi di legge, con la quale sono state recepite le disposizioni per l'adeguamento della misura dei canoni demaniali previste dal D.L. 02.10.1981 n. 546 convertito nella Legge 01.12.1981 n. 692;

VISTA la legge 03.05.1982 n. 203 e successive modifiche ed integrazioni sulla norma dei

contratti agrari ai titoli Disposizioni integrative e modifiche canone dell'affitto dei fondi rustici;

VISTO il Decreto del Ministro delle Finanze del 2 marzo 1998, n. 258 "Regolamento recante norme per la rideterminazione dei canoni, proventi, diritti erariali ed indennizzi comunque dovuti per l'utilizzazione dei beni immobili del demanio o del patrimonio disponibile dello Stato";

CONSIDERATO che con domanda presentata al predetto Settore Agricoltura tramite l'UTA di Vasto (CH) in data 26.07.2013 prot. n. RA/191964 , la Ditta DI NARDO Mario , ha chiesto il rinnovo della concessione precaria di suolo tratturale in Comune di Vasto (CH) appartenente al Tratturo L'Aquila - Foggia, rilasciato con atto n. DH7/616 del 08.07.2008 scaduto il 31.10.2012;

VISTA la nota del S.I.P.A. di Chieti n. RA/207085 del 20.08.2013 con la quale è stata trasmessa la pratica positivamente istruita, completa di scheda tecnica istruttoria, schema di disciplinare concessione e parere favorevole della competente Soprintendenza Archeologica dell'Abruzzo reso con nota n. 5824 datata 16.12.1999;

EVIDENZIATO che la sopracitata legge 134/1998 all'art. 5, prevede che i fondi tratturali ricadenti entro i perimetri urbani o in continuità dei centri urbani e di frazioni definite da strumenti urbanistici comunali, siano trasferiti al patrimonio dei Comuni e di dover altresì prevedere che le concessioni precarie dei suoli tratturali emesse a favore dei richiedenti transiterebbero nella competenza amministrativa dei Comuni qualora i fondi di cui sopra venissero trasferiti al patrimonio dei comuni medesimi;

RITENUTO che ricorrano le condizioni per il rinnovo della concessione della durata di anni 5 (cinque), che la stessa resta subordinata all'accettazione ed all'osservanza da parte dell'interessato delle condizioni e delle disposizioni dettate dal disciplinare allegato alla nota del S.I.P.A. di Chieti n. RA/207085 del 20.08.2013, attribuendo ad essa decorrenza 01.11.2013 fermo restando l'obbligo del concessionario di corrispondere, nella misura e con le modalità indicate nel presente provvedimento, i canoni annui dovuti, pena la decadenza della presente concessione;

RITENUTO di dover procedere alla pubblicazione sul B.U.R.A. della presente Determinazione;

CONSIDERATO che l'area interessata dalla concessione di cui alla presente Determinazione Dirigenziale è sottoposta direttamente alle norme di tutela del suddetto D. Lgs. 42/2004;

VISTO l'art. 5 comma 3° della L.R. del 14.09.1999 n. 77;

DETERMINA

- 1) **Il rinnovo** della concessione precaria per la durata di 5 (cinque) anni e con decorrenza dall' 01.11.2013 per uso di vigneto, coltura agraria e diritto non esclusivo all'utilizzo dell'accesso in brecciato " a favore del Sig. DI NARDO Mario nato il 29.01.1947 e residente a Vasto (CH) in Via Colle S. Giacomo 16 , a corpo e non a misura e sotto l'osservanza delle condizioni di cui al successivo punto 5), della superficie di mq. 1.420 circa della zona del Tratturo L'Aquila - Foggia in Comune di Vasto (CH) distinta sulla planimetria generale delle concessioni con il numero 95/B , la suddetta concessione rientrerà nelle competenze amministrative del comune qualora l'area tratturale verrà trasferita al patrimonio del medesimo (ai sensi della Legge 134/98 art. 5);
- 2) **l'ammontare del canone annuo** dovuto quale corrispettivo della concessione, ai sensi D.M. 2 Marzo 1998 n. 258 e della Legge 203/82 di cui in premessa, ammonta ad euro € . 146,00;
- 3) **le anzidette somme** dovute devono essere corrisposte dal concessionario mediante versamento sul c/c postale n. 10455673 intestato alla Regione Abruzzo - Concessioni Regionali sul Demanio Armentizio - 67100 L'AQUILA;
- 4) **di dare mandato** al Servizio Ispettorato Provinciale per L'Agricoltura di Chieti di notificare alla ditta concessionaria il presente provvedimento unitamente al disciplinare della concessione, allegato alla nota del S.I.P.A. medesimo n. RA/207085 del 20.08.2013, per l'espletamento di tutti gli adempimenti connessi all'osservanza ed al rispetto delle condizioni e delle disposizioni che disciplinano la concessione medesima .

- 5) **di dare mandato** al Servizio Ispettorato provinciale per l'Agricoltura di Chieti , in sede della notifica di cui al punto precedente, di evidenziare all'attenzione del privato concessionario che l'utilizzo dell'area di cui alla concessione risulta direttamente soggetta a tutte le norme di salvaguardia del citato D.Lgs. 42/2004, in particolare :

- obbligo di richiesta di autorizzazione preventiva del Ministero Per i Beni e le Attività Culturali - Soprintendenza per i beni Archeologici dell'Abruzzo per opere e lavori di qualunque genere (art. 21 - 22) .
- divieto di mutamento delle destinazione del suolo concesso, e di esecuzione di movimenti di terra di particolare entità, o eccedenti le normali lavorazioni agricole, a profondità superiore a mt. 0,50 quale che ne sia la causa o la destinazione .
- immediata denuncia di rinvenimento nel termine di 24 ore alla Soprintendenza, anche per il tramite del Sindaco o della locale Stazione Carabinieri, in caso di ritrovamenti archeologici (art. 90)

- 6) **la esecutività** della presente concessione è subordinata all'accettazione ed all'osservanza delle condizioni e delle disposizioni di cui dal disciplinare allegato alla nota del S.I.P.A. di Chieti n. 207085 del 20.08.2013 da parte del concessionario, nonché di quelle di cui ai citati DM 22.12.1983 e D. Lgs. 42/2004;;

- 7) **di pubblicare** la presente Determinazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo;

- 8) **la presente determinazione** è definitiva e contro di essa è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A. ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni, sempre dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A. .

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Dott. Franco LA CIVITA

DIREZIONE POLITICHE AGRICOLE E DI
SVILUPPO RURALE, FORESTALE, CACCIA E
PESCA, EMIGRAZIONE
SERVIZIO POLITICHE FORESTALI, DEMANIO
CIVICO ED ARMENTIZIO

DETERMINAZIONE 15.11.2013, n. DH31/949
L.R. 06.03.1980, n. 16 - Rinnovo concessione precaria di suolo tratturale per uso di fabbricato civile abitazione recinto in muratura, prato e diritto non esclusivo all'utilizzo del viale di accesso in acciottolato/brecciato - Tratturo Lanciano - Cupello in Comune di Scerni (CH) - Ditta PALMUCCI Panfilo .

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

VISTA la L.R. 06.03.1980 n. 16 concernente "Attuazione art. 66 del D.P.R. 24.07.1977 n. 616 in materia di tratturi";

VISTO l'art. 2 della legge suddetta che affida al II Dipartimento - Settore Agricoltura Foreste e Alimentazione la competenza relativa al rilascio delle concessioni, sistemazioni precarie, revoca e autorizzazioni provvisorie;

VISTA la L.R. 29.07.1986 n. 35 concernente "Tutela e utilizzazione dei beni costituenti il demanio armentizio";

VISTA la L.R. 17.11.1998 n. 134 concernente modifiche ed integrazione alla L.R. 35 del 29.07.1986 "Tutela ed utilizzazione dei beni costituenti il demanio armentizio";

VISTO il D.Lgs. 22.01.2004, n.42 - Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della L. 6 Luglio 2002, n. 137;

VISTO il DM 22 Dicembre 1983 del Ministero per i Beni e le Attività Culturali, che ha sottoposto alle norme di tutela del patrimonio culturale nazionale (già legge 1089/1939 oggi citato D. Lgs 42/2004) la storica rete dei Tratturi d'n Abruzzo;

VISTA la deliberazione di G.R. n. 694 del 10.02.1982 esecutiva ai sensi di legge, con la quale sono state recepite le disposizioni per l'adeguamento della misura dei canoni demaniali previste dal D.L. 02.10.1981 n. 546 convertito nella Legge 01.12.1981 n. 692;

VISTA la legge 03.05.1982 n. 203 e successive modifiche ed integrazioni sulla norma dei contratti agrari ai titoli Disposizioni integrative e modifiche canone dell'affitto dei fondi rustici;

VISTO il Decreto del Ministro delle Finanze del 2 marzo 1998, n. 258 "Regolamento recante

norme per la rideterminazione dei canoni, proventi, diritti erariali ed indennizzi comunque dovuti per l'utilizzazione dei beni immobili del demanio o del patrimonio disponibile dello Stato";

CONSIDERATO che con domanda presentata al predetto Settore Agricoltura tramite l'UTA di Vasto (CH) in data 14.06.2013 prot. n. RA/153916 , la Ditta PALMUCCI Panfilo , ha chiesto il rinnovo della concessione precaria di suolo tratturale in Comune di Scerni (CH) appartenente al Tratturo Lanciano - Cupello, rilasciato con atto n. DH7/555 del 16.08.2008 scaduto il 31.10.2012;

VISTA la nota del S.I.P.A. di Chieti n. RA/207085 del 20.08.2013 con la quale è stata trasmessa la pratica positivamente istruita, completa di scheda tecnica istruttoria, schema di disciplinare concessione e parere favorevole della competente Soprintendenza Archeologica dell'Abruzzo reso con nota n. 1100 datata 03.05.1996;

EVIDENZIATO che la sopracitata legge 134/1998 all'art. 5, prevede che i fondi tratturali ricadenti entro i perimetri urbani o in continuità dei centri urbani e di frazioni definite da strumenti urbanistici comunali, siano trasferiti al patrimonio dei Comuni e di dover altresì prevedere che le concessioni precarie dei suoli tratturali emesse a favore dei richiedenti transiterebbero nella competenza amministrativa dei Comuni qualora i fondi di cui sopra venissero trasferiti al patrimonio dei comuni medesimi;

RITENUTO che ricorrano le condizioni per il rinnovo della concessione della durata di anni 5 (cinque), che la stessa resta subordinata all'accettazione ed all'osservanza da parte dell'interessato delle condizioni e delle disposizioni dettate dal disciplinare allegato alla nota del S.I.P.A. di Chieti n. RA/207085 del 20.08.2013, attribuendo ad essa decorrenza 01.11.2013 fermo restando l'obbligo del concessionario di corrispondere, nella misura e con le modalità indicate nel presente provvedimento, i canoni annui dovuti, pena la decadenza della presente concessione;

RITENUTO di dover procedere alla pubblicazione sul B.U.R.A. della presente Determinazione;

CONSIDERATO che l'area interessata dalla concessione di cui alla presente Determinazione Dirigenziale è sottoposta direttamente alle norme di tutela del suddetto D. Lgs. 42/2004;

VISTO l'art. 5 comma 3° della L.R. del 14.09.1999 n. 77;

DETERMINA

- 1) **Il rinnovo** della concessione precaria per la durata di 5 (cinque) anni e con decorrenza dall' 01.11.2013 per uso di fabbricato civile abitazione, recinto in muratura, prato e diritto non esclusivo all'utilizzo del viale di accesso in acciottolato/brecciato " a favore del Sig. PALMUCCI Panfilo nato il 13.08.1940 e residente a Scerni (CH) in Via Tratturo 20 , a corpo e non a misura e sotto l'osservanza delle condizioni di cui al successivo punto 5), della superficie di mq. 187 circa della zona del Tratturo Lanciano - Cupello in Comune di Scerni (CH) distinta sulla planimetria generale delle concessioni con il numero 284 , la suddetta concessione rientrerà nelle competenze amministrative del comune qualora l'area tratturale verrà trasferita al patrimonio del medesimo (ai sensi della Legge 134/98 art. 5);
- 2) **l'ammontare del canone annuo** dovuto quale corrispettivo della concessione, ai sensi D.M. 2 Marzo 1998 n. 258 e della Legge 203/82 di cui in premessa, ammonta ad euro € . 125,00;
- 3) **le anzidette somme** dovute devono essere corrisposte dal concessionario mediante versamento sul c/c postale n. 10455673 intestato alla Regione Abruzzo - Concessioni Regionali sul Demanio Armentizio - 67100 L'AQUILA;
- 4) **di dare mandato** al Servizio Ispettorato Provinciale per L'Agricoltura di Chieti di notificare alla ditta concessionaria il presente provvedimento unitamente al disciplinare della concessione, allegato alla nota del S.I.P.A. medesimo n. RA/207085 del 20.08.2013, per l'espletamento di tutti gli adempimenti connessi all'osservanza ed al rispetto delle condizioni e delle disposizioni che disciplinano la concessione medesima .
- 5) **di dare mandato** al Servizio Ispettorato provinciale per l'Agricoltura di Chieti , in sede della notifica di cui al punto precedente, di evidenziare all'attenzione del privato concessionario che l'utilizzo

dell'area di cui alla concessione risulta direttamente soggetta a tutte le norme di salvaguardia del citato D.Lgs. 42/2004, in particolare :

- obbligo di richiesta di autorizzazione preventiva del Ministero Per i Beni e le Attività Culturali - Soprintendenza per i beni Archeologici dell'Abruzzo per opere e lavori di qualunque genere (art. 21 - 22) .
 - divieto di mutamento delle destinazione del suolo concesso, e di esecuzione di movimenti di terra di particolare entità, o eccedenti le normali lavorazioni agricole, a profondità superiore a mt. **0,50** quale che ne sia la causa o la destinazione .
 - immediata denuncia di rinvenimento nel termine di 24 ore alla Soprintendenza, anche per il tramite del Sindaco o della locale Stazione Carabinieri, in caso di ritrovamenti archeologici (art. 90)
- 6) **la esecutività** della presente concessione è subordinata all'accettazione ed all'osservanza delle condizioni e delle disposizioni di cui dal disciplinare allegato alla nota del S.I.P.A. di Chieti n. 207085 del 20.08.2013 da parte del concessionario, nonché di quelle di cui ai citati DM 22.12.1983 e D. Lgs. 42/2004;;
 - 7) **di pubblicare** la presente Determinazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo;
 - 8) **la presente determinazione** è definitiva e contro di essa è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A. ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni, sempre dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A. .

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Dott. Franco LA CIVITA

DIREZIONE POLITICHE AGRICOLE E DI
SVILUPPO RURALE, FORESTALE, CACCIA E
PESCA, EMIGRAZIONE
SERVIZIO POLITICHE FORESTALI, DEMANIO
CIVICO ED ARMENTIZIO

DETERMINAZIONE 15.11.2013, n. DH31/950
L.R. 06.03.1980, n. 16 – Rinnovo e voltura concessione precaria di suolo tratturale per uso di seminativo e diritto non esclusivo all'utilizzo dell'accesso in terreno battuto – Tratturo Lanciano – Cupello in Comune di Scerni (CH) - Ditta SILVESTRI Giovina .

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

VISTA la L.R. 06.03.1980 n. 16 concernente "Attuazione art. 66 del D.P.R. 24.07.1977 n. 616 in materia di tratturi";

VISTO l'art. 2 della legge suddetta che affida al II Dipartimento – Settore Agricoltura Foreste e Alimentazione la competenza relativa al rilascio delle concessioni, sistemazioni precarie, revoca e autorizzazioni provvisorie;

VISTA la L.R. 29.07.1986 n. 35 concernente "Tutela e utilizzazione dei beni costituenti il demanio armentizio";

VISTA la L.R. 17.11.1998 n. 134 concernente modifiche ed integrazione alla L.R. 35 del 29.07.1986 "Tutela ed utilizzazione dei beni costituenti il demanio armentizio";

VISTO il D.Lgs. 22.01.2004, n.42 – Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della L. 6 Luglio 2002, n. 137;

VISTO il DM 22 Dicembre 1983 del Ministero per i Beni e le Attività Culturali, che ha sottoposto alle norme di tutela del patrimonio culturale nazionale (già legge 1089/1939 oggi citato D. Lgs 42/2004) la storica rete dei Tratturi d'n Abruzzo;

VISTA la deliberazione di G.R. n. 694 del 10.02.1982 esecutiva ai sensi di legge, con la quale sono state recepite le disposizioni per l'adeguamento della misura dei canoni demaniali previste dal D.L. 02.10.1981 n. 546 convertito nella Legge 01.12.1981 n. 692;

VISTA la legge 03.05.1982 n. 203 e successive modifiche ed integrazioni sulla norma dei contratti agrari ai titoli Disposizioni integrative e modifiche canone dell'affitto dei fondi rustici;

VISTO il Decreto del Ministro delle Finanze del 2 marzo 1998, n. 258 "Regolamento recante norme per la rideterminazione dei canoni, proventi, diritti erariali ed indennizzi

comunque dovuti per l'utilizzazione dei beni immobili del demanio o del patrimonio disponibile dello Stato";

CONSIDERATO che con domanda presentata al predetto Settore Agricoltura tramite l'UTA di Vasto (CH) in data 24.07.2013 prot. n. RA/189111, la Ditta SILVESTRI Giovina, ha chiesto il rinnovo e la voltura della concessione precaria di suolo tratturale in Comune di Scerni (CH) appartenente al Tratturo Lanciano – Cupello, rilasciato con atto ex Commissariato Tratturi Di Foggia n. 9000075 del 21.09.\1971 scaduto il 31.08.1974 intestato Di Candilo Giulia;

VISTA la nota del S.I.P.A. di Chieti n. RA/207085 del 20.08.2013 con la quale è stata trasmessa la pratica positivamente istruita, completa di scheda tecnica istruttoria, schema di disciplinare concessione e parere favorevole della competente Soprintendenza Archeologica dell'Abruzzo reso con nota n. 3265 datata 03.12.1984;

EVIDENZIATO che la sopracitata legge 134/1998 all'art. 5, prevede che i fondi tratturali ricadenti entro i perimetri urbani o in continuità dei centri urbani e di frazioni definite da strumenti urbanistici comunali, siano trasferiti al patrimonio dei Comuni e di dover altresì prevedere che le concessioni precarie dei suoli tratturali emesse a favore dei richiedenti transiterebbero nella competenza amministrativa dei Comuni qualora i fondi di cui sopra venissero trasferiti al patrimonio dei comuni medesimi;

RITENUTO che ricorrano le condizioni per il rinnovo e la voltura della concessione della durata di anni 5 (cinque), che la stessa resta subordinata all'accettazione ed all'osservanza da parte dell'interessato delle condizioni e delle disposizioni dettate dal disciplinare allegato alla nota del S.I.P.A. di Chieti n. 207085 del 20.08.2013 , attribuendo ad essa decorrenza 01.11.2013 fermo restando l'obbligo del concessionario di corrispondere, nella misura e con le modalità indicate nel presente provvedimento, i canoni annui dovuti, pena la decadenza della presente concessione;

RITENUTO di dover procedere alla pubblicazione sul B.U.R.A. della presente Determinazione;

CONSIDERATO che l'area interessata dalla concessione di cui alla presente Determinazione Dirigenziale è sottoposta direttamente alle norme di tutela del suddetto D. Lgs. 42/2004;

VISTO l'art. 5 comma 3° della L.R. del 14.09.1999 n. 77;

DETERMINA

- 1) **Il rinnovo** e la voltura della concessione precaria per la durata di 5 (cinque) anni e con decorrenza dall' 01.11.2013 per uso di seminativo e diritto non esclusivo all'utilizzo dell'accesso su terreno battuto " a favore della Sig.ra SILVESTRI Giovina nata il 15.01.1955 e residente a Città Sant'Angelo (PE) in Via Del Porto Romano 6 , a corpo e non a misura e sotto l'osservanza delle condizioni di cui al successivo punto 5), della superficie di mq. 180 circa della zona del Tratturo Lanciano - Cupello in Comune di Scerni (CH) distinta sulla planimetria generale delle concessioni con il numero 161 , la suddetta concessione rientrerà nelle competenze amministrative del comune qualora l'area tratturale verrà trasferita al patrimonio del medesimo (ai sensi della Legge 134/98 art. 5);
- 2) **l'ammontare del canone annuo** dovuto quale corrispettivo della concessione, ai sensi D.M. 2 Marzo 1998 n. 258 e della Legge 203/82 di cui in premessa, ammonta ad euro € . 123,95;
- 3) **le anzidette somme** dovute devono essere corrisposte dal concessionario mediante versamento sul c/c postale n. 10455673 intestato alla Regione Abruzzo - Concessioni Regionali sul Demanio Armentizio - 67100 L'AQUILA;
- 4) **di dare mandato** al Servizio Ispettorato Provinciale per L'Agricoltura di Chieti di notificare alla ditta concessionaria il presente provvedimento unitamente al disciplinare della concessione, allegato alla nota del S.I.P.A. medesimo n. RA/207085 del 20.08.2013 , per l'espletamento di tutti gli adempimenti connessi all'osservanza ed al rispetto delle condizioni e delle disposizioni che disciplinano la concessione medesima .
- 5) **di dare mandato** al Servizio Ispettorato provinciale per l'Agricoltura di Chieti , in sede della notifica di cui al punto precedente, di evidenziare all'attenzione del privato concessionario che l'utilizzo

dell'area di cui alla concessione risulta direttamente soggetta a tutte le norme di salvaguardia del citato D.Lgs. 42/2004, in particolare :

- obbligo di richiesta di autorizzazione preventiva del Ministero Per i Beni e le Attività Culturali - Soprintendenza per i beni Archeologici dell'Abruzzo per opere e lavori di qualunque genere (art. 21 - 22) .
 - divieto di mutamento delle destinazione del suolo concesso, e di esecuzione di movimenti di terra di particolare entità, o eccedenti le normali lavorazioni agricole, a profondità superiore a mt. **0,50** quale che ne sia la causa o la destinazione .
 - immediata denuncia di rinvenimento nel termine di 24 ore alla Soprintendenza, anche per il tramite del Sindaco o della locale Stazione Carabinieri, in caso di ritrovamenti archeologici (art. 90)
- 6) **la esecutività** della presente concessione è subordinata all'accettazione ed all'osservanza delle condizioni e delle disposizioni di cui dal disciplinare allegato alla nota del S.I.P.A. di Chieti n. RA/207085 del 20.08.2013 da parte del concessionario, nonché di quelle di cui ai citati DM 22.12.1983 e D. Lgs. 42/2004;
 - 7) **di pubblicare** la presente Determinazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo;
 - 8) **la presente determinazione** è definitiva e contro di essa è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A. ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni, sempre dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A. .

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Dott. Franco LA CIVITA

DIREZIONE POLITICHE AGRICOLE E DI
SVILUPPO RURALE, FORESTALE, CACCIA E
PESCA, EMIGRAZIONE
SERVIZIO POLITICHE FORESTALI, DEMANIO
CIVICO ED ARMENTIZIO

DETERMINAZIONE 15.11.2013, n. DH31/951
L.R. 06.03.1980, n. 16 – Rinnovo e voltura concessione precaria di suolo tratturale per uso di seminativo e fabbricato civile abitazione – Tratturo Lanciano – Cupello in Comune di Scerni (CH) - Ditta GIORDANA Mariagiacinta.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

VISTA la L.R. 06.03.1980 n. 16 concernente “Attuazione art. 66 del D.P.R. 24.07.1977 n. 616 in materia di tratturi”;

VISTO l’art. 2 della legge suddetta che affida al II Dipartimento – Settore Agricoltura Foreste e Alimentazione la competenza relativa al rilascio delle concessioni, sistemazioni precarie, revoca e autorizzazioni provvisorie;

VISTA la L.R. 29.07.1986 n. 35 concernente “Tutela e utilizzazione dei beni costituenti il demanio armentizio”;

VISTA la L.R. 17.11.1998 n. 134 concernente modifiche ed integrazione alla L.R. 35 del 29.07.1986 “Tutela ed utilizzazione dei beni costituenti il demanio armentizio”;

VISTO il D.Lgs. 22.01.2004, n.42 – Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’articolo 10 della L. 6 Luglio 2002, n. 137;

VISTO il DM 22 Dicembre 1983 del Ministero per i Beni e le Attività Culturali, che ha sottoposto alle norme di tutela del patrimonio culturale nazionale (già legge 1089/1939 oggi citato D. Lgs 42/2004) la storica rete dei Tratturi d’n Abruzzo;

VISTA la deliberazione di G.R. n. 694 del 10.02.1982 esecutiva ai sensi di legge, con la quale sono state recepite le disposizioni per l’adeguamento della misura dei canoni demaniali previste dal D.L. 02.10.1981 n. 546 convertito nella Legge 01.12.1981 n. 692;

VISTA la legge 03.05.1982 n. 203 e successive modifiche ed integrazioni sulla norma dei contratti agrari ai titoli Disposizioni integrative e modifiche canone dell’affitto dei fondi rustici;

VISTO il Decreto del Ministro delle Finanze del 2 marzo 1998, n. 258 “Regolamento recante norme per la rideterminazione dei canoni, proventi, diritti erariali ed indennizzi

comunque dovuti per l’utilizzazione dei beni immobili del demanio o del patrimonio disponibile dello Stato”;

CONSIDERATO che con domanda presentata al predetto Settore Agricoltura tramite l’UTA di Vasto (CH) in data 26.07.2013 prot. n. RA/191964, la Ditta GIORDANA Mariagiacinta, ha chiesto il rinnovo e la voltura della concessione precaria di suolo tratturale in Comune di Scerni (CH) appartenente al Tratturo Lanciano – Cupello, rilasciato con atto n. DH31/250 del 10.04.2013 scadente il 31.10.2017 intestato a Berarducci Domenico – rinunciatario - ;

VISTA la nota del S.I.P.A. di Chieti n. RA/207085 del 20.08.2013 con la quale è stata trasmessa la pratica positivamente istruita, completa di scheda tecnica istruttoria, schema di disciplinare concessione e parere favorevole della competente Soprintendenza Archeologica dell’Abruzzo reso con nota n. 392 datata 14.02.1998;

EVIDENZIATO che la sopracitata legge 134/1998 all’art. 5, prevede che i fondi tratturali ricadenti entro i perimetri urbani o in continuità dei centri urbani e di frazioni definite da strumenti urbanistici comunali, siano trasferiti al patrimonio dei Comuni e di dover altresì prevedere che le concessioni precarie dei suoli tratturali emesse a favore dei richiedenti transiterebbero nella competenza amministrativa dei Comuni qualora i fondi di cui sopra venissero trasferiti al patrimonio dei comuni medesimi;

RITENUTO che ricorrano le condizioni per il rinnovo e la voltura della concessione della durata di anni 5 (cinque), che la stessa resta subordinata all’accettazione ed all’osservanza da parte dell’interessato delle condizioni e delle disposizioni dettate dal disciplinare allegato alla nota del S.I.P.A. di Chieti n. 207085 del 20.08.2013 , attribuendo ad essa decorrenza 01.11.2013 fermo restando l’obbligo del concessionario di corrispondere, nella misura e con le modalità indicate nel presente provvedimento, i canoni annui dovuti, pena la decadenza della presente concessione;

RITENUTO di dover procedere alla pubblicazione sul B.U.R.A. della presente Determinazione;

CONSIDERATO che l'area interessata dalla concessione di cui alla presente Determinazione Dirigenziale è sottoposta direttamente alle norme di tutela del suddetto D. Lgs. 42/2004;

VISTO l'art. 5 comma 3° della L.R. del 14.09.1999 n. 77;

DETERMINA

- 1) **Il rinnovo e la voltura** della concessione precaria per la durata di 5 (cinque) anni e con decorrenza dall' 01.11.2013 per uso di seminativo e fabbricato civile abitazione " a favore della Sig.ra GIORDANO Mariagiacinta nata il 25.05.1968 e residente a Scerni (CH) in Via Tratturo 130 , a corpo e non a misura e sotto l'osservanza delle condizioni di cui al successivo punto 5), della superficie di mq. 635 circa della zona del Tratturo Lanciano - Cupello in Comune di Scerni (CH) distinta sulla planimetria generale delle concessioni con il numero 234/B , la suddetta concessione rientrerà nelle competenze amministrative del comune qualora l'area tratturale verrà trasferita al patrimonio del medesimo (ai sensi della Legge 134/98 art. 5);
- 2) **l'ammontare del canone annuo** dovuto quale corrispettivo della concessione, ai sensi D.M. 2 Marzo 1998 n. 258 e della Legge 203/82 di cui in premessa, ammonta ad euro € . 130,00;
- 3) **le anzidette somme** dovute devono essere corrisposte dal concessionario mediante versamento sul c/c postale n. 10455673 intestato alla Regione Abruzzo - Concessioni Regionali sul Demanio Armentizio - 67100 L'AQUILA;
- 4) **di dare mandato** al Servizio Ispettorato Provinciale per L'Agricoltura di Chieti di notificare alla ditta concessionaria il presente provvedimento unitamente al disciplinare della concessione, allegato alla nota del S.I.P.A. medesimo n. RA/207085 del 20.08.2013 , per l'espletamento di tutti gli adempimenti connessi all'osservanza ed al rispetto delle condizioni e delle disposizioni che disciplinano la concessione medesima .
- 5) **di dare mandato** al Servizio Ispettorato provinciale per l'Agricoltura di Chieti , in sede della notifica di cui al punto precedente, di evidenziare all'attenzione del privato concessionario che l'utilizzo

dell'area di cui alla concessione risulta direttamente soggetta a tutte le norme di salvaguardia del citato D.Lgs. 42/2004, in particolare :

- obbligo di richiesta di autorizzazione preventiva del Ministero Per i Beni e le Attività Culturali – Soprintendenza per i beni Archeologici dell'Abruzzo per opere e lavori di qualunque genere (art. 21 - 22) .
 - divieto di mutamento delle destinazione del suolo concesso, e di esecuzione di movimenti di terra di particolare entità, o eccedenti le normali lavorazioni agricole, a profondità superiore a mt. **0,50** quale che ne sia la causa o la destinazione .
 - immediata denuncia di rinvenimento nel termine di 24 ore alla Soprintendenza, anche per il tramite del Sindaco o della locale Stazione Carabinieri, in caso di ritrovamenti archeologici (art. 90)
- 6) **la esecutività** della presente concessione è subordinata all'accettazione ed all'osservanza delle condizioni e delle disposizioni di cui dal disciplinare allegato alla nota del S.I.P.A. di Chieti n. RA/207085 del 20.08.2013 da parte del concessionario, nonché di quelle di cui ai citati DM 22.12.1983 e D. Lgs. 42/2004;
 - 7) **di pubblicare** la presente Determinazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo;
 - 8) **la presente determinazione** è definitiva e contro di essa è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A. ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni, sempre dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A. .

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Dott. Franco LA CIVITA

DIREZIONE POLITICHE AGRICOLE E DI SVILUPPO RURALE, FORESTALE, CACCIA E PESCA, EMIGRAZIONE
SERVIZIO POLITICHE FORESTALI, DEMANIO CIVICO ED ARMENTIZIO

DETERMINAZIONE 20.11.2013, n. DH31/959
L.R. 06.03.1980, n. 16 - Rinnovo concessione precaria di suolo tratturale per uso di colture cerealicole - Tratturo Celano - Foggia in Comune di Aielli (AQ) - Ditta MANCINI Vittorio .

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

VISTA la L.R. 06.03.1980 n. 16 concernente "Attuazione art. 66 del D.P.R. 24.07.1977 n. 616 in materia di tratturi";

VISTO l'art. 2 della legge suddetta che affida al II Dipartimento - Settore Agricoltura Foreste e Alimentazione la competenza relativa al rilascio delle concessioni, sistemazioni precarie, revoca e autorizzazioni provvisorie;

VISTA la L.R. 29.07.1986 n. 35 concernente "Tutela e utilizzazione dei beni costituenti il demanio armentizio";

VISTA la L.R. 17.11.1998 n. 134 concernente modifiche ed integrazione alla L.R. 35 del 29.07.1986 "Tutela ed utilizzazione dei beni costituenti il demanio armentizio";

VISTO il D.Lgs. 22.01.2004, n.42 - Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della L. 6 Luglio 2002, n. 137;

VISTO il DM 22 Dicembre 1983 del Ministero per i Beni e le Attività Culturali, che ha sottoposto alle norme di tutela del patrimonio culturale nazionale (già legge 1089/1939 oggi citato D. Lgs 42/2004) la storica rete dei Tratturi d'n Abruzzo;

VISTA la deliberazione di G.R. n. 694 del 10.02.1982 esecutiva ai sensi di legge, con la quale sono state recepite le disposizioni per l'adeguamento della misura dei canoni demaniali previste dal D.L. 02.10.1981 n. 546 convertito nella Legge 01.12.1981 n. 692;

VISTA la legge 03.05.1982 n. 203 e successive modifiche ed integrazioni sulla norma dei contratti agrari ai titoli Disposizioni integrative e modifiche canone dell'affitto dei fondi rustici;

VISTO il Decreto del Ministro delle Finanze del 2 marzo 1998, n. 258 "Regolamento recante norme per la rideterminazione dei canoni, proventi, diritti erariali ed indennizzi comunque dovuti per l'utilizzazione dei beni

immobili del demanio o del patrimonio disponibile dello Stato";

CONSIDERATO che con domanda presentata al predetto Settore Agricoltura tramite l'UTA di Avezzano (AQ) in data 22.07.2013 prot. n. RA/187086 , la Ditta MANCINI Vittorio, ha chiesto il rinnovo della concessione precaria di suolo tratturale in Comune di Aielli (AQ) appartenente al Tratturo Celano - Foggia, rilasciato con atto n. 61 del 10.02.2000 scaduto il 31.10.2003;

VISTA la nota del S.I.P.A. di L'Aquila n. RA/203057 del 09.08.2013 con la quale è stata trasmessa la pratica positivamente istruita, completa di scheda tecnica istruttoria, schema di disciplinare concessione e parere favorevole della competente Soprintendenza Archeologica dell'Abruzzo reso con nota n. 3265 datata 03.12.1984;

EVIDENZIATO che la sopracitata legge 134/1998 all'art. 5, prevede che i fondi tratturali ricadenti entro i perimetri urbani o in continuità dei centri urbani e di frazioni definite da strumenti urbanistici comunali, siano trasferiti al patrimonio dei Comuni e di dover altresì prevedere che le concessioni precarie dei suoli tratturali emesse a favore dei richiedenti transiterebbero nella competenza amministrativa dei Comuni qualora i fondi di cui sopra venissero trasferiti al patrimonio dei comuni medesimi;

RITENUTO che ricorrano le condizioni per il rinnovo della concessione della durata di anni 5 (cinque), che la stessa resta subordinata all'accettazione ed all'osservanza da parte dell'interessato delle condizioni e delle disposizioni dettate dal disciplinare allegato alla nota del S.I.P.A. di L'Aquila n. RA/203057 del 09.08.2013, attribuendo ad essa decorrenza 01.11.2012 fermo restando l'obbligo del concessionario di corrispondere, nella misura e con le modalità indicate nel presente provvedimento, i canoni annui dovuti, pena la decadenza della presente concessione;

RITENUTO di dover procedere alla pubblicazione sul B.U.R.A. della presente Determinazione;

CONSIDERATO che l'area interessata dalla concessione di cui alla presente Determinazione Dirigenziale è sottoposta

direttamente alle norme di tutela del suddetto D. Lgs. 42/2004;

VISTO l'art. 5 comma 3° della L.R. del 14.09.1999 n. 77;

DETERMINA

- 1) **Il rinnovo** della concessione precaria per la durata di 5 (cinque) anni e con decorrenza dall' 01.11.2012 per uso di colture cerealicole " a favore del Sig. MANCINI Vittorio nato a Aielli (AQ) il 18.07.1939 ed ivi residente in Via Largo della Fonte 10 , a corpo e non a misura e sotto l'osservanza delle condizioni di cui al successivo punto 5), della superficie di mq. 5.430 circa della zona del Tratturo Celano - Foggia in Comune di Aielli (AQ) distinta sulla planimetria generale delle concessioni con il numero 11, la suddetta concessione rientrerà nelle competenze amministrative del comune qualora l'area tratturale verrà trasferita al patrimonio del medesimo (ai sensi della Legge 134/98 art. 5);
- 2) **l'ammontare del canone annuo** dovuto quale corrispettivo della concessione, ai sensi della Legge 203/82 di cui in premessa, ammonta ad euro € . 32,89;
- 3) **le anzidette somme** dovute devono essere corrisposte dal concessionario mediante versamento sul c/c postale n. 10455673 intestato alla Regione Abruzzo - Concessioni Regionali sul Demanio Armentizio - 67100 L'AQUILA;
- 4) **di dare mandato** al Servizio Ispettorato Provinciale per L'Agricoltura di L'Aquila di notificare alla ditta concessionaria il presente provvedimento unitamente al disciplinare della concessione, allegato alla nota del S.I.P.A. medesimo n. RA/203057 del 09.08.2013 , per l'espletamento di tutti gli adempimenti connessi all'osservanza ed al rispetto delle condizioni e delle disposizioni che disciplinano la concessione medesima .
- 5) **di dare mandato** al Servizio Ispettorato provinciale per l'Agricoltura di L'Aquila , in sede della notifica di cui al punto precedente, di evidenziare all'attenzione del privato concessionario che l'utilizzo dell'area di cui alla concessione risulta direttamente soggetta a tutte le norme di salvaguardia del citato D.Lgs. 42/2004, in particolare :
 - obbligo di richiesta di autorizzazione preventiva del Ministero Per i Beni e le

Attività Culturali – Soprintendenza per i beni Archeologici dell'Abruzzo per opere e lavori di qualunque genere (art. 21 - 22) .

- divieto di mutamento delle destinazione del suolo concesso, e di esecuzione di movimenti di terra di particolare entità, o eccedenti le normali lavorazioni agricole, a profondità superiore a mt. 0,50 quale che ne sia la causa o la destinazione .
 - immediata denuncia di rinvenimento nel termine di 24 ore alla Soprintendenza, anche per il tramite del Sindaco o della locale Stazione Carabinieri, in caso di ritrovamenti archeologici (art. 90)
- 6) **la esecutività** della presente concessione è subordinata all'accettazione ed all'osservanza delle condizioni e delle disposizioni di cui dal disciplinare allegato alla nota del S.I.P.A. di L'Aquila n. RA/203057 del 09.08.2013 da parte del concessionario, nonché di quelle di cui ai citati DM 22.12.1983 e D. Lgs. 42/2004;;
 - 7) **di pubblicare** la presente Determinazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo;
 - 8) **la presente determinazione** è definitiva e contro di essa è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A. ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni, sempre dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A. .

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
dott. Franco LA CIVITA

DIREZIONE POLITICHE AGRICOLE E DI SVILUPPO RURALE, FORESTALE, CACCIA E PESCA, EMIGRAZIONE
SERVIZIO POLITICHE FORESTALI, DEMANIO CIVICO ED ARMENTIZIO

DETERMINAZIONE 20.11.2013, n. DH31/960
L.R. 06.03.1980, n. 16 - Rinnovo concessione precaria di suolo tratturale per uso di colture foraggere - Tratturo Celano - Foggia in Comune di Celano (AQ) - Ditta ANGELONI Anatolia

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

VISTA la L.R. 06.03.1980 n. 16 concernente "Attuazione art. 66 del D.P.R. 24.07.1977 n. 616 in materia di tratturi";

VISTO l'art. 2 della legge suddetta che affida al II Dipartimento – Settore Agricoltura Foreste e Alimentazione la competenza relativa al rilascio delle concessioni, sistemazioni precarie, revoca e autorizzazioni provvisorie;

VISTA la L.R. 29.07.1986 n. 35 concernente "Tutela e utilizzazione dei beni costituenti il demanio armentizio";

VISTA la L.R. 17.11.1998 n. 134 concernente modifiche ed integrazione alla L.R. 35 del 29.07.1986 "Tutela ed utilizzazione dei beni costituenti il demanio armentizio";

VISTO il D.Lgs. 22.01.2004, n.42 – Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della L. 6 Luglio 2002, n. 137;

VISTO il DM 22 Dicembre 1983 del Ministero per i Beni e le Attività Culturali, che ha sottoposto alle norme di tutela del patrimonio culturale nazionale (già legge 1089/1939 oggi citato D. Lgs 42/2004) la storica rete dei Tratturi d'n Abruzzo;

VISTA la deliberazione di G.R. n. 694 del 10.02.1982 esecutiva ai sensi di legge, con la quale sono state recepite le disposizioni per l'adeguamento della misura dei canoni demaniali previste dal D.L. 02.10.1981 n. 546 convertito nella Legge 01.12.1981 n. 692;

VISTA la legge 03.05.1982 n. 203 e successive modifiche ed integrazioni sulla norma dei contratti agrari ai titoli Disposizioni integrative e modifiche canone dell'affitto dei fondi rustici;

VISTO il Decreto del Ministro delle Finanze del 2 marzo 1998, n. 258 "Regolamento recante norme per la rideterminazione dei canoni, proventi, diritti erariali ed indennizzi comunque dovuti per l'utilizzazione dei beni immobili del demanio o del patrimonio disponibile dello Stato";

CONSIDERATO che con domanda presentata al predetto Settore Agricoltura tramite l'UTA di Avezzano (AQ) in data 29.07.2013 prot. n. RA/193070 , la Ditta ANGELONI Anatolia, ha chiesto il rinnovo della concessione precaria di suolo tratturale in Comune di Celano (AQ) appartenente al Tratturo Celano – Foggia, rilasciato con atto n. 160 del 16.03.2000 scaduto il 31.10.2003;

VISTA la nota del S.I.P.A. di L'Aquila n. RA/203057 del 09.08.2013 con la quale è stata trasmessa la pratica positivamente istruita, completa di scheda tecnica istruttoria, schema di disciplinare concessione e parere favorevole della competente Soprintendenza Archeologica dell'Abruzzo reso con nota n. 3265 datata 03.12.1984;

EVIDENZIATO che la sopracitata legge 134/1998 all'art. 5, prevede che i fondi tratturali ricadenti entro i perimetri urbani o in continuità dei centri urbani e di frazioni definite da strumenti urbanistici comunali, siano trasferiti al patrimonio dei Comuni e di dover altresì prevedere che le concessioni precarie dei suoli tratturali emesse a favore dei richiedenti transiterebbero nella competenza amministrativa dei Comuni qualora i fondi di cui sopra venissero trasferiti al patrimonio dei comuni medesimi;

RITENUTO che ricorrano le condizioni per il rinnovo della concessione della durata di anni 5 (cinque), che la stessa resta subordinata all'accettazione ed all'osservanza da parte dell'interessato delle condizioni e delle disposizioni dettate dal disciplinare allegato alla nota del S.I.P.A. di L'Aquila n. RA/203057 del 09.08.2013, attribuendo ad essa decorrenza 01.11.2012 fermo restando l'obbligo del concessionario di corrispondere, nella misura e con le modalità indicate nel presente provvedimento, i canoni annui dovuti, pena la decadenza della presente concessione;

RITENUTO di dover procedere alla pubblicazione sul B.U.R.A. della presente Determinazione;

CONSIDERATO che l'area interessata dalla concessione di cui alla presente Determinazione Dirigenziale è sottoposta direttamente alle norme di tutela del suddetto D. Lgs. 42/2004;

VISTO l'art. 5 comma 3° della L.R. del 14.09.1999 n. 77;

DETERMINA

- 1) **Il rinnovo** della concessione precaria per la durata di 5 (cinque) anni e con decorrenza dall' 01.11.2012 per uso di colture foraggere " a favore del Sig.

ANGELONI Anatolia nata a Celano (AQ) il 06.03.1937 ed ivi residente in Via Carlo Rosselli 8 , a corpo e non a misura e sotto l'osservanza delle condizioni di cui al successivo punto 5), della superficie di mq. 2.115 circa della zona del Tratturo Celano - Foggia in Comune di Celano (AQ) distinta sulla planimetria generale delle concessioni con il numero 39/C , la suddetta concessione rientrerà nelle competenze amministrative del comune qualora l'area tratturale verrà trasferita al patrimonio del medesimo (ai sensi della Legge 134/98 art. 5);

- 2) **l'ammontare del canone annuo** dovuto quale corrispettivo della concessione, ai sensi della Legge 203/82 di cui in premessa, ammonta ad euro € . 12,82;
- 3) **le anzidette somme** dovute devono essere corrisposte dal concessionario mediante versamento sul c/c postale n. 10455673 intestato alla Regione Abruzzo - Concessioni Regionali sul Demanio Armentizio - 67100 L'AQUILA;
- 4) **di dare mandato** al Servizio Ispettorato Provinciale per l'Agricoltura di L'Aquila di notificare alla ditta concessionaria il presente provvedimento unitamente al disciplinare della concessione, allegato alla nota del S.I.P.A. medesimo n. RA/203057 del 09.08.2013 , per l'espletamento di tutti gli adempimenti connessi all'osservanza ed al rispetto delle condizioni e delle disposizioni che disciplinano la concessione medesima .
- 5) **di dare mandato** al Servizio Ispettorato provinciale per l'Agricoltura di L'Aquila , in sede della notifica di cui al punto precedente, di evidenziare all'attenzione del privato concessionario che l'utilizzo dell'area di cui alla concessione risulta direttamente soggetta a tutte le norme di salvaguardia del citato D.Lgs. 42/2004, in particolare :
 - obbligo di richiesta di autorizzazione preventiva del Ministero Per i Beni e le Attività Culturali - Soprintendenza per i beni Archeologici dell'Abruzzo per opere e lavori di qualunque genere (art. 21 - 22) .
 - divieto di mutamento delle destinazione del suolo concesso, e di esecuzione di movimenti di terra di particolare entità, o eccedenti le normali lavorazioni agricole, a profondità superiore a mt. 0,50 quale che ne sia la causa o la destinazione .

- immediata denuncia di rinvenimento nel termine di 24 ore alla Soprintendenza, anche per il tramite del Sindaco o della locale Stazione Carabinieri, in caso di ritrovamenti archeologici (art. 90)
- 6) **la esecutività** della presente concessione è subordinata all'accettazione ed all'osservanza delle condizioni e delle disposizioni di cui dal disciplinare allegato alla nota del S.I.P.A. di L'Aquila n. RA/203057 del 09.08.2013 da parte del concessionario, nonché di quelle di cui ai citati DM 22.12.1983 e D. Lgs. 42/2004;;
 - 7) **di pubblicare** la presente Determinazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo;
 - 8) **la presente determinazione** è definitiva e contro di essa è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A. ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni, sempre dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A. .

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
dott. Franco LA CIVITA

DIREZIONE POLITICHE AGRICOLE E DI SVILUPPO RURALE, FORESTALE, CACCIA E PESCA, EMIGRAZIONE
SERVIZIO POLITICHE FORESTALI, DEMANIO CIVICO ED ARMENTIZIO

DETERMINAZIONE 20.11.2013, n. DH31/961
L.R. 06.03.1980, n. 16 - Rinnovo concessione precaria di suolo tratturale per uso di colture foraggere - Tratturo Celano - Foggia in Comune di Celano (AQ) - Ditta ANGELONI Angelo

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

VISTA la L.R. 06.03.1980 n. 16 concernente "Attuazione art. 66 del D.P.R. 24.07.1977 n. 616 in materia di tratturi";

VISTO l'art. 2 della legge suddetta che affida al II Dipartimento - Settore Agricoltura Foreste e Alimentazione la competenza relativa al rilascio delle concessioni, sistemazioni precarie, revoca e autorizzazioni provvisorie;

VISTA la L.R. 29.07.1986 n. 35 concernente "Tutela e utilizzazione dei beni costituenti il demanio armentizio";

VISTA la L.R. 17.11.1998 n. 134 concernente modifiche ed integrazione alla L.R. 35 del 29.07.1986 "Tutela ed utilizzazione dei beni costituenti il demanio armentizio";

VISTO il D.Lgs. 22.01.2004, n.42 - Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della L. 6 Luglio 2002, n. 137;

VISTO il DM 22 Dicembre 1983 del Ministero per i Beni e le Attività Culturali, che ha sottoposto alle norme di tutela del patrimonio culturale nazionale (già legge 1089/1939 oggi citato D. Lgs 42/2004) la storica rete dei Tratturi d'n Abruzzo;

VISTA la deliberazione di G.R. n. 694 del 10.02.1982 esecutiva ai sensi di legge, con la quale sono state recepite le disposizioni per l'adeguamento della misura dei canoni demaniali previste dal D.L. 02.10.1981 n. 546 convertito nella Legge 01.12.1981 n. 692;

VISTA la legge 03.05.1982 n. 203 e successive modifiche ed integrazioni sulla norma dei contratti agrari ai titoli Disposizioni integrative e modifiche canone dell'affitto dei fondi rustici;
VISTO il Decreto del Ministro delle Finanze del 2 marzo 1998, n. 258 "Regolamento recante norme per la rideterminazione dei canoni, proventi, diritti erariali ed indennizzi comunque dovuti per l'utilizzazione dei beni immobili del demanio o del patrimonio disponibile dello Stato";

CONSIDERATO che con domanda presentata al predetto Settore Agricoltura tramite l'UTA di Avezzano (AQ) in data 29.07.2013 prot. n. RA/193050 , la Ditta ANGELONI Angelo, ha chiesto il rinnovo della concessione precaria di suolo tratturale in Comune di Celano (AQ) appartenente al Tratturo Celano - Foggia, rilasciato con atto n. 160 del 16.03.2000 scaduto il 31.10.2003;

VISTA la nota del S.I.P.A. di L'Aquila n. RA/203057 del 09.08.2013 con la quale è stata trasmessa la pratica positivamente istruita, completa di scheda tecnica istruttoria, schema di disciplinare concessione e parere favorevole della competente Soprintendenza Archeologica dell'Abruzzo reso con nota n. 3265 datata 03.12.1984;

EVIDENZIATO che la sopracitata legge 134/1998 all'art. 5, prevede che i fondi

tratturali ricadenti entro i perimetri urbani o in continuità dei centri urbani e di frazioni definite da strumenti urbanistici comunali, siano trasferiti al patrimonio dei Comuni e di dover altresì prevedere che le concessioni precarie dei suoli tratturali emesse a favore dei richiedenti transiterebbero nella competenza amministrativa dei Comuni qualora i fondi di cui sopra venissero trasferiti al patrimonio dei comuni medesimi;

RITENUTO che ricorrano le condizioni per il rinnovo della concessione della durata di anni 5 (cinque), che la stessa resta subordinata all'accettazione ed all'osservanza da parte dell'interessato delle condizioni e delle disposizioni dettate dal disciplinare allegato alla nota del S.I.P.A. di L'Aquila n. RA/203057 del 09.08.2013, attribuendo ad essa decorrenza 01.11.2012 fermo restando l'obbligo del concessionario di corrispondere, nella misura e con le modalità indicate nel presente provvedimento, i canoni annui dovuti, pena la decadenza della presente concessione;

RITENUTO di dover procedere alla pubblicazione sul B.U.R.A. della presente Determinazione;

CONSIDERATO che l'area interessata dalla concessione di cui alla presente Determinazione Dirigenziale è sottoposta direttamente alle norme di tutela del suddetto D. Lgs. 42/2004;

VISTO l'art. 5 comma 3° della L.R. del 14.09.1999 n. 77;

DETERMINA

- 1) **Il rinnovo** della concessione precaria per la durata di 5 (cinque) anni e con decorrenza dall' 01.11.2012 per uso di colture foraggere " a favore del Sig. ANGELONI Angelo nato a Celano (AQ) il 16.06.1931 ed ivi residente in Piazza Caduti 30 Aprile 1 , a corpo e non a misura e sotto l'osservanza delle condizioni di cui al successivo punto 5), della superficie di mq. 6.330 circa della zona del Tratturo Celano - Foggia in Comune di Celano (AQ) distinta sulla planimetria generale delle concessioni con il numero 39/A , la suddetta concessione rientrerà nelle competenze amministrative del comune qualora l'area tratturale verrà trasferita al

patrimonio del medesimo (ai sensi della Legge 134/98 art. 5);

- 2) **l'ammontare del canone annuo** dovuto quale corrispettivo della concessione, ai sensi della Legge 203/82 di cui in premessa, ammonta ad euro €. 38,33;
- 3) **le anzidette somme** dovute devono essere corrisposte dal concessionario mediante versamento sul c/c postale n. 10455673 intestato alla Regione Abruzzo - Concessioni Regionali sul Demanio Armentizio - 67100 L'AQUILA;
- 4) **di dare mandato** al Servizio Ispettorato Provinciale per L'Agricoltura di L'Aquila di notificare alla ditta concessionaria il presente provvedimento unitamente al disciplinare della concessione, allegato alla nota del S.I.P.A. medesimo n. RA/203057 del 09.08.2013 , per l'espletamento di tutti gli adempimenti connessi all'osservanza ed al rispetto delle condizioni e delle disposizioni che disciplinano la concessione medesima .
- 5) **di dare mandato** al Servizio Ispettorato provinciale per l'Agricoltura di L'Aquila , in sede della notifica di cui al punto precedente, di evidenziare all'attenzione del privato concessionario che l'utilizzo dell'area di cui alla concessione risulta direttamente soggetta a tutte le norme di salvaguardia del citato D.Lgs. 42/2004, in particolare :
 - obbligo di richiesta di autorizzazione preventiva del Ministero Per i Beni e le Attività Culturali - Soprintendenza per i beni Archeologici dell'Abruzzo per opere e lavori di qualunque genere (art. 21 - 22).
 - divieto di mutamento delle destinazione del suolo concesso, e di esecuzione di movimenti di terra di particolare entità, o eccedenti le normali lavorazioni agricole, a profondità superiore a mt. 0,50 quale che ne sia la causa o la destinazione .
 - immediata denuncia di rinvenimento nel termine di 24 ore alla Soprintendenza, anche per il tramite del Sindaco o della locale Stazione Carabinieri, in caso di ritrovamenti archeologici (art. 90)
- 6) **la esecutività** della presente concessione è subordinata all'accettazione ed all'osservanza delle condizioni e delle disposizioni di cui dal disciplinare allegato alla nota del S.I.P.A. di L'Aquila n. RA/203057 del 09.08.2013 da parte del

concessionario, nonché di quelle di cui ai citati DM 22.12.1983 e D. Lgs. 42/2004;;

- 7) **di pubblicare** la presente Determinazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo;
- 8) **la presente determinazione** è definitiva e contro di essa è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A. ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni, sempre dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A. .

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
dott. Franco LA CIVITA

DIREZIONE POLITICHE AGRICOLE E DI SVILUPPO RURALE, FORESTALE, CACCIA E PESCA, EMIGRAZIONE
SERVIZIO POLITICHE FORESTALI, DEMANIO CIVICO ED ARMENTIZIO

DETERMINAZIONE 20.11.2013, n. DH31/962
L.R. 06.03.1980, n. 16 - Rinnovo concessione precaria di suolo tratturale per uso di colture cerealicole - Tratturo Celano - Foggia in Comune di Cerchio (AQ) - Ditta CIOFANI Francesco.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

VISTA la L.R. 06.03.1980 n. 16 concernente "Attuazione art. 66 del D.P.R. 24.07.1977 n. 616 in materia di tratturi";

VISTO l'art. 2 della legge suddetta che affida al II Dipartimento - Settore Agricoltura Foreste e Alimentazione la competenza relativa al rilascio delle concessioni, sistemazioni precarie, revoca e autorizzazioni provvisorie;

VISTA la L.R. 29.07.1986 n. 35 concernente "Tutela e utilizzazione dei beni costituenti il demanio armentizio";

VISTA la L.R. 17.11.1998 n. 134 concernente modifiche ed integrazione alla L.R. 35 del 29.07.1986 "Tutela ed utilizzazione dei beni costituenti il demanio armentizio";

VISTO il D.Lgs. 22.01.2004, n.42 - Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della L. 6 Luglio 2002, n. 137;

VISTO il DM 22 Dicembre 1983 del Ministero per i Beni e le Attività Culturali, che ha

sottoposto alle norme di tutela del patrimonio culturale nazionale (già legge 1089/1939 oggi citato D. Lgs 42/2004) la storica rete dei Tratturi d'n Abruzzo;

VISTA la deliberazione di G.R. n. 694 del 10.02.1982 esecutiva ai sensi di legge, con la quale sono state recepite le disposizioni per l'adeguamento della misura dei canoni demaniali previste dal D.L. 02.10.1981 n. 546 convertito nella Legge 01.12.1981 n. 692;

VISTA la legge 03.05.1982 n. 203 e successive modifiche ed integrazioni sulla norma dei contratti agrari ai titoli Disposizioni integrative e modifiche canone dell'affitto dei fondi rustici;

VISTO il Decreto del Ministro delle Finanze del 2 marzo 1998, n. 258 "Regolamento recante norme per la rideterminazione dei canoni, proventi, diritti erariali ed indennizzi comunque dovuti per l'utilizzazione dei beni immobili del demanio o del patrimonio disponibile dello Stato";

CONSIDERATO che con domanda presentata al predetto Settore Agricoltura tramite l'UTA di Avezzano (AQ) in data 16.09.2013 prot. n. RA/226581 , la Ditta CIOFANI Francesco, ha chiesto il rinnovo della concessione precaria di suolo tratturale in Comune di Cerchio (AQ) appartenente al Tratturo Celano - Foggia, rilasciato con atto D.G.R. n. 1421 del 15.06.1998 scaduto il 31.10.2002;

VISTA la nota del S.I.P.A. di L'Aquila n. RA/245818 del 04.10.2013 con la quale è stata trasmessa la pratica positivamente istruita, completa di scheda tecnica istruttoria, schema di disciplinare concessione e parere favorevole della competente Soprintendenza Archeologica dell'Abruzzo reso con nota n. 3265 datata 03.12.1984;

EVIDENZIATO che la sopracitata legge 134/1998 all'art. 5, prevede che i fondi tratturali ricadenti entro i perimetri urbani o in continuità dei centri urbani e di frazioni definite da strumenti urbanistici comunali, siano trasferiti al patrimonio dei Comuni e di dover altresì prevedere che le concessioni precarie dei suoli tratturali emesse a favore dei richiedenti transiterebbero nella competenza amministrativa dei Comuni qualora i fondi di cui sopra venissero trasferiti al patrimonio dei comuni medesimi;

RITENUTO che ricorrano le condizioni per il rinnovo della concessione della durata di anni 5 (cinque), che la stessa resta subordinata all'accettazione ed all'osservanza da parte dell'interessato delle condizioni e delle disposizioni dettate dal disciplinare allegato alla nota del S.I.P.A. di L'Aquila n. RA/245818 del 04.10.2013, attribuendo ad essa decorrenza 01.11.2012 fermo restando l'obbligo del concessionario di corrispondere, nella misura e con le modalità indicate nel presente provvedimento, i canoni annui dovuti, pena la decadenza della presente concessione;

RITENUTO di dover procedere alla pubblicazione sul B.U.R.A. della presente Determinazione;

CONSIDERATO che l'area interessata dalla concessione di cui alla presente Determinazione Dirigenziale è sottoposta direttamente alle norme di tutela del suddetto D. Lgs. 42/2004;

VISTO l'art. 5 comma 3° della L.R. del 14.09.1999 n. 77;

DETERMINA

- 1) **Il rinnovo** della concessione precaria per la durata di 5 (cinque) anni e con decorrenza dall' 01.11.2012 per uso di colture cerealicole " a favore del Sig. CIOFANI Francesco nato a Avezzano (AQ) il 27.12.1968 e residente a Cerchio (AQ) in Via Aia S. Maria snc , a corpo e non a misura e sotto l'osservanza delle condizioni di cui al successivo punto 5), della superficie di mq. 3.170 circa delle zone del Tratturo Celano - Foggia in Comune di Cerchio (AQ) distinte sulla planimetria generale delle concessioni con i numeri 59/a e 60, la suddetta concessione rientrerà nelle competenze amministrative del comune qualora l'area tratturale verrà trasferita al patrimonio del medesimo (ai sensi della Legge 134/98 art. 5);
- 2) **l'ammontare del canone annuo** dovuto quale corrispettivo della concessione, ai sensi della Legge 203/82 di cui in premessa, ammonta ad euro €. 17,77;
- 3) **le anzidette somme** dovute devono essere corrisposte dal concessionario mediante versamento sul c/c postale n. 10455673 intestato alla Regione Abruzzo -

Concessioni Regionali sul Demanio Armentizio - 67100 L'AQUILA;

- 4) **di dare mandato** al Servizio Ispettorato Provinciale per L'Agricoltura di L'Aquila di notificare alla ditta concessionaria il presente provvedimento unitamente al disciplinare della concessione, allegato alla nota del S.I.P.A. medesimo n. RA/245818 del 04.10.2013, per l'espletamento di tutti gli adempimenti connessi all'osservanza ed al rispetto delle condizioni e delle disposizioni che disciplinano la concessione medesima.
- 5) **di dare mandato** al Servizio Ispettorato provinciale per l'Agricoltura di L'Aquila, in sede della notifica di cui al punto precedente, di evidenziare all'attenzione del privato concessionario che l'utilizzo dell'area di cui alla concessione risulta direttamente soggetta a tutte le norme di salvaguardia del citato D.Lgs. 42/2004, in particolare:
- obbligo di richiesta di autorizzazione preventiva del Ministero Per i Beni e le Attività Culturali - Soprintendenza per i beni Archeologici dell'Abruzzo per opere e lavori di qualunque genere (art. 21 - 22).
 - divieto di mutamento delle destinazione del suolo concesso, e di esecuzione di movimenti di terra di particolare entità, o eccedenti le normali lavorazioni agricole, a profondità superiore a mt. 0,50 quale che ne sia la causa o la destinazione.
 - immediata denuncia di rinvenimento nel termine di 24 ore alla Soprintendenza, anche per il tramite del Sindaco o della locale Stazione Carabinieri, in caso di ritrovamenti archeologici (art. 90)
- 6) **la esecutività** della presente concessione è subordinata all'accettazione ed all'osservanza delle condizioni e delle disposizioni di cui dal disciplinare allegato alla nota del S.I.P.A. di L'Aquila n. RA/245818 del 04.10.2013 da parte del concessionario, nonché di quelle di cui ai citati DM 22.12.1983 e D. Lgs. 42/2004;;
- 7) **di pubblicare** la presente Determinazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo;
- 8) **la presente determinazione** è definitiva e contro di essa è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A. ovvero ricorso straordinario al

Capo dello Stato entro 120 giorni, sempre dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A. .

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
dott. Franco LA CIVITA

DIREZIONE POLITICHE AGRICOLE E DI SVILUPPO RURALE, FORESTALE, CACCIA E PESCA, EMIGRAZIONE
SERVIZIO POLITICHE FORESTALI, DEMANIO CIVICO ED ARMENTIZIO

DETERMINAZIONE 20.11.2013, n. DH31/963
L.R. 06.03.1980, n. 16 - Rinnovo concessione precaria di suolo tratturale per uso di colture cerealicole - Tratturo Celano - Foggia in Comune di Cerchio (AQ) - Ditta D'AMORE Maria Grazia .

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

VISTA la L.R. 06.03.1980 n. 16 concernente "Attuazione art. 66 del D.P.R. 24.07.1977 n. 616 in materia di tratturi";

VISTO l'art. 2 della legge suddetta che affida al II Dipartimento - Settore Agricoltura Foreste e Alimentazione la competenza relativa al rilascio delle concessioni, sistemazioni precarie, revoca e autorizzazioni provvisorie;

VISTA la L.R. 29.07.1986 n. 35 concernente "Tutela e utilizzazione dei beni costituenti il demanio armentizio";

VISTA la L.R. 17.11.1998 n. 134 concernente modifiche ed integrazione alla L.R. 35 del 29.07.1986 "Tutela ed utilizzazione dei beni costituenti il demanio armentizio";

VISTO il D.Lgs. 22.01.2004, n.42 - Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della L. 6 Luglio 2002, n. 137;

VISTO il DM 22 Dicembre 1983 del Ministero per i Beni e le Attività Culturali, che ha sottoposto alle norme di tutela del patrimonio culturale nazionale (già legge 1089/1939 oggi citato D. Lgs 42/2004) la storica rete dei Tratturi d'n Abruzzo;

VISTA la deliberazione di G.R. n. 694 del 10.02.1982 esecutiva ai sensi di legge, con la quale sono state recepite le disposizioni per l'adeguamento della misura dei canoni

demaniali previste dal D.L. 02.10.1981 n. 546 convertito nella Legge 01.12.1981 n. 692;

VISTA la legge 03.05.1982 n. 203 e successive modifiche ed integrazioni sulla norma dei contratti agrari ai titoli Disposizioni integrative e modifiche canone dell'affitto dei fondi rustici;

VISTO il Decreto del Ministro delle Finanze del 2 marzo 1998, n. 258 "Regolamento recante norme per la rideterminazione dei canoni, proventi, diritti erariali ed indennizzi comunque dovuti per l'utilizzazione dei beni immobili del demanio o del patrimonio disponibile dello Stato";

CONSIDERATO che con domanda presentata al predetto Settore Agricoltura tramite l'UTA di Avezzano (AQ) in data 12.09.2013 prot. n. RA/226568, la Ditta D'AMORE Maria Grazia, ha chiesto il rinnovo della concessione precaria di suolo tratturale in Comune di Cerchio (AQ) appartenente al Tratturo Celano - Foggia, rilasciato con atto n. DH7/607 del 03.07.2008 scaduto il 31.10.2012;

VISTA la nota del S.I.P.A. di L'Aquila n. RA/245818 del 04.10.2013 con la quale è stata trasmessa la pratica positivamente istruita, completa di scheda tecnica istruttoria, schema di disciplinare concessione e parere favorevole della competente Soprintendenza Archeologica dell'Abruzzo reso con nota n. 3265 datata 03.12.1984;

EVIDENZIATO che la sopracitata legge 134/1998 all'art. 5, prevede che i fondi tratturali ricadenti entro i perimetri urbani o in continuità dei centri urbani e di frazioni definite da strumenti urbanistici comunali, siano trasferiti al patrimonio dei Comuni e di dover altresì prevedere che le concessioni precarie dei suoli tratturali emesse a favore dei richiedenti transiterebbero nella competenza amministrativa dei Comuni qualora i fondi di cui sopra venissero trasferiti al patrimonio dei comuni medesimi;

RITENUTO che ricorrano le condizioni per il rinnovo della concessione della durata di anni 5 (cinque), che la stessa resta subordinata all'accettazione ed all'osservanza da parte dell'interessato delle condizioni e delle disposizioni dettate dal disciplinare allegato alla nota del S.I.P.A. di L'Aquila n. RA/245818 del 04.10.2013, attribuendo ad essa decorrenza

01.11.2012 fermo restando l'obbligo del concessionario di corrispondere, nella misura e con le modalità indicate nel presente provvedimento, i canoni annui dovuti, pena la decadenza della presente concessione;

RITENUTO di dover procedere alla pubblicazione sul B.U.R.A. della presente Determinazione;

CONSIDERATO che l'area interessata dalla concessione di cui alla presente Determinazione Dirigenziale è sottoposta direttamente alle norme di tutela del suddetto D. Lgs. 42/2004;

VISTO l'art. 5 comma 3° della L.R. del 14.09.1999 n. 77;

DETERMINA

- 1) **Il rinnovo** della concessione precaria per la durata di 5 (cinque) anni e con decorrenza dall' 01.11.2012 per uso di colture cerealicole " a favore della Sig.ra D'AMORE Maraia Grazia nata a Cerchio (AQ) il 05.11.1913 ed ivi residente in Via Stazione 6, a corpo e non a misura e sotto l'osservanza delle condizioni di cui al successivo punto 5), della superficie di mq. 5.300 circa della zona del Tratturo Celano - Foggia in Comune di Cerchio (AQ) distinta sulla planimetria generale delle concessioni con il numero 47, la suddetta concessione rientrerà nelle competenze amministrative del comune qualora l'area tratturale verrà trasferita al patrimonio del medesimo (ai sensi della Legge 134/98 art. 5);
- 2) **l'ammontare del canone annuo** dovuto quale corrispettivo della concessione, ai sensi della Legge 203/82 di cui in premessa, ammonta ad euro €. 27,56;
- 3) **le anzidette somme** dovute devono essere corrisposte dal concessionario mediante versamento sul c/c postale n. 10455673 intestato alla Regione Abruzzo - Concessioni Regionali sul Demanio Armentizio - 67100 L'AQUILA;
- 4) **di dare mandato** al Servizio Ispettorato Provinciale per L'Agricoltura di L'Aquila di notificare alla ditta concessionaria il presente provvedimento unitamente al disciplinare della concessione, allegato alla nota del S.I.P.A. medesimo n. RA/245818 del 04.10.2013, per l'espletamento di tutti gli

adempimenti connessi all'osservanza ed al rispetto delle condizioni e delle disposizioni che disciplinano la concessione medesima .

- 5) **di dare mandato** al Servizio Ispettorato provinciale per l'Agricoltura di L'Aquila , in sede della notifica di cui al punto precedente, di evidenziare all'attenzione del privato concessionario che l'utilizzo dell'area di cui alla concessione risulta direttamente soggetta a tutte le norme di salvaguardia del citato D.Lgs. 42/2004, in particolare :
- obbligo di richiesta di autorizzazione preventiva del Ministero Per i Beni e le Attività Culturali – Soprintendenza per i beni Archeologici dell'Abruzzo per opere e lavori di qualunque genere (art. 21 – 22).
 - divieto di mutamento delle destinazione del suolo concesso, e di esecuzione di movimenti di terra di particolare entità, o eccedenti le normali lavorazioni agricole, a profondità superiore a mt. 0,50 quale che ne sia la causa o la destinazione .
 - immediata denuncia di rinvenimento nel termine di 24 ore alla Soprintendenza, anche per il tramite del Sindaco o della locale Stazione Carabinieri, in caso di ritrovamenti archeologici (art. 90)
- 6) **la esecutività** della presente concessione è subordinata all'accettazione ed all'osservanza delle condizioni e delle disposizioni di cui dal disciplinare allegato alla nota del S.I.P.A. di L'Aquila n. RA/245818 del 04.10.2013 da parte del concessionario, nonché di quelle di cui ai citati DM 22.12.1983 e D. Lgs. 42/2004;;
- 7) **di pubblicare** la presente Determinazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo;
- 8) **la presente determinazione** è definitiva e contro di essa è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A. ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni, sempre dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A. .

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
dott. Franco LA CIVITA

DIREZIONE POLITICHE AGRICOLE E DI
SVILUPPO RURALE, FORESTALE, CACCIA E
PESCA, EMIGRAZIONE

SERVIZIO POLITICHE FORESTALI, DEMANIO
CIVICO ED ARMENTIZIO

DETERMINAZIONE 20.11.2013, n. DH31/964

L.R. 06.03.1980, n. 16 – Rinnovo concessione precaria di suolo tratturale per uso di colture cerealicole – Tratturo Celano – Foggia in Comune di Cerchio (AQ) - Ditta IANNICA Pierino.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

VISTA la L.R. 06.03.1980 n. 16 concernente "Attuazione art. 66 del D.P.R. 24.07.1977 n. 616 in materia di tratturi";

VISTO l'art. 2 della legge suddetta che affida al II Dipartimento – Settore Agricoltura Foreste e Alimentazione la competenza relativa al rilascio delle concessioni, sistemazioni precarie, revoca e autorizzazioni provvisorie;

VISTA la L.R. 29.07.1986 n. 35 concernente "Tutela e utilizzazione dei beni costituenti il demanio armentizio";

VISTA la L.R. 17.11.1998 n. 134 concernente modifiche ed integrazione alla L.R. 35 del 29.07.1986 "Tutela ed utilizzazione dei beni costituenti il demanio armentizio";

VISTO il D.Lgs. 22.01.2004, n.42 – Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della L. 6 Luglio 2002, n. 137;

VISTO il DM 22 Dicembre 1983 del Ministero per i Beni e le Attività Culturali, che ha sottoposto alle norme di tutela del patrimonio culturale nazionale (già legge 1089/1939 oggi citato D. Lgs 42/2004) la storica rete dei Tratturi d'n Abruzzo;

VISTA la deliberazione di G.R. n. 694 del 10.02.1982 esecutiva ai sensi di legge, con la quale sono state recepite le disposizioni per l'adeguamento della misura dei canoni demaniali previste dal D.L. 02.10.1981 n. 546 convertito nella Legge 01.12.1981 n. 692;

VISTA la legge 03.05.1982 n. 203 e successive modifiche ed integrazioni sulla norma dei contratti agrari ai titoli Disposizioni integrative e modifiche canone dell'affitto dei fondi rustici;

VISTO il Decreto del Ministro delle Finanze del 2 marzo 1998, n. 258 "Regolamento recante

norme per la rideterminazione dei canoni, proventi, diritti erariali ed indennizzi comunque dovuti per l'utilizzazione dei beni immobili del demanio o del patrimonio disponibile dello Stato";

CONSIDERATO che con domanda presentata al predetto Settore Agricoltura tramite l'UTA di Avezzano (AQ) in data 16.09.2013 prot. n. RA/226578 , la Ditta IANNICA Pierino, ha chiesto il rinnovo della concessione precaria di suolo tratturale in Comune di Cerchio (AQ) appartenente al Tratturo Celano - Foggia, rilasciato con atto n. 53 del 03.02.2000 scaduto il 31.10.2003;

VISTA la nota del S.I.P.A. di L'Aquila n. RA/245818 del 04.10.2013 con la quale è stata trasmessa la pratica positivamente istruita, completa di scheda tecnica istruttoria, schema di disciplinare concessione e parere favorevole della competente Soprintendenza Archeologica dell'Abruzzo reso con nota n. 3265 datata 03.12.1984;

EVIDENZIATO che la sopracitata legge 134/1998 all'art. 5, prevede che i fondi tratturali ricadenti entro i perimetri urbani o in continuità dei centri urbani e di frazioni definite da strumenti urbanistici comunali, siano trasferiti al patrimonio dei Comuni e di dover altresì prevedere che le concessioni precarie dei suoli tratturali emesse a favore dei richiedenti transiterebbero nella competenza amministrativa dei Comuni qualora i fondi di cui sopra venissero trasferiti al patrimonio dei comuni medesimi;

RITENUTO che ricorrano le condizioni per il rinnovo della concessione della durata di anni 5 (cinque), che la stessa resta subordinata all'accettazione ed all'osservanza da parte dell'interessato delle condizioni e delle disposizioni dettate dal disciplinare allegato alla nota del S.I.P.A. di L'Aquila n. RA/245818 del 04.10.2013, attribuendo ad essa decorrenza 01.11.2012 fermo restando l'obbligo del concessionario di corrispondere, nella misura e con le modalità indicate nel presente provvedimento, i canoni annui dovuti, pena la decadenza della presente concessione;

RITENUTO di dover procedere alla pubblicazione sul B.U.R.A. della presente Determinazione;

CONSIDERATO che l'area interessata dalla concessione di cui alla presente Determinazione Dirigenziale è sottoposta direttamente alle norme di tutela del suddetto D. Lgs. 42/2004;

VISTO l'art. 5 comma 3° della L.R. del 14.09.1999 n. 77;

DETERMINA

- 1) **Il rinnovo** della concessione precaria per la durata di 5 (cinque) anni e con decorrenza dall' 01.11.2012 per uso di colture cerealicole " a favore del Sig. IANNICA Pierino nato a Cerchio (AQ) il 29.06.1934 ed ivi residente in Via Fonticellara 6 , a corpo e non a misura e sotto l'osservanza delle condizioni di cui al successivo punto 5), della superficie di mq. 1.350 circa della zona del Tratturo Celano - Foggia in Comune di Cerchio (AQ) distinta sulla planimetria generale delle concessioni con il numero 53/a, la suddetta concessione rientrerà nelle competenze amministrative del comune qualora l'area tratturale verrà trasferita al patrimonio del medesimo (ai sensi della Legge 134/98 art. 5);
- 2) **l'ammontare del canone annuo** dovuto quale corrispettivo della concessione, ai sensi della Legge 203/82 di cui in premessa, ammonta ad euro €. 8,09;
- 3) **le anzidette somme** dovute devono essere corrisposte dal concessionario mediante versamento sul c/c postale n. 10455673 intestato alla Regione Abruzzo - Concessioni Regionali sul Demanio Armentizio - 67100 L'AQUILA;
- 4) **di dare mandato** al Servizio Ispettorato Provinciale per L'Agricoltura di L'Aquila di notificare alla ditta concessionaria il presente provvedimento unitamente al disciplinare della concessione, allegato alla nota del S.I.P.A. medesimo n. RA/245818 del 04.10.2013 , per l'espletamento di tutti gli adempimenti connessi all'osservanza ed al rispetto delle condizioni e delle disposizioni che disciplinano la concessione medesima .
- 5) **di dare mandato** al Servizio Ispettorato provinciale per l'Agricoltura di L'Aquila , in sede della notifica di cui al punto precedente, di evidenziare all'attenzione del privato concessionario che l'utilizzo dell'area di cui alla concessione risulta direttamente soggetta a tutte le norme di

salvaguardia del citato D.Lgs. 42/2004, in particolare :

- obbligo di richiesta di autorizzazione preventiva del Ministero Per i Beni e le Attività Culturali – Soprintendenza per i beni Archeologici dell’Abruzzo per opere e lavori di qualunque genere (art. 21 – 22).
- divieto di mutamento delle destinazione del suolo concesso, e di esecuzione di movimenti di terra di particolare entità, o eccedenti le normali lavorazioni agricole, a profondità superiore a mt. 0,50 quale che ne sia la causa o la destinazione .
- immediata denuncia di rinvenimento nel termine di 24 ore alla Soprintendenza, anche per il tramite del Sindaco o della locale Stazione Carabinieri, in caso di ritrovamenti archeologici (art. 90)

- 6) **la esecutività** della presente concessione è subordinata all’accettazione ed all’osservanza delle condizioni e delle disposizioni di cui dal disciplinare allegato alla nota del S.I.P.A. di L’Aquila n. RA/245818 del 04.10.2013 da parte del concessionario, nonché di quelle di cui ai citati DM 22.12.1983 e D. Lgs. 42/2004;;
- 7) **di pubblicare** la presente Determinazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo;
- 8) **la presente determinazione** è definitiva e contro di essa è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A. ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni, sempre dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A. ..

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
dott. Franco LA CIVITA

DIREZIONE POLITICHE AGRICOLE E DI
SVILUPPO RURALE, FORESTALE, CACCIA E
PESCA, EMIGRAZIONE
SERVIZIO POLITICHE FORESTALI, DEMANIO
CIVICO ED ARMENTIZIO

DETERMINAZIONE 20.11.2013, n. DH31/965
L.R. 06.03.1980, n. 16 - Rinnovo concessione precaria di suolo tratturale per uso di colture cerealicole - Tratturo Celano - Foggia in Comune di Cerchio (AQ) - Ditta DI PIETRANTONIO Vienna.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

VISTA la L.R. 06.03.1980 n. 16 concernente “Attuazione art. 66 del D.P.R. 24.07.1977 n. 616 in materia di tratturi”;

VISTO l’art. 2 della legge suddetta che affida al II Dipartimento – Settore Agricoltura Foreste e Alimentazione la competenza relativa al rilascio delle concessioni, sistemazioni precarie, revoca e autorizzazioni provvisorie;

VISTA la L.R. 29.07.1986 n. 35 concernente “Tutela e utilizzazione dei beni costituenti il demanio armentizio”;

VISTA la L.R. 17.11.1998 n. 134 concernente modifiche ed integrazione alla L.R. 35 del 29.07.1986 “Tutela ed utilizzazione dei beni costituenti il demanio armentizio”;

VISTO il D.Lgs. 22.01.2004, n.42 – Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’articolo 10 della L. 6 Luglio 2002, n. 137;

VISTO il DM 22 Dicembre 1983 del Ministero per i Beni e le Attività Culturali, che ha sottoposto alle norme di tutela del patrimonio culturale nazionale (già legge 1089/1939 oggi citato D. Lgs 42/2004) la storica rete dei Tratturi d’n Abruzzo;

VISTA la deliberazione di G.R. n. 694 del 10.02.1982 esecutiva ai sensi di legge, con la quale sono state recepite le disposizioni per l’adeguamento della misura dei canoni demaniali previste dal D.L. 02.10.1981 n. 546 convertito nella Legge 01.12.1981 n. 692;

VISTA la legge 03.05.1982 n. 203 e successive modifiche ed integrazioni sulla norma dei contratti agrari ai titoli Disposizioni integrative e modifiche canone dell’affitto dei fondi rustici;

VISTO il Decreto del Ministro delle Finanze del 2 marzo 1998, n. 258 “Regolamento recante norme per la rideterminazione dei canoni, proventi, diritti erariali ed indennizzi comunque dovuti per l’utilizzazione dei beni immobili del demanio o del patrimonio disponibile dello Stato”;

CONSIDERATO che con domanda presentata al predetto Settore Agricoltura tramite l’UTA di Avezzano (AQ) in data 30.09.2013 prot. n. RA/239328 , la Ditta DI PIETRANTONIO Vienna, ha chiesto il rinnovo della concessione

precaria di suolo tratturale in Comune di Cerchio (AQ) appartenente al Tratturo Celano – Foggia, rilasciato con atto D.G.R. n. 1421 del 15.06.1998 scaduto il 31.10.2002;

VISTA la nota del S.I.P.A. di L'Aquila n. RA/253039 del 14.10.2013 con la quale è stata trasmessa la pratica positivamente istruita, completa di scheda tecnica istruttoria, schema di disciplinare concessione e parere favorevole della competente Soprintendenza Archeologica dell'Abruzzo reso con nota n. 3265 datata 03.12.1984;

EVIDENZIATO che la sopracitata legge 134/1998 all'art. 5, prevede che i fondi tratturali ricadenti entro i perimetri urbani o in continuità dei centri urbani e di frazioni definite da strumenti urbanistici comunali, siano trasferiti al patrimonio dei Comuni e di dover altresì prevedere che le concessioni precarie dei suoli tratturali emesse a favore dei richiedenti transiterebbero nella competenza amministrativa dei Comuni qualora i fondi di cui sopra venissero trasferiti al patrimonio dei comuni medesimi;

RITENUTO che ricorrano le condizioni per il rinnovo della concessione della durata di anni 5 (cinque), che la stessa resta subordinata all'accettazione ed all'osservanza da parte dell'interessato delle condizioni e delle disposizioni dettate dal disciplinare allegato alla nota del S.I.P.A. di L'Aquila n. RA/253039 del 14.10.2013, attribuendo ad essa decorrenza 01.11.2012 fermo restando l'obbligo del concessionario di corrispondere, nella misura e con le modalità indicate nel presente provvedimento, i canoni annui dovuti, pena la decadenza della presente concessione;

RITENUTO di dover procedere alla pubblicazione sul B.U.R.A. della presente Determinazione;

CONSIDERATO che l'area interessata dalla concessione di cui alla presente Determinazione Dirigenziale è sottoposta direttamente alle norme di tutela del suddetto D. Lgs. 42/2004;

VISTO l'art. 5 comma 3° della L.R. del 14.09.1999 n. 77;

DETERMINA

- 1) **Il rinnovo** della concessione precaria per la durata di 5 (cinque) anni e con decorrenza dall' 01.11.2012 per uso di colture cerealicole " a favore della Sig.ra DI PIETRANTONIO Vienna nata a Lettomanoppello (PE) il 03.07.1937 e residente a Cerchio (AQ) in Via Pietro Capocitto , a corpo e non a misura e sotto l'osservanza delle condizioni di cui al successivo punto 5), della superficie di mq. 2.450 circa della zona del Tratturo Celano – Foggia in Comune di Cerchio (AQ) distinta sulla planimetria generale delle concessioni con il numero 49, la suddetta concessione rientrerà nelle competenze amministrative del comune qualora l'area tratturale verrà trasferita al patrimonio del medesimo (ai sensi della Legge 134/98 art. 5);
- 2) **l'ammontare del canone annuo** dovuto quale corrispettivo della concessione, ai sensi della Legge 203/82 di cui in premessa, ammonta ad euro €. 13,56;
- 3) **le anzidette somme** dovute devono essere corrisposte dal concessionario mediante versamento sul c/c postale n. 10455673 intestato alla Regione Abruzzo – Concessioni Regionali sul Demanio Armentizio – 67100 L'AQUILA;
- 4) **di dare mandato** al Servizio Ispettorato Provinciale per L'Agricoltura di L'Aquila di notificare alla ditta concessionaria il presente provvedimento unitamente al disciplinare della concessione, allegato alla nota del S.I.P.A. medesimo n. RA/253039 del 14.10.2013 , per l'espletamento di tutti gli adempimenti connessi all'osservanza ed al rispetto delle condizioni e delle disposizioni che disciplinano la concessione medesima .
- 5) **di dare mandato** al Servizio Ispettorato provinciale per l'Agricoltura di L'Aquila , in sede della notifica di cui al punto precedente, di evidenziare all'attenzione del privato concessionario che l'utilizzo dell'area di cui alla concessione risulta direttamente soggetta a tutte le norme di salvaguardia del citato D.Lgs. 42/2004, in particolare :
 - obbligo di richiesta di autorizzazione preventiva del Ministero Per i Beni e le Attività Culturali – Soprintendenza per i beni Archeologici dell'Abruzzo per opere e lavori di qualunque genere (art. 21 – 22) .
 - divieto di mutamento delle destinazione del suolo concesso, e di esecuzione di

movimenti di terra di particolare entità, o eccedenti le normali lavorazioni agricole, a profondità superiore a mt. 0,50 quale che ne sia la causa o la destinazione.

- immediata denuncia di rinvenimento nel termine di 24 ore alla Soprintendenza, anche per il tramite del Sindaco o della locale Stazione Carabinieri, in caso di ritrovamenti archeologici (art. 90)

- 6) **la esecutività** della presente concessione è subordinata all'accettazione ed all'osservanza delle condizioni e delle disposizioni di cui dal disciplinare allegato alla nota del S.I.P.A. di L'Aquila n. RA/253039 del 14.10.2013 da parte del concessionario, nonché di quelle di cui ai citati DM 22.12.1983 e D. Lgs. 42/2004;;
- 7) **di pubblicare** la presente Determinazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo;
- 8) **la presente determinazione** è definitiva e contro di essa è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A. ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni, sempre dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A. ..

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
dott. Franco LA CIVITA

DIREZIONE POLITICHE AGRICOLE E DI
SVILUPPO RURALE, FORESTALE, CACCIA E
PESCA, EMIGRAZIONE
SERVIZIO POLITICHE FORESTALI, DEMANIO
CIVICO ED ARMENTIZIO

DETERMINAZIONE 20.11.2013, n. DH31/966
L.R. 06.03.1980, n. 16 - Rinnovo concessione precaria di suolo tratturale per uso di colture foraggere - Tratturo Celano - Foggia in Comune di Cerchio (AQ) - Ditta ANGELONI Maria Lucia.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

VISTA la L.R. 06.03.1980 n. 16 concernente "Attuazione art. 66 del D.P.R. 24.07.1977 n. 616 in materia di tratturi";

VISTO l'art. 2 della legge suddetta che affida al II Dipartimento - Settore Agricoltura Foreste e Alimentazione la competenza relativa al rilascio delle concessioni, sistemazioni precarie, revoca e autorizzazioni provvisorie;

VISTA la L.R. 29.07.1986 n. 35 concernente "Tutela e utilizzazione dei beni costituenti il demanio armentizio";

VISTA la L.R. 17.11.1998 n. 134 concernente modifiche ed integrazione alla L.R. 35 del 29.07.1986 "Tutela ed utilizzazione dei beni costituenti il demanio armentizio";

VISTO il D.Lgs. 22.01.2004, n.42 - Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della L. 6 Luglio 2002, n. 137;

VISTO il DM 22 Dicembre 1983 del Ministero per i Beni e le Attività Culturali, che ha sottoposto alle norme di tutela del patrimonio culturale nazionale (già legge 1089/1939 oggi citato D. Lgs 42/2004) la storica rete dei Tratturi d'n Abruzzo;

VISTA la deliberazione di G.R. n. 694 del 10.02.1982 esecutiva ai sensi di legge, con la quale sono state recepite le disposizioni per l'adeguamento della misura dei canoni demaniali previste dal D.L. 02.10.1981 n. 546 convertito nella Legge 01.12.1981 n. 692;

VISTA la legge 03.05.1982 n. 203 e successive modifiche ed integrazioni sulla norma dei contratti agrari ai titoli Disposizioni integrative e modifiche canone dell'affitto dei fondi rustici;

VISTO il Decreto del Ministro delle Finanze del 2 marzo 1998, n. 258 "Regolamento recante norme per la rideterminazione dei canoni, proventi, diritti erariali ed indennizzi comunque dovuti per l'utilizzazione dei beni immobili del demanio o del patrimonio disponibile dello Stato";

CONSIDERATO che con domanda presentata al predetto Settore Agricoltura tramite l'UTA di Avezzano (AQ) in data 25.09.2013 prot. n. RA/236692 , la Ditta ANGELONI Maria Lucia, ha chiesto il rinnovo della concessione precaria di suolo tratturale in Comune di Cerchio (AQ) appartenente al Tratturo Celano - Foggia, rilasciato con atto n. 53 del 02.03.2000 scaduto il 31.10.2003;

VISTA la nota del S.I.P.A. di L'Aquila n. RA/253039 del 14.10.2013 con la quale è stata trasmessa la pratica positivamente istruita, completa di scheda tecnica istruttoria, schema di disciplinare concessione e parere favorevole

della competente Soprintendenza Archeologica dell'Abruzzo reso con nota n. 3265 datata 03.12.1984;

EVIDENZIATO che la sopracitata legge 134/1998 all'art. 5, prevede che i fondi tratturali ricadenti entro i perimetri urbani o in continuità dei centri urbani e di frazioni definite da strumenti urbanistici comunali, siano trasferiti al patrimonio dei Comuni e di dover altresì prevedere che le concessioni precarie dei suoli tratturali emesse a favore dei richiedenti transiterebbero nella competenza amministrativa dei Comuni qualora i fondi di cui sopra venissero trasferiti al patrimonio dei comuni medesimi;

RITENUTO che ricorrano le condizioni per il rinnovo della concessione della durata di anni 5 (cinque), che la stessa resta subordinata all'accettazione ed all'osservanza da parte dell'interessato delle condizioni e delle disposizioni dettate dal disciplinare allegato alla nota del S.I.P.A. di L'Aquila n. RA/253039 del 14.10.2013, attribuendo ad essa decorrenza 01.11.2012 fermo restando l'obbligo del concessionario di corrispondere, nella misura e con le modalità indicate nel presente provvedimento, i canoni annui dovuti, pena la decadenza della presente concessione;

RITENUTO di dover procedere alla pubblicazione sul B.U.R.A. della presente Determinazione;

CONSIDERATO che l'area interessata dalla concessione di cui alla presente Determinazione Dirigenziale è sottoposta direttamente alle norme di tutela del suddetto D. Lgs. 42/2004;

VISTO l'art. 5 comma 3° della L.R. del 14.09.1999 n. 77;

DETERMINA

1) **Il rinnovo** della concessione precaria per la durata di 5 (cinque) anni e con decorrenza dall' 01.11.2012 per uso di colture foraggere " a favore della Sig.ra ANGELONI Maria Lucia nata a Aielli (AQ) il 18.09.1928 e residente a Cerchio (AQ) in Via XXIV 59 , a corpo e non a misura e sotto l'osservanza delle condizioni di cui al successivo punto 5), della superficie di mq. 5.990 circa delle zone del Tratturo Celano

- Foggia in Comune di Cerchio (AQ) distinte sulla planimetria generale delle concessioni con i numeri 35 e 39, la suddetta concessione rientrerà nelle competenze amministrative del comune qualora l'area tratturale verrà trasferita al patrimonio del medesimo (ai sensi della Legge 134/98 art. 5);

- 2) **l'ammontare del canone annuo** dovuto quale corrispettivo della concessione, ai sensi della Legge 203/82 di cui in premessa, ammonta ad euro €. 35,80;
- 3) **le anzidette somme** dovute devono essere corrisposte dal concessionario mediante versamento sul c/c postale n. 10455673 intestato alla Regione Abruzzo - Concessioni Regionali sul Demanio Armentizio - 67100 L'AQUILA;
- 4) **di dare mandato** al Servizio Ispettorato Provinciale per L'Agricoltura di L'Aquila di notificare alla ditta concessionaria il presente provvedimento unitamente al disciplinare della concessione, allegato alla nota del S.I.P.A. medesimo n. RA/253039 del 14.10.2013 , per l'espletamento di tutti gli adempimenti connessi all'osservanza ed al rispetto delle condizioni e delle disposizioni che disciplinano la concessione medesima .
- 5) **di dare mandato** al Servizio Ispettorato provinciale per l'Agricoltura di L'Aquila , in sede della notifica di cui al punto precedente, di evidenziare all'attenzione del privato concessionario che l'utilizzo dell'area di cui alla concessione risulta direttamente soggetta a tutte le norme di salvaguardia del citato D.Lgs. 42/2004, in particolare :
 - obbligo di richiesta di autorizzazione preventiva del Ministero Per i Beni e le Attività Culturali - Soprintendenza per i beni Archeologici dell'Abruzzo per opere e lavori di qualunque genere (art. 21 - 22) .
 - divieto di mutamento delle destinazione del suolo concesso, e di esecuzione di movimenti di terra di particolare entità, o eccedenti le normali lavorazioni agricole, a profondità superiore a mt. 0,50 quale che ne sia la causa o la destinazione .
 - immediata denuncia di rinvenimento nel termine di 24 ore alla Soprintendenza, anche per il tramite del Sindaco o della locale Stazione Carabinieri, in caso di ritrovamenti archeologici (art. 90)

- 6) **la esecutività** della presente concessione è subordinata all'accettazione ed all'osservanza delle condizioni e delle disposizioni di cui dal disciplinare allegato alla nota del S.I.P.A. di L'Aquila n. RA/253039 del 14.10.2013 da parte del concessionario, nonché di quelle di cui ai citati DM 22.12.1983 e D. Lgs. 42/2004;
- 7) **di pubblicare** la presente Determinazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo;
- 8) **la presente determinazione** è definitiva e contro di essa è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A. ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni, sempre dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A. ..

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
dott. Franco LA CIVITA

DIREZIONE POLITICHE AGRICOLE E DI
SVILUPPO RURALE, FORESTALE, CACCIA E
PESCA, EMIGRAZIONE
SERVIZIO POLITICHE FORESTALI, DEMANIO
CIVICO ED ARMENTIZIO

DETERMINAZIONE 20.11.2013, n. DH31/967
L.R. 06.03.1980, n. 16 - Rinnovo concessione precaria di suolo tratturale per uso di colture foraggere - Tratturo Celano - Foggia in Comune di Cerchio (AQ) - Ditta CIPRIANI Giovanni.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

VISTA la L.R. 06.03.1980 n. 16 concernente "Attuazione art. 66 del D.P.R. 24.07.1977 n. 616 in materia di tratturi";

VISTO l'art. 2 della legge suddetta che affida al II Dipartimento - Settore Agricoltura Foreste e Alimentazione la competenza relativa al rilascio delle concessioni, sistemazioni precarie, revoca e autorizzazioni provvisorie;

VISTA la L.R. 29.07.1986 n. 35 concernente "Tutela e utilizzazione dei beni costituenti il demanio armentizio";

VISTA la L.R. 17.11.1998 n. 134 concernente modifiche ed integrazione alla L.R. 35 del 29.07.1986 "Tutela ed utilizzazione dei beni costituenti il demanio armentizio";

VISTO il D.Lgs. 22.01.2004, n.42 - Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della L. 6 Luglio 2002, n. 137;

VISTO il DM 22 Dicembre 1983 del Ministero per i Beni e le Attività Culturali, che ha sottoposto alle norme di tutela del patrimonio culturale nazionale (già legge 1089/1939 oggi citato D. Lgs 42/2004) la storica rete dei Tratturi d'n Abruzzo;

VISTA la deliberazione di G.R. n. 694 del 10.02.1982 esecutiva ai sensi di legge, con la quale sono state recepite le disposizioni per l'adeguamento della misura dei canoni demaniali previste dal D.L. 02.10.1981 n. 546 convertito nella Legge 01.12.1981 n. 692;

VISTA la legge 03.05.1982 n. 203 e successive modifiche ed integrazioni sulla norma dei contratti agrari ai titoli Disposizioni integrative e modifiche canone dell'affitto dei fondi rustici;

VISTO il Decreto del Ministro delle Finanze del 2 marzo 1998, n. 258 "Regolamento recante norme per la rideterminazione dei canoni, proventi, diritti erariali ed indennizzi comunque dovuti per l'utilizzazione dei beni immobili del demanio o del patrimonio disponibile dello Stato";

CONSIDERATO che con domanda presentata al predetto Settore Agricoltura tramite l'UTA di Avezzano (AQ) in data 25.09.2013 prot. n. RA/236683 , la Ditta CIPRIANI Giovanni, ha chiesto il rinnovo della concessione precaria di suolo tratturale in Comune di Cerchio (AQ) appartenente al Tratturo Celano - Foggia, rilasciato con atto D.G.R. n. 1421 del 15.06.1998 scaduto il 31.10.2002;

VISTA la nota del S.I.P.A. di L'Aquila n. RA/253039 del 14.10.2013 con la quale è stata trasmessa la pratica positivamente istruita, completa di scheda tecnica istruttoria, schema di disciplinare concessione e parere favorevole della competente Soprintendenza Archeologica dell'Abruzzo reso con nota n. 3265 datata 03.12.1984;

EVIDENZIATO che la sopracitata legge 134/1998 all'art. 5, prevede che i fondi tratturali ricadenti entro i perimetri urbani o in continuità dei centri urbani e di frazioni definite da strumenti urbanistici comunali, siano trasferiti al patrimonio dei Comuni e di

dover altresì prevedere che le concessioni precarie dei suoli tratturali emesse a favore dei richiedenti transiterebbero nella competenza amministrativa dei Comuni qualora i fondi di cui sopra venissero trasferiti al patrimonio dei comuni medesimi;

RITENUTO che ricorrano le condizioni per il rinnovo della concessione della durata di anni 5 (cinque), che la stessa resta subordinata all'accettazione ed all'osservanza da parte dell'interessato delle condizioni e delle disposizioni dettate dal disciplinare allegato alla nota del S.I.P.A. di L'Aquila n. RA/253039 del 14.10.2013, attribuendo ad essa decorrenza 01.11.2012 fermo restando l'obbligo del concessionario di corrispondere, nella misura e con le modalità indicate nel presente provvedimento, i canoni annui dovuti, pena la decadenza della presente concessione;

RITENUTO di dover procedere alla pubblicazione sul B.U.R.A. della presente Determinazione;

CONSIDERATO che l'area interessata dalla concessione di cui alla presente Determinazione Dirigenziale è sottoposta direttamente alle norme di tutela del suddetto D. Lgs. 42/2004;

VISTO l'art. 5 comma 3° della L.R. del 14.09.1999 n. 77;

DETERMINA

- 1) **Il rinnovo** della concessione precaria per la durata di 5 (cinque) anni e con decorrenza dall' 01.11.2012 per uso di colture foraggere " a favore della Sig. CIPRIANI Giovanni nato a Cerchio (AQ) il 21.01.1942 ed ivi residente in C/da Perduro 5 , a corpo e non a misura e sotto l'osservanza delle condizioni di cui al successivo punto 5), della superficie di mq. 2.620 circa della zona del Tratturo Celano - Foggia in Comune di Cerchio (AQ) distinta sulla planimetria generale delle concessioni con il numero 56, la suddetta concessione rientrerà nelle competenze amministrative del comune qualora l'area tratturale verrà trasferita al patrimonio del medesimo (ai sensi della Legge 134/98 art. 5);
- 2) **l'ammontare del canone annuo** dovuto quale corrispettivo della concessione, ai

sensi della Legge 203/82 di cui in premessa, ammonta ad euro €. 14,48;

- 3) **le anzidette somme** dovute devono essere corrisposte dal concessionario mediante versamento sul c/c postale n. 10455673 intestato alla Regione Abruzzo - Concessioni Regionali sul Demanio Armentizio - 67100 L'AQUILA;
- 4) **di dare mandato** al Servizio Ispettorato Provinciale per L'Agricoltura di L'Aquila di notificare alla ditta concessionaria il presente provvedimento unitamente al disciplinare della concessione, allegato alla nota del S.I.P.A. medesimo n. RA/253039 del 14.10.2013 , per l'espletamento di tutti gli adempimenti connessi all'osservanza ed al rispetto delle condizioni e delle disposizioni che disciplinano la concessione medesima .
- 5) **di dare mandato** al Servizio Ispettorato provinciale per l'Agricoltura di L'Aquila , in sede della notifica di cui al punto precedente, di evidenziare all'attenzione del privato concessionario che l'utilizzo dell'area di cui alla concessione risulta direttamente soggetta a tutte le norme di salvaguardia del citato D.Lgs. 42/2004, in particolare :
 - obbligo di richiesta di autorizzazione preventiva del Ministero Per i Beni e le Attività Culturali - Soprintendenza per i beni Archeologici dell'Abruzzo per opere e lavori di qualunque genere (art. 21 - 22).
 - divieto di mutamento delle destinazione del suolo concesso, e di esecuzione di movimenti di terra di particolare entità, o eccedenti le normali lavorazioni agricole, a profondità superiore a mt. 0,50 quale che ne sia la causa o la destinazione .
 - immediata denuncia di rinvenimento nel termine di 24 ore alla Soprintendenza, anche per il tramite del Sindaco o della locale Stazione Carabinieri, in caso di ritrovamenti archeologici (art. 90)
- 6) **la esecutività** della presente concessione è subordinata all'accettazione ed all'osservanza delle condizioni e delle disposizioni di cui dal disciplinare allegato alla nota del S.I.P.A. di L'Aquila n. RA/253039 del 14.10.2013 da parte del concessionario, nonché di quelle di cui ai citati DM 22.12.1983 e D. Lgs. 42/2004;;
- 7) **di pubblicare** la presente Determinazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo;

8) **la presente determinazione** è definitiva e contro di essa è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A. ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni, sempre dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A. ..

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
dott. Franco LA CIVITA

DIREZIONE POLITICHE AGRICOLE E DI SVILUPPO RURALE, FORESTALE, CACCIA E PESCA, EMIGRAZIONE
SERVIZIO POLITICHE FORESTALI, DEMANIO CIVICO ED ARMENTIZIO

DETERMINAZIONE 20.11.2013, n. DH31/968
L.R. 06.03.1980, n. 16 - Rinnovo e voltura concessione precaria di suolo tratturale per uso di colture foraggere - Tratturo Celano - Foggia in Comune di Cerchio (AQ) - Ditta CIOFANI Romolo.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

VISTA la L.R. 06.03.1980 n. 16 concernente "Attuazione art. 66 del D.P.R. 24.07.1977 n. 616 in materia di tratturi";

VISTO l'art. 2 della legge suddetta che affida al II Dipartimento - Settore Agricoltura Foreste e Alimentazione la competenza relativa al rilascio delle concessioni, sistemazioni precarie, revoca e autorizzazioni provvisorie;

VISTA la L.R. 29.07.1986 n. 35 concernente "Tutela e utilizzazione dei beni costituenti il demanio armentizio";

VISTA la L.R. 17.11.1998 n. 134 concernente modifiche ed integrazione alla L.R. 35 del 29.07.1986 "Tutela ed utilizzazione dei beni costituenti il demanio armentizio";

VISTO il D.Lgs. 22.01.2004, n.42 - Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della L. 6 Luglio 2002, n. 137;

VISTO il DM 22 Dicembre 1983 del Ministero per i Beni e le Attività Culturali, che ha sottoposto alle norme di tutela del patrimonio culturale nazionale (già legge 1089/1939 oggi citato D. Lgs 42/2004) la storica rete dei Tratturi d'n Abruzzo;

VISTA la deliberazione di G.R. n. 694 del 10.02.1982 esecutiva ai sensi di legge, con la quale sono state recepite le disposizioni per l'adeguamento della misura dei canoni demaniali previste dal D.L. 02.10.1981 n. 546 convertito nella Legge 01.12.1981 n. 692;

VISTA la legge 03.05.1982 n. 203 e successive modifiche ed integrazioni sulla norma dei contratti agrari ai titoli Disposizioni integrative e modifiche canone dell'affitto dei fondi rustici;

VISTO il Decreto del Ministro delle Finanze del 2 marzo 1998, n. 258 "Regolamento recante norme per la rideterminazione dei canoni, proventi, diritti erariali ed indennizzi comunque dovuti per l'utilizzazione dei beni immobili del demanio o del patrimonio disponibile dello Stato";

CONSIDERATO che con domanda presentata al predetto Settore Agricoltura tramite l'UTA di Avezzano (AQ) in data 16.09.2013 prot. n. RA/226506, la Ditta CIOFANI Romolo , ha chiesto il rinnovo e la voltura della concessione precaria di suolo tratturale in Comune di Cerchio (AQ) appartenente al Tratturo Celano - Foggia, rilasciato con atto D.G.R. n. 1421 del 15.06.1998 scaduto il 31.10.2002 intestato a Ciofani Bruno;

VISTA la nota del S.I.P.A. di L'Aquila n. RA/245818 del 04.10.2013 con la quale è stata trasmessa la pratica positivamente istruita, completa di scheda tecnica istruttoria, schema di disciplinare concessione e parere favorevole della competente Soprintendenza Archeologica dell'Abruzzo reso con nota n. 3265 datata 03.12.1984;

EVIDENZIATO che la sopracitata legge 134/1998 all'art. 5, prevede che i fondi tratturali ricadenti entro i perimetri urbani o in continuità dei centri urbani e di frazioni definite da strumenti urbanistici comunali, siano trasferiti al patrimonio dei Comuni e di dover altresì prevedere che le concessioni precarie dei suoli tratturali emesse a favore dei richiedenti transiterebbero nella competenza amministrativa dei Comuni qualora i fondi di cui sopra venissero trasferiti al patrimonio dei comuni medesimi;

RITENUTO che ricorrano le condizioni per il rinnovo e la voltura della concessione della durata di anni 5 (cinque), che la stessa resta

subordinata all'accettazione ed all'osservanza da parte dell'interessato delle condizioni e delle disposizioni dettate dal disciplinare allegato alla nota del S.I.P.A. di L'Aquila n. RA/245818 del 04.10.2013, attribuendo ad essa decorrenza 01.11.2012 fermo restando l'obbligo del concessionario di corrispondere, nella misura e con le modalità indicate nel presente provvedimento, i canoni annui dovuti, pena la decadenza della presente concessione;

RITENUTO di dover procedere alla pubblicazione sul B.U.R.A. della presente Determinazione;

CONSIDERATO che l'area interessata dalla concessione di cui alla presente Determinazione Dirigenziale è sottoposta direttamente alle norme di tutela del suddetto D. Lgs. 42/2004;

VISTO l'art. 5 comma 3° della L.R. del 14.09.1999 n. 77;

DETERMINA

- 1) **Il rinnovo** e la voltura della concessione precaria per la durata di 5 (cinque) anni e con decorrenza dall'01.11.2012 per uso di colture foraggere " a favore del Sig. CIOFANI Romolo nato a Cerchio il 26.08.1950 ed ivi residente in Via Angelo Brunetti 7, a corpo e non a misura e sotto l'osservanza delle condizioni di cui al successivo punto 5), della superficie di mq. 10.450 circa della zona del Tratturo Celano - Foggia in Comune di Cerchio (AQ) distinta sulla planimetria generale delle concessioni con il numero 38, la suddetta concessione rientrerà nelle competenze amministrative del comune qualora l'area tratturale verrà trasferita al patrimonio del medesimo (ai sensi della Legge 134/98 art. 5);
- 2) **l'ammontare del canone annuo** dovuto quale corrispettivo della concessione, ai sensi della Legge 203/82 di cui in premessa, ammonta ad euro €. 60,09;
- 3) **le anzidette somme** dovute devono essere corrisposte dal concessionario mediante versamento sul c/c postale n. 10455673 intestato alla Regione Abruzzo - Concessioni Regionali sul Demanio Armentizio - 67100 L'AQUILA;
- 4) **di dare mandato** al Servizio Ispettorato Provinciale per L'Agricoltura di L'Aquila di notificare alla ditta concessionaria il presente provvedimento unitamente al disciplinare della concessione, allegato alla nota del S.I.P.A. medesimo n. RA/245818 del 04.10.2013, per l'espletamento di tutti gli adempimenti connessi all'osservanza ed al rispetto delle condizioni e delle disposizioni che disciplinano la concessione medesima .
- 5) **di dare mandato** al Servizio Ispettorato provinciale per l'Agricoltura di L'Aquila, in sede della notifica di cui al punto precedente, di evidenziare all'attenzione del privato concessionario che l'utilizzo dell'area di cui alla concessione risulta direttamente soggetta a tutte le norme di salvaguardia del citato D.Lgs. 42/2004, in particolare :
 - obbligo di richiesta di autorizzazione preventiva del Ministero Per i Beni e le Attività Culturali - Soprintendenza per i beni Archeologici dell'Abruzzo per opere e lavori di qualunque genere (art. 21 - 22).
 - divieto di mutamento delle destinazione del suolo concesso, e di esecuzione di movimenti di terra di particolare entità, o eccedenti le normali lavorazioni agricole, a profondità superiore a mt. 0,50 quale che ne sia la causa o la destinazione .
 - immediata denuncia di rinvenimento nel termine di 24 ore alla Soprintendenza, anche per il tramite del Sindaco o della locale Stazione Carabinieri, in caso di ritrovamenti archeologici (art. 90)
- 6) **la esecutività** della presente concessione è subordinata all'accettazione ed all'osservanza delle condizioni e delle disposizioni di cui dal disciplinare allegato alla nota del S.I.P.A. di L'Aquila n. RA/245818 del 04.10.2013 da parte del concessionario, nonché di quelle di cui ai citati DM 22.12.1983 e D. Lgs. 42/2004;
- 7) **di pubblicare** la presente Determinazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo;
- 8) **la presente determinazione** è definitiva e contro di essa è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A. ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni, sempre dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A..

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
dott. Franco LA CIVITA

DIREZIONE POLITICHE AGRICOLE E DI
SVILUPPO RURALE, FORESTALE, CACCIA E
PESCA, EMIGRAZIONE
SERVIZIO POLITICHE FORESTALI, DEMANIO
CIVICO ED ARMENTIZIO

DETERMINAZIONE 20.11.2013, n. DH31/969
**L.R. 06.03.1980, n. 16 - Rinnovo e voltura
concessione precaria di suolo tratturale per
uso di vigneto - Tratturo Celano - Foggia in
Comune di Cerchio (AQ) - Ditta CARNEVALE
Domenica Giovanna.**

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

VISTA la L.R. 06.03.1980 n. 16 concernente
"Attuazione art. 66 del D.P.R. 24.07.1977 n. 616
in materia di tratturi";

VISTO l'art. 2 della legge suddetta che affida al
II Dipartimento - Settore Agricoltura Foreste e
Alimentazione la competenza relativa al
rilascio delle concessioni, sistemazioni
precarie, revoca e autorizzazioni provvisorie;

VISTA la L.R. 29.07.1986 n. 35 concernente
"Tutela e utilizzazione dei beni costituenti il
demanio armentizio";

VISTA la L.R. 17.11.1998 n. 134 concernente
modifiche ed integrazione alla L.R. 35 del
29.07.1986 "Tutela ed utilizzazione dei beni
costituenti il demanio armentizio";

VISTO il D.Lgs. 22.01.2004, n.42 - Codice dei
beni culturali e del paesaggio, ai sensi
dell'articolo 10 della L. 6 Luglio 2002, n. 137;

VISTO il DM 22 Dicembre 1983 del Ministero
per i Beni e le Attività Culturali, che ha
sottoposto alle norme di tutela del patrimonio
culturale nazionale (già legge 1089/1939 oggi
citato D. Lgs 42/2004) la storica rete dei
Tratturi d'n Abruzzo;

VISTA la deliberazione di G.R. n. 694 del
10.02.1982 esecutiva ai sensi di legge, con la
quale sono state recepite le disposizioni per
l'adeguamento della misura dei canoni
demaniali previste dal D.L. 02.10.1981 n. 546
convertito nella Legge 01.12.1981 n. 692;

VISTA la legge 03.05.1982 n. 203 e successive
modifiche ed integrazioni sulla norma dei

contratti agrari ai titoli Disposizioni integrative
e modifiche canone dell'affitto dei fondi rustici;

VISTO il Decreto del Ministro delle Finanze del
2 marzo 1998, n. 258 "Regolamento recante
norme per la rideterminazione dei canoni,
proventi, diritti erariali ed indennizzi
comunque dovuti per l'utilizzazione dei beni
immobili del demanio o del patrimonio
disponibile dello Stato";

CONSIDERATO che con domanda presentata al
predetto Settore Agricoltura tramite l'UTA di
Avezzano (AQ) in data 17.09.2013 prot. n.
RA/230321, la Ditta CARNEVALE Domenica
Giovanna , ha chiesto il rinnovo e la voltura
della concessione precaria di suolo tratturale
in Comune di Cerchio (AQ) appartenente al
Tratturo Celano - Foggia, rilasciato con atto
D.G.R. n. 1421 del 15.06.1998 scaduto il
31.10.2002 intestato a Angeloni Anna Maria -
Rinunciataria -;

VISTA la nota del S.I.P.A. di L'Aquila n.
RA/245818 del 04.10.2013 con la quale è stata
trasmessa la pratica positivamente istruita,
completa di scheda tecnica istruttoria, schema
di disciplinare concessione e parere favorevole
della competente Soprintendenza Archeologica
dell'Abruzzo reso con nota n. 3265 datata
03.12.1984;

EVIDENZIATO che la sopracitata legge
134/1998 all'art. 5, prevede che i fondi
tratturali ricadenti entro i perimetri urbani o in
continuità dei centri urbani e di frazioni
definite da strumenti urbanistici comunali,
siano trasferiti al patrimonio dei Comuni e di
dover altresì prevedere che le concessioni
precarie dei suoli tratturali emesse a favore dei
richiedenti transiterebbero nella competenza
amministrativa dei Comuni qualora i fondi di
cui sopra venissero trasferiti al patrimonio dei
comuni medesimi;

RITENUTO che ricorrano le condizioni per il
rinnovo e la voltura della concessione della
durata di anni 5 (cinque), che la stessa resta
subordinata all'accettazione ed all'osservanza
da parte dell'interessato delle condizioni e
delle disposizioni dettate dal disciplinare
allegato alla nota del S.I.P.A. di L'Aquila n.
RA/245818 del 04.10.2013 , attribuendo ad
essa decorrenza 01.11.2012 fermo restando
l'obbligo del concessionario di corrispondere,
nella misura e con le modalità indicate nel

presente provvedimento, i canoni annui dovuti, pena la decadenza della presente concessione;

RITENUTO di dover procedere alla pubblicazione sul B.U.R.A. della presente Determinazione;

CONSIDERATO che l'area interessata dalla concessione di cui alla presente Determinazione Dirigenziale è sottoposta direttamente alle norme di tutela del suddetto D. Lgs. 42/2004;

VISTO l'art. 5 comma 3° della L.R. del 14.09.1999 n. 77;

DETERMINA

- 1) **Il rinnovo** e la voltura della concessione precaria per la durata di 5 (cinque) anni e con decorrenza dall' 01.11.2012 per uso di vigneto " a favore della Sig.ra CARNEVALE Domenica Giovanna nata a Cerchio (AQ) il 02.06.1946 ed ivi residente in Via Fonticella 81, a corpo e non a misura e sotto l'osservanza delle condizioni di cui al successivo punto 5), della superficie di mq. 2.730 circa della zona del Tratturo Celano - Foggia in Comune di Cerchio (AQ) distinta sulla planimetria generale delle concessioni con il numero 15 , la suddetta concessione rientrerà nelle competenze amministrative del comune qualora l'area tratturale verrà trasferita al patrimonio del medesimo (ai sensi della Legge 134/98 art. 5);
- 2) **l'ammontare del canone annuo** dovuto quale corrispettivo della concessione, ai sensi della Legge 203/82 di cui in premessa, ammonta ad euro €. 21,63;
- 3) **le anzidette somme** dovute devono essere corrisposte dal concessionario mediante versamento sul c/c postale n. 10455673 intestato alla Regione Abruzzo - Concessioni Regionali sul Demanio Armentizio - 67100 L'AQUILA;
- 4) **di dare mandato** al Servizio Ispettorato Provinciale per L'Agricoltura di L'Aquila di notificare alla ditta concessionaria il presente provvedimento unitamente al disciplinare della concessione, allegato alla nota del S.I.P.A. medesimo n. RA/245818 del 04.10.2013, per l'espletamento di tutti gli adempimenti connessi all'osservanza ed al rispetto delle condizioni e delle disposizioni che disciplinano la concessione medesima .
- 5) **di dare mandato** al Servizio Ispettorato provinciale per L'Agricoltura di L'Aquila , in sede della notifica di cui al punto precedente, di evidenziare all'attenzione del privato concessionario che l'utilizzo dell'area di cui alla concessione risulta direttamente soggetta a tutte le norme di salvaguardia del citato D.Lgs. 42/2004, in particolare :
 - obbligo di richiesta di autorizzazione preventiva del Ministero Per i Beni e le Attività Culturali - Soprintendenza per i beni Archeologici dell'Abruzzo per opere e lavori di qualunque genere (art. 21 - 22) .
 - divieto di mutamento delle destinazione del suolo concesso, e di esecuzione di movimenti di terra di particolare entità, o eccedenti le normali lavorazioni agricole, a profondità superiore a mt. 0,50 quale che ne sia la causa o la destinazione .
 - immediata denuncia di rinvenimento nel termine di 24 ore alla Soprintendenza, anche per il tramite del Sindaco o della locale Stazione Carabinieri, in caso di ritrovamenti archeologici (art. 90)
- 6) **la esecutività** della presente concessione è subordinata all'accettazione ed all'osservanza delle condizioni e delle disposizioni di cui dal disciplinare allegato alla nota del S.I.P.A. di L'Aquila n. RA/245818 del 04.10.2013 da parte del concessionario, nonché di quelle di cui ai citati DM 22.12.1983 e D. Lgs. 42/2004;
- 7) **di pubblicare** la presente Determinazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo;
- 8) **la presente determinazione** è definitiva e contro di essa è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A. ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni, sempre dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A. .

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
dott. Franco LA CIVITA

DIREZIONE POLITICHE AGRICOLE E DI SVILUPPO RURALE, FORESTALE, CACCIA E PESCA, EMIGRAZIONE
SERVIZIO POLITICHE FORESTALI, DEMANIO CIVICO ED ARMENTIZIO

DETERMINAZIONE 20.11.2013, n. DH31/970
L.R. 06.03.1980, n. 16 - Rinnovo e voltura concessione precaria di suolo tratturale per uso di colture cerealicole - Tratturo Celano - Foggia in Comune di Celano (AQ) - Ditta GIFFI Concetta.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

VISTA la L.R. 06.03.1980 n. 16 concernente "Attuazione art. 66 del D.P.R. 24.07.1977 n. 616 in materia di tratturi";

VISTO l'art. 2 della legge suddetta che affida al II Dipartimento - Settore Agricoltura Foreste e Alimentazione la competenza relativa al rilascio delle concessioni, sistemazioni precarie, revoca e autorizzazioni provvisorie;

VISTA la L.R. 29.07.1986 n. 35 concernente "Tutela e utilizzazione dei beni costituenti il demanio armentizio";

VISTA la L.R. 17.11.1998 n. 134 concernente modifiche ed integrazione alla L.R. 35 del 29.07.1986 "Tutela ed utilizzazione dei beni costituenti il demanio armentizio";

VISTO il D.Lgs. 22.01.2004, n.42 - Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della L. 6 Luglio 2002, n. 137;

VISTO il DM 22 Dicembre 1983 del Ministero per i Beni e le Attività Culturali, che ha sottoposto alle norme di tutela del patrimonio culturale nazionale (già legge 1089/1939 oggi citato D. Lgs 42/2004) la storica rete dei Tratturi d'n Abruzzo;

VISTA la deliberazione di G.R. n. 694 del 10.02.1982 esecutiva ai sensi di legge, con la quale sono state recepite le disposizioni per l'adeguamento della misura dei canoni demaniali previste dal D.L. 02.10.1981 n. 546 convertito nella Legge 01.12.1981 n. 692;

VISTA la legge 03.05.1982 n. 203 e successive modifiche ed integrazioni sulla norma dei contratti agrari ai titoli Disposizioni integrative e modifiche canone dell'affitto dei fondi rustici;

VISTO il Decreto del Ministro delle Finanze del 2 marzo 1998, n. 258 "Regolamento recante norme per la rideterminazione dei canoni, proventi, diritti erariali ed indennizzi comunque dovuti per l'utilizzazione dei beni

immobili del demanio o del patrimonio disponibile dello Stato";

CONSIDERATO che con domanda presentata al predetto Settore Agricoltura tramite l'UTA di Avezzano (AQ) in data 27.09.2013 prot. n. RA/239289, la Ditta GIFFI Concetta, ha chiesto il rinnovo e la voltura della concessione precaria di suolo tratturale in Comune di Celano (AQ) appartenente al Tratturo Celano - Foggia, rilasciato con atto n. 52 del 03.02.2000 scaduto il 31.10.2003 intestato a Fegatilli Giuseppe - coniuge -;

VISTA la nota del S.I.P.A. di L'Aquila n. RA/253039 del 14.10.2013 con la quale è stata trasmessa la pratica positivamente istruita, completa di scheda tecnica istruttoria, schema di disciplinare concessione e parere favorevole della competente Soprintendenza Archeologica dell'Abruzzo reso con nota n. 3265 datata 03.12.1984;

EVIDENZIATO che la sopracitata legge 134/1998 all'art. 5, prevede che i fondi tratturali ricadenti entro i perimetri urbani o in continuità dei centri urbani e di frazioni definite da strumenti urbanistici comunali, siano trasferiti al patrimonio dei Comuni e di dover altresì prevedere che le concessioni precarie dei suoli tratturali emesse a favore dei richiedenti transiterebbero nella competenza amministrativa dei Comuni qualora i fondi di cui sopra venissero trasferiti al patrimonio dei comuni medesimi;

RITENUTO che ricorrano le condizioni per il rinnovo e la voltura della concessione della durata di anni 5 (cinque), che la stessa resta subordinata all'accettazione ed all'osservanza da parte dell'interessato delle condizioni e delle disposizioni dettate dal disciplinare allegato alla nota del S.I.P.A. di L'Aquila n. RA/253030 del 14.10.2013, attribuendo ad essa decorrenza 01.11.2012 fermo restando l'obbligo del concessionario di corrispondere, nella misura e con le modalità indicate nel presente provvedimento, i canoni annui dovuti, pena la decadenza della presente concessione;

RITENUTO di dover procedere alla pubblicazione sul B.U.R.A. della presente Determinazione;

CONSIDERATO che l'area interessata dalla concessione di cui alla presente

Determinazione Dirigenziale è sottoposta direttamente alle norme di tutela del suddetto D. Lgs. 42/2004;

VISTO l'art. 5 comma 3° della L.R. del 14.09.1999 n. 77;

DETERMINA

- 1) **Il rinnovo e la voltura** della concessione precaria per la durata di 5 (cinque) anni e con decorrenza dall' 01.11.2012 per uso di colture cerealicole " a favore della Sig.ra GIFFI Concetta nata a Celano (AQ) il 08.12.1946 ed ivi residente in Via Vaschette, a corpo e non a misura e sotto l'osservanza delle condizioni di cui al successivo punto 5), della superficie di mq. 5.720 circa della zona del Tratturo Celano - Foggia in Comune di Celano (AQ) distinta sulla planimetria generale delle concessioni con il numero 31 , la suddetta concessione rientrerà nelle competenze amministrative del comune qualora l'area tratturale verrà trasferita al patrimonio del medesimo (ai sensi della Legge 134/98 art. 5);
- 2) **l'ammontare del canone annuo** dovuto quale corrispettivo della concessione, ai sensi della Legge 203/82 di cui in premessa, ammonta ad euro €. 34,65;
- 3) **le anzidette somme** dovute devono essere corrisposte dal concessionario mediante versamento sul c/c postale n. 10455673 intestato alla Regione Abruzzo - Concessioni Regionali sul Demanio Armentizio - 67100 L'AQUILA;
- 4) **di dare mandato** al Servizio Ispettorato Provinciale per L'Agricoltura di L'Aquila di notificare alla ditta concessionaria il presente provvedimento unitamente al disciplinare della concessione, allegato alla nota del S.I.P.A. medesimo n. RA/253039 del 14.10.2013, per l'espletamento di tutti gli adempimenti connessi all'osservanza ed al rispetto delle condizioni e delle disposizioni che disciplinano la concessione medesima .
- 5) **di dare mandato** al Servizio Ispettorato provinciale per l'Agricoltura di L'Aquila , in sede della notifica di cui al punto precedente, di evidenziare all'attenzione del privato concessionario che l'utilizzo dell'area di cui alla concessione risulta direttamente soggetta a tutte le norme di salvaguardia del citato D.Lgs. 42/2004, in particolare :

- obbligo di richiesta di autorizzazione preventiva del Ministero Per i Beni e le Attività Culturali - Soprintendenza per i beni Archeologici dell'Abruzzo per opere e lavori di qualunque genere (art. 21 - 22) .
 - divieto di mutamento delle destinazione del suolo concesso, e di esecuzione di movimenti di terra di particolare entità, o eccedenti le normali lavorazioni agricole, a profondità superiore a mt. 0,50 quale che ne sia la causa o la destinazione .
 - immediata denuncia di rinvenimento nel termine di 24 ore alla Soprintendenza, anche per il tramite del Sindaco o della locale Stazione Carabinieri, in caso di ritrovamenti archeologici (art. 90)
- 6) **la esecutività** della presente concessione è subordinata all'accettazione ed all'osservanza delle condizioni e delle disposizioni di cui dal disciplinare allegato alla nota del S.I.P.A. di L'Aquila n. RA/253039 del 14.10.2013 da parte del concessionario, nonché di quelle di cui ai citati DM 22.12.1983 e D. Lgs. 42/2004;
 - 7) **di pubblicare** la presente Determinazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo;
 - 8) **la presente determinazione** è definitiva e contro di essa è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A. ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni, sempre dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A. .

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Dott. Franco LA CIVITA

DIREZIONE POLITICHE AGRICOLE E DI
SVILUPPO RURALE, FORESTALE, CACCIA E
PESCA, EMIGRAZIONE
SERVIZIO POLITICHE FORESTALI, DEMANIO
CIVICO ED ARMENTIZIO

DETERMINAZIONE 20.11.2013, n. DH31/971
L.R. 06.03.1980, n. 16 - Rinnovo e voltura concessione precaria di suolo tratturale per uso di colture agricole - Tratturo Celano - Foggia in Comune di Celano (AQ) - Ditta FIDANZA Lorenzo.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

VISTA la L.R. 06.03.1980 n. 16 concernente "Attuazione art. 66 del D.P.R. 24.07.1977 n. 616 in materia di tratturi";

VISTO l'art. 2 della legge suddetta che affida al II Dipartimento - Settore Agricoltura Foreste e Alimentazione la competenza relativa al rilascio delle concessioni, sistemazioni precarie, revoca e autorizzazioni provvisorie;

VISTA la L.R. 29.07.1986 n. 35 concernente "Tutela e utilizzazione dei beni costituenti il demanio armentizio";

VISTA la L.R. 17.11.1998 n. 134 concernente modifiche ed integrazione alla L.R. 35 del 29.07.1986 "Tutela ed utilizzazione dei beni costituenti il demanio armentizio";

VISTO il D.Lgs. 22.01.2004, n.42 - Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della L. 6 Luglio 2002, n. 137;

VISTO il DM 22 Dicembre 1983 del Ministero per i Beni e le Attività Culturali, che ha sottoposto alle norme di tutela del patrimonio culturale nazionale (già legge 1089/1939 oggi citato D. Lgs 42/2004) la storica rete dei Tratturi d'n Abruzzo;

VISTA la deliberazione di G.R. n. 694 del 10.02.1982 esecutiva ai sensi di legge, con la quale sono state recepite le disposizioni per l'adeguamento della misura dei canoni demaniali previste dal D.L. 02.10.1981 n. 546 convertito nella Legge 01.12.1981 n. 692;

VISTA la legge 03.05.1982 n. 203 e successive modifiche ed integrazioni sulla norma dei contratti agrari ai titoli Disposizioni integrative e modifiche canone dell'affitto dei fondi rustici;

VISTO il Decreto del Ministro delle Finanze del 2 marzo 1998, n. 258 "Regolamento recante norme per la rideterminazione dei canoni, proventi, diritti erariali ed indennizzi comunque dovuti per l'utilizzazione dei beni immobili del demanio o del patrimonio disponibile dello Stato";

CONSIDERATO che con domanda presentata al predetto Settore Agricoltura tramite l'UTA di Avezzano (AQ) in data 28.02.2013 prot. n. RA/58906, la Ditta FIDANZA Lorenzo , ha chiesto il rinnovo e la voltura delle concessioni precarie di suolo tratturale in

Comune di Celano (AQ) appartenenti al Tratturo Celano - Foggia, rilasciate con atti n. 115 e 980 del 01.03.2000 e 07.12.2000 scaduti il 31.10.2003 e 31.10.2004 intestati a Caiola Binetta, Di Bernardo Antonio, Di Bernardo Angelo e Di Bernardo Sabatino - rinunciatari -;

VISTA la nota del S.I.P.A. di L'Aquila n. RA/203057 del 09.08.2013 con la quale è stata trasmessa la pratica positivamente istruita, completa di scheda tecnica istruttoria, schema di disciplinare concessione e parere favorevole della competente Soprintendenza Archeologica dell'Abruzzo reso con nota n. 3265 datata 03.12.1984;

EVIDENZIATO che la sopracitata legge 134/1998 all'art. 5, prevede che i fondi tratturali ricadenti entro i perimetri urbani o in continuità dei centri urbani e di frazioni definite da strumenti urbanistici comunali, siano trasferiti al patrimonio dei Comuni e di dover altresì prevedere che le concessioni precarie dei suoli tratturali emesse a favore dei richiedenti transiterebbero nella competenza amministrativa dei Comuni qualora i fondi di cui sopra venissero trasferiti al patrimonio dei comuni medesimi;

RITENUTO che ricorrano le condizioni per il rinnovo e la voltura della concessione della durata di anni 5 (cinque), che la stessa resta subordinata all'accettazione ed all'osservanza da parte dell'interessato delle condizioni e delle disposizioni dettate dal disciplinare allegato alla nota del S.I.P.A. di L'Aquila n. RA/203057 del 09.08.2013 , attribuendo ad essa decorrenza 01.11.2012 fermo restando l'obbligo del concessionario di corrispondere, nella misura e con le modalità indicate nel presente provvedimento, i canoni annui dovuti, pena la decadenza della presente concessione;

RITENUTO di dover procedere alla pubblicazione sul B.U.R.A. della presente Determinazione;

CONSIDERATO che l'area interessata dalla concessione di cui alla presente Determinazione Dirigenziale è sottoposta direttamente alle norme di tutela del suddetto D. Lgs. 42/2004;

VISTO l'art. 5 comma 3° della L.R. del 14.09.1999 n. 77;

DETERMINA

- 1) **Il rinnovo e la voltura** della concessione precaria per la durata di 5 (cinque) anni e con decorrenza dall' 01.11.2012 per uso di colture agricole " a favore del Sig. FIDANZA Lorenzo nato a Celano (AQ) il 16.02.1959 ed ivi residente in Via S. Maria 31, a corpo e non a misura e sotto l'osservanza delle condizioni di cui al successivo punto 5), della superficie di mq. 2.660 circa delle zone del Tratturo Celano - Foggia in Comune di Celano (AQ) distinte sulla planimetria generale delle concessioni con i numeri 78, 79, 81, 58/a, 58/b e 58/c, la suddetta concessione rientrerà nelle competenze amministrative del comune qualora l'area tratturale verrà trasferita al patrimonio del medesimo (ai sensi della Legge 134/98 art. 5);
- 2) **l'ammontare del canone annuo** dovuto quale corrispettivo della concessione, ai sensi della Legge 203/82 di cui in premessa, ammonta ad euro € . 16,34;
- 3) **le anzidette somme** dovute devono essere corrisposte dal concessionario mediante versamento sul c/c postale n. 10455673 intestato alla Regione Abruzzo - Concessioni Regionali sul Demanio Armentizio - 67100 L'AQUILA;
- 4) **di dare mandato** al Servizio Ispettorato Provinciale per l'Agricoltura di L'Aquila di notificare alla ditta concessionaria il presente provvedimento unitamente al disciplinare della concessione, allegato alla nota del S.I.P.A. medesimo n. RA/203057 del 09.08.2013, per l'espletamento di tutti gli adempimenti connessi all'osservanza ed al rispetto delle condizioni e delle disposizioni che disciplinano la concessione medesima .
- 5) **di dare mandato** al Servizio Ispettorato provinciale per l'Agricoltura di L'Aquila, in sede della notifica di cui al punto precedente, di evidenziare all'attenzione del privato concessionario che l'utilizzo dell'area di cui alla concessione risulta direttamente soggetta a tutte le norme di salvaguardia del citato D.Lgs. 42/2004, in particolare :
 - obbligo di richiesta di autorizzazione preventiva del Ministero Per i Beni e le Attività Culturali - Soprintendenza per i beni Archeologici dell'Abruzzo per opere e lavori di qualunque genere (art. 21 - 22).

- divieto di mutamento delle destinazione del suolo concesso, e di esecuzione di movimenti di terra di particolare entità, o eccedenti le normali lavorazioni agricole, a profondità superiore a mt. 0,50 quale che ne sia la causa o la destinazione.
 - immediata denuncia di rinvenimento nel termine di 24 ore alla Soprintendenza, anche per il tramite del Sindaco o della locale Stazione Carabinieri, in caso di ritrovamenti archeologici (art. 90)
- 6) **la esecutività** della presente concessione è subordinata all'accettazione ed all'osservanza delle condizioni e delle disposizioni di cui dal disciplinare allegato alla nota del S.I.P.A. di L'Aquila n. RA/203057 del 09.08.2013 da parte del concessionario, nonché di quelle di cui ai citati DM 22.12.1983 e D. Lgs. 42/2004;
 - 7) **di pubblicare** la presente Determinazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo;
 - 8) **la presente determinazione** è definitiva e contro di essa è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A. ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni, sempre dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Dott. Franco LA CIVITA

DIREZIONE POLITICHE AGRICOLE E DI SVILUPPO RURALE, FORESTALE, CACCIA E PESCA, EMIGRAZIONE
SERVIZIO POLITICHE FORESTALI, DEMANIO CIVICO ED ARMENTIZIO

DETERMINAZIONE 20.11.2013, n. DH31/972
L.R. 06.03.1980, n. 16 - Rinnovo e voltura concessione precaria di suolo tratturale per uso di colture cerealicole - Tratturo Celano - Foggia in Comune di Celano (AQ) - Ditta BALIVA Loreto.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

VISTA la L.R. 06.03.1980 n. 16 concernente "Attuazione art. 66 del D.P.R. 24.07.1977 n. 616 in materia di tratturi";

VISTO l'art. 2 della legge suddetta che affida al II Dipartimento - Settore Agricoltura Foreste e Alimentazione la competenza relativa al

rilascio delle concessioni, sistemazioni precarie, revoca e autorizzazioni provvisorie;

VISTA la L.R. 29.07.1986 n. 35 concernente "Tutela e utilizzazione dei beni costituenti il demanio armentizio";

VISTA la L.R. 17.11.1998 n. 134 concernente modifiche ed integrazione alla L.R. 35 del 29.07.1986 "Tutela ed utilizzazione dei beni costituenti il demanio armentizio";

VISTO il D.Lgs. 22.01.2004, n.42 - Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della L. 6 Luglio 2002, n. 137;

VISTO il DM 22 Dicembre 1983 del Ministero per i Beni e le Attività Culturali, che ha sottoposto alle norme di tutela del patrimonio culturale nazionale (già legge 1089/1939 oggi citato D. Lgs 42/2004) la storica rete dei Tratturi d'n Abruzzo;

VISTA la deliberazione di G.R. n. 694 del 10.02.1982 esecutiva ai sensi di legge, con la quale sono state recepite le disposizioni per l'adeguamento della misura dei canoni demaniali previste dal D.L. 02.10.1981 n. 546 convertito nella Legge 01.12.1981 n. 692;

VISTA la legge 03.05.1982 n. 203 e successive modifiche ed integrazioni sulla norma dei contratti agrari ai titoli Disposizioni integrative e modifiche canone dell'affitto dei fondi rustici;

VISTO il Decreto del Ministro delle Finanze del 2 marzo 1998, n. 258 "Regolamento recante norme per la rideterminazione dei canoni, proventi, diritti erariali ed indennizzi comunque dovuti per l'utilizzazione dei beni immobili del demanio o del patrimonio disponibile dello Stato";

CONSIDERATO che con domanda presentata al predetto Settore Agricoltura tramite l'UTA di Avezzano (AQ) in data 08.07.2013 prot. n. RA/177437, la Ditta BALIVA Loreto, ha chiesto il rinnovo e la voltura della concessione precaria di suolo tratturale in Comune di Celano (AQ) appartenente al Tratturo Celano - Foggia, rilasciato con atto ex Commissariato Tratturi di Foggia n. 97157 del 20.07.1974 scaduto il 31.08.1978 intestato a Fellini Biagio - deceduto -;

VISTA la nota del S.I.P.A. di L'Aquila n. RA/253039 del 14.10.2013 con la quale è stata trasmessa la pratica positivamente istruita, completa di scheda tecnica istruttoria, schema di disciplinare concessione e parere favorevole della competente Soprintendenza Archeologica dell'Abruzzo reso con nota n. 3265 datata 03.12.1984;

EVIDENZIATO che la sopracitata legge 134/1998 all'art. 5, prevede che i fondi tratturali ricadenti entro i perimetri urbani o in continuità dei centri urbani e di frazioni definite da strumenti urbanistici comunali, siano trasferiti al patrimonio dei Comuni e di dover altresì prevedere che le concessioni precarie dei suoli tratturali emesse a favore dei richiedenti transiterebbero nella competenza amministrativa dei Comuni qualora i fondi di cui sopra venissero trasferiti al patrimonio dei comuni medesimi;

RITENUTO che ricorrano le condizioni per il rinnovo e la voltura della concessione della durata di anni 5 (cinque), che la stessa resta subordinata all'accettazione ed all'osservanza da parte dell'interessato delle condizioni e delle disposizioni dettate dal disciplinare allegato alla nota del S.I.P.A. di L'Aquila n. RA/253030 del 14.10.2013, attribuendo ad essa decorrenza 01.11.2012 fermo restando l'obbligo del concessionario di corrispondere, nella misura e con le modalità indicate nel presente provvedimento, i canoni annui dovuti, pena la decadenza della presente concessione;

RITENUTO di dover procedere alla pubblicazione sul B.U.R.A. della presente Determinazione;

CONSIDERATO che l'area interessata dalla concessione di cui alla presente Determinazione Dirigenziale è sottoposta direttamente alle norme di tutela del suddetto D. Lgs. 42/2004;

VISTO l'art. 5 comma 3° della L.R. del 14.09.1999 n. 77;

DETERMINA

- 1) **Il rinnovo e la voltura** della concessione precaria per la durata di 5 (cinque) anni e con decorrenza dall' 01.11.2012 per uso di colture cerealicole " a favore del Sig. BALIVA Loreto nato a Celano (AQ) il

18.11.1964 ed ivi residente in Via Collutri 65, a corpo e non a misura e sotto l'osservanza delle condizioni di cui al successivo punto 5), della superficie di mq. 2.540 circa della zona del Tratturo Celano - Foggia in Comune di Celano (AQ) distinta sulla planimetria generale delle concessioni con il numero 146 , la suddetta concessione rientrerà nelle competenze amministrative del comune qualora l'area tratturale verrà trasferita al patrimonio del medesimo (ai sensi della Legge 134/98 art. 5);

- 2) **l'ammontare del canone annuo** dovuto quale corrispettivo della concessione, ai sensi della Legge 203/82 di cui in premessa, ammonta ad euro €. 15,62;
- 3) **le anzidette somme** dovute devono essere corrisposte dal concessionario mediante versamento sul c/c postale n. 10455673 intestato alla Regione Abruzzo - Concessioni Regionali sul Demanio Armentizio - 67100 L'AQUILA;
- 4) **di dare mandato** al Servizio Ispettorato Provinciale per L'Agricoltura di L'Aquila di notificare alla ditta concessionaria il presente provvedimento unitamente al disciplinare della concessione, allegato alla nota del S.I.P.A. medesimo n. RA/253039 del 14.10.2013, per l'espletamento di tutti gli adempimenti connessi all'osservanza ed al rispetto delle condizioni e delle disposizioni che disciplinano la concessione medesima .
- 5) **di dare mandato** al Servizio Ispettorato provinciale per l'Agricoltura di L'Aquila , in sede della notifica di cui al punto precedente, di evidenziare all'attenzione del privato concessionario che l'utilizzo dell'area di cui alla concessione risulta direttamente soggetta a tutte le norme di salvaguardia del citato D.Lgs. 42/2004, in particolare :
 - obbligo di richiesta di autorizzazione preventiva del Ministero Per i Beni e le Attività Culturali - Soprintendenza per i beni Archeologici dell'Abruzzo per opere e lavori di qualunque genere (art. 21 - 22) .
 - divieto di mutamento delle destinazione del suolo concesso, e di esecuzione di movimenti di terra di particolare entità, o eccedenti le normali lavorazioni agricole, a profondità superiore a mt. 0,50 quale che ne sia la causa o la destinazione .

- immediata denuncia di rinvenimento nel termine di 24 ore alla Soprintendenza, anche per il tramite del Sindaco o della locale Stazione Carabinieri, in caso di ritrovamenti archeologici (art. 90)

- 6) **la esecutività** della presente concessione è subordinata all'accettazione ed all'osservanza delle condizioni e delle disposizioni di cui dal disciplinare allegato alla nota del S.I.P.A. di L'Aquila n. RA/253039 del 14.10.2013 da parte del concessionario, nonché di quelle di cui ai citati DM 22.12.1983 e D. Lgs. 42/2004;
- 7) **di pubblicare** la presente Determinazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo;
- 8) **la presente determinazione** è definitiva e contro di essa è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A. ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni, sempre dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A..

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Dott. Franco LA CIVITA

DIREZIONE POLITICHE AGRICOLE E DI SVILUPPO RURALE, FORESTALE, CACCIA E PESCA, EMIGRAZIONE
SERVIZIO POLITICHE FORESTALI, DEMANIO CIVICO ED ARMENTIZIO

DETERMINAZIONE 20.11.2013, n. DH31/973
L.R. 06.03.1980, n. 16 - Rinnovo e voltura concessione precaria di suolo tratturale per uso di colture foraggere - Tratturo Celano - Foggia in Comune di Aielli (AQ) - Ditta MANCINI Giovanna Ilde.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

VISTA la L.R. 06.03.1980 n. 16 concernente "Attuazione art. 66 del D.P.R. 24.07.1977 n. 616 in materia di tratturi";

VISTO l'art. 2 della legge suddetta che affida al II Dipartimento - Settore Agricoltura Foreste e Alimentazione la competenza relativa al rilascio delle concessioni, sistemazioni precarie, revoca e autorizzazioni provvisorie;

VISTA la L.R. 29.07.1986 n. 35 concernente "Tutela e utilizzazione dei beni costituenti il demanio armentizio";

VISTA la L.R. 17.11.1998 n. 134 concernente modifiche ed integrazione alla L.R. 35 del 29.07.1986 "Tutela ed utilizzazione dei beni costituenti il demanio armentizio";

VISTO il D.Lgs. 22.01.2004, n.42 - Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della L. 6 Luglio 2002, n. 137;

VISTO il DM 22 Dicembre 1983 del Ministero per i Beni e le Attività Culturali, che ha sottoposto alle norme di tutela del patrimonio culturale nazionale (già legge 1089/1939 oggi citato D. Lgs 42/2004) la storica rete dei Tratturi d'n Abruzzo;

VISTA la deliberazione di G.R. n. 694 del 10.02.1982 esecutiva ai sensi di legge, con la quale sono state recepite le disposizioni per l'adeguamento della misura dei canoni demaniali previste dal D.L. 02.10.1981 n. 546 convertito nella Legge 01.12.1981 n. 692;

VISTA la legge 03.05.1982 n. 203 e successive modifiche ed integrazioni sulla norma dei contratti agrari ai titoli Disposizioni integrative e modifiche canone dell'affitto dei fondi rustici;

VISTO il Decreto del Ministro delle Finanze del 2 marzo 1998, n. 258 "Regolamento recante norme per la rideterminazione dei canoni, proventi, diritti erariali ed indennizzi comunque dovuti per l'utilizzazione dei beni immobili del demanio o del patrimonio disponibile dello Stato";

CONSIDERATO che con domanda presentata al predetto Settore Agricoltura tramite l'UTA di Avezzano (AQ) in data 26.07.2013 prot. n. RA/192205, la Ditta MANCINI Giovanna Ilde , ha chiesto il rinnovo e la voltura della concessione precaria di suolo tratturale in Comune di Aielli (AQ) appartenente al Tratturo Celano - Foggia, rilasciata con atto n. 61 del 10.02.2000 scaduto il 31.10.2003 intestato a Mancini Vincenzo - deceduto-;

VISTA la nota del S.I.P.A. di L'Aquila n. RA/203057 del 09.08.2013 con la quale è stata trasmessa la pratica positivamente istruita, completa di scheda tecnica istruttoria, schema di disciplinare concessione e parere favorevole della competente Soprintendenza Archeologica dell'Abruzzo reso con nota n. 3265 datata 03.12.1984;

EVIDENZIATO che la sopracitata legge 134/1998 all'art. 5, prevede che i fondi tratturali ricadenti entro i perimetri urbani o in continuità dei centri urbani e di frazioni definite da strumenti urbanistici comunali, siano trasferiti al patrimonio dei Comuni e di dover altresì prevedere che le concessioni precarie dei suoli tratturali emesse a favore dei richiedenti transiterebbero nella competenza amministrativa dei Comuni qualora i fondi di cui sopra venissero trasferiti al patrimonio dei comuni medesimi;

RITENUTO che ricorrano le condizioni per il rinnovo e la voltura della concessione della durata di anni 5 (cinque), che la stessa resta subordinata all'accettazione ed all'osservanza da parte dell'interessato delle condizioni e delle disposizioni dettate dal disciplinare allegato alla nota del S.I.P.A. di L'Aquila n. RA/203057 del 09.08.2013 , attribuendo ad essa decorrenza 01.11.2012 fermo restando l'obbligo del concessionario di corrispondere, nella misura e con le modalità indicate nel presente provvedimento, i canoni annui dovuti, pena la decadenza della presente concessione;

RITENUTO di dover procedere alla pubblicazione sul B.U.R.A. della presente Determinazione;

CONSIDERATO che l'area interessata dalla concessione di cui alla presente Determinazione Dirigenziale è sottoposta direttamente alle norme di tutela del suddetto D. Lgs. 42/2004;

VISTO l'art. 5 comma 3° della L.R. del 14.09.1999 n. 77;

DETERMINA

- 1) **Il rinnovo e la voltura** della concessione precaria per la durata di 5 (cinque) anni e con decorrenza dall' 01.11.2012 per uso di colture Foraggere " a favore della Sig.ra MANCINI Giovanna Ilde nata a Aielli (AQ) il 18.11.1950 ed ivi residente in Via Fucino 19, a corpo e non a misura e sotto l'osservanza delle condizioni di cui al successivo punto 5), della superficie di mq. 5.000 circa della zona del Tratturo Celano - Foggia in Comune di Aielli (AQ) distinta sulla planimetria generale delle concessioni con il numero 12, la suddetta concessione rientrerà nelle competenze amministrative

del comune qualora l'area tratturale verrà trasferita al patrimonio del medesimo (ai sensi della Legge 134/98 art. 5);

- 2) **l'ammontare del canone annuo** dovuto quale corrispettivo della concessione, ai sensi della Legge 203/82 di cui in premessa, ammonta ad euro €. 30,28;
- 3) **le anzidette somme** dovute devono essere corrisposte dal concessionario mediante versamento sul c/c postale n. 10455673 intestato alla Regione Abruzzo - Concessioni Regionali sul Demanio Armentizio - 67100 L'AQUILA;
- 4) **di dare mandato** al Servizio Ispettorato Provinciale per L'Agricoltura di L'Aquila di notificare alla ditta concessionaria il presente provvedimento unitamente al disciplinare della concessione, allegato alla nota del S.I.P.A. medesimo n. RA/203057 del 09.08.2013, per l'espletamento di tutti gli adempimenti connessi all'osservanza ed al rispetto delle condizioni e delle disposizioni che disciplinano la concessione medesima.
- 5) **di dare mandato** al Servizio Ispettorato provinciale per l'Agricoltura di L'Aquila, in sede della notifica di cui al punto precedente, di evidenziare all'attenzione del privato concessionario che l'utilizzo dell'area di cui alla concessione risulta direttamente soggetta a tutte le norme di salvaguardia del citato D.Lgs. 42/2004, in particolare:
 - obbligo di richiesta di autorizzazione preventiva del Ministero Per i Beni e le Attività Culturali - Soprintendenza per i beni Archeologici dell'Abruzzo per opere e lavori di qualunque genere (art. 21 - 22).
 - divieto di mutamento delle destinazione del suolo concesso, e di esecuzione di movimenti di terra di particolare entità, o eccedenti le normali lavorazioni agricole, a profondità superiore a mt. 0,50 quale che ne sia la causa o la destinazione .
 - immediata denuncia di rinvenimento nel termine di 24 ore alla Soprintendenza, anche per il tramite del Sindaco o della locale Stazione Carabinieri, in caso di ritrovamenti archeologici (art. 90)
- 6) **la esecutività** della presente concessione è subordinata all'accettazione ed all'osservanza delle condizioni e delle disposizioni di cui dal disciplinare allegato alla nota del S.I.P.A. di L'Aquila n. RA/203057 del 09.08.2013 da parte del

concessionario, nonché di quelle di cui ai citati DM 22.12.1983 e D. Lgs. 42/2004;

- 7) **di pubblicare** la presente Determinazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo;
- 8) **la presente determinazione** è definitiva e contro di essa è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A. ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni, sempre dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A..

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Dott. Franco LA CIVITA

DIREZIONE POLITICHE AGRICOLE E DI SVILUPPO RURALE, FORESTALE, CACCIA E PESCA, EMIGRAZIONE
SERVIZIO POLITICHE FORESTALI, DEMANIO CIVICO ED ARMENTIZIO

DETERMINAZIONE 20.11.2013, n. DH31/974
L.R. 06.03.1980, n. 16 - Rinnovo e voltura concessione precaria di suolo tratturale per uso di colture foraggere - Tratturo Celano - Foggia in Comune di Aielli (AQ) - Ditta PALERMA Tonino.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

VISTA la L.R. 06.03.1980 n. 16 concernente "Attuazione art. 66 del D.P.R. 24.07.1977 n. 616 in materia di tratturi";

VISTO l'art. 2 della legge suddetta che affida al II Dipartimento - Settore Agricoltura Foreste e Alimentazione la competenza relativa al rilascio delle concessioni, sistemazioni precarie, revoca e autorizzazioni provvisorie;

VISTA la L.R. 29.07.1986 n. 35 concernente "Tutela e utilizzazione dei beni costituenti il demanio armentizio";

VISTA la L.R. 17.11.1998 n. 134 concernente modifiche ed integrazione alla L.R. 35 del 29.07.1986 "Tutela ed utilizzazione dei beni costituenti il demanio armentizio";

VISTO il D.Lgs. 22.01.2004, n.42 - Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della L. 6 Luglio 2002, n. 137;

VISTO il DM 22 Dicembre 1983 del Ministero per i Beni e le Attività Culturali, che ha

sottoposto alle norme di tutela del patrimonio culturale nazionale (già legge 1089/1939 oggi citato D. Lgs 42/2004) la storica rete dei Tratturi d'n Abruzzo;

VISTA la deliberazione di G.R. n. 694 del 10.02.1982 esecutiva ai sensi di legge, con la quale sono state recepite le disposizioni per l'adeguamento della misura dei canoni demaniali previste dal D.L. 02.10.1981 n. 546 convertito nella Legge 01.12.1981 n. 692;

VISTA la legge 03.05.1982 n. 203 e successive modifiche ed integrazioni sulla norma dei contratti agrari ai titoli Disposizioni integrative e modifiche canone dell'affitto dei fondi rustici;

VISTO il Decreto del Ministro delle Finanze del 2 marzo 1998, n. 258 "Regolamento recante norme per la rideterminazione dei canoni, proventi, diritti erariali ed indennizzi comunque dovuti per l'utilizzazione dei beni immobili del demanio o del patrimonio disponibile dello Stato";

CONSIDERATO che con domanda presentata al predetto Settore Agricoltura tramite l'UTA di Avezzano (AQ) in data 18.07.2013 prot. n. RA/185152, la Ditta PALERMA Tonino , ha chiesto il rinnovo e la voltura della concessione precaria di suolo tratturale in Comune di Aielli (AQ) appartenente al Tratturo Celano - Foggia, rilasciata con atto n. 61 del 10.02.2000 scaduto il 31.10.2003 intestato a Alfonsi Maria - rinunciataria -;

VISTA la nota del S.I.P.A. di L'Aquila n. RA/203057 del 09.08.2013 con la quale è stata trasmessa la pratica positivamente istruita, completa di scheda tecnica istruttoria, schema di disciplinare concessione e parere favorevole della competente Soprintendenza Archeologica dell'Abruzzo reso con nota n. 3265 datata 03.12.1984;

EVIDENZIATO che la sopracitata legge 134/1998 all'art. 5, prevede che i fondi tratturali ricadenti entro i perimetri urbani o in continuità dei centri urbani e di frazioni definite da strumenti urbanistici comunali, siano trasferiti al patrimonio dei Comuni e di dover altresì prevedere che le concessioni precarie dei suoli tratturali emesse a favore dei richiedenti transiterebbero nella competenza amministrativa dei Comuni qualora i fondi di

cui sopra venissero trasferiti al patrimonio dei comuni medesimi;

RITENUTO che ricorrano le condizioni per il rinnovo e la voltura della concessione della durata di anni 5 (cinque), che la stessa resta subordinata all'accettazione ed all'osservanza da parte dell'interessato delle condizioni e delle disposizioni dettate dal disciplinare allegato alla nota del S.I.P.A. di L'Aquila n. RA/203057 del 09.08.2013 , attribuendo ad essa decorrenza 01.11.2012 fermo restando l'obbligo del concessionario di corrispondere, nella misura e con le modalità indicate nel presente provvedimento, i canoni annui dovuti, pena la decadenza della presente concessione;

RITENUTO di dover procedere alla pubblicazione sul B.U.R.A. della presente Determinazione;

CONSIDERATO che l'area interessata dalla concessione di cui alla presente Determinazione Dirigenziale è sottoposta direttamente alle norme di tutela del suddetto D. Lgs. 42/2004;

VISTO l'art. 5 comma 3° della L.R. del 14.09.1999 n. 77;

DETERMINA

- 1) **Il rinnovo e la voltura** della concessione precaria per la durata di 5 (cinque) anni e con decorrenza dall' 01.11.2012 per uso di colture Foraggere " a favore del Sig. PALERMA Tonino nato a Aielli (AQ) il 15.10.1951 ed ivi residente in Via G. Falcone 13, a corpo e non a misura e sotto l'osservanza delle condizioni di cui al successivo punto 5), della superficie di mq. 5.180 circa della zona del Tratturo Celano - Foggia in Comune di Aielli (AQ) distinta sulla planimetria generale delle concessioni con il numero 9 , la suddetta concessione rientrerà nelle competenze amministrative del comune qualora l'area tratturale verrà trasferita al patrimonio del medesimo (ai sensi della Legge 134/98 art. 5);
- 2) **l'ammontare del canone annuo** dovuto quale corrispettivo della concessione, ai sensi della Legge 203/82 di cui in premessa, ammonta ad euro €. 31,38;
- 3) **le anzidette somme** dovute devono essere corrisposte dal concessionario mediante versamento sul c/c postale n. 10455673

intestato alla Regione Abruzzo - Concessioni Regionali sul Demanio Armentizio - 67100 L'AQUILA;

- 4) **di dare mandato** al Servizio Ispettorato Provinciale per L'Agricoltura di L'Aquila di notificare alla ditta concessionaria il presente provvedimento unitamente al disciplinare della concessione, allegato alla nota del S.I.P.A. medesimo n. RA/203057 del 09.08.2013, per l'espletamento di tutti gli adempimenti connessi all'osservanza ed al rispetto delle condizioni e delle disposizioni che disciplinano la concessione medesima .
- 5) **di dare mandato** al Servizio Ispettorato provinciale per l'Agricoltura di L'Aquila, in sede della notifica di cui al punto precedente, di evidenziare all'attenzione del privato concessionario che l'utilizzo dell'area di cui alla concessione risulta direttamente soggetta a tutte le norme di salvaguardia del citato D.Lgs. 42/2004, in particolare:
- obbligo di richiesta di autorizzazione preventiva del Ministero Per i Beni e le Attività Culturali - Soprintendenza per i beni Archeologici dell'Abruzzo per opere e lavori di qualunque genere (art. 21 - 22).
 - divieto di mutamento delle destinazione del suolo concesso, e di esecuzione di movimenti di terra di particolare entità,

o eccedenti le normali lavorazioni agricole, a profondità superiore a mt. 0,50 quale che ne sia la causa o la destinazione.

- immediata denuncia di rinvenimento nel termine di 24 ore alla Soprintendenza, anche per il tramite del Sindaco o della locale Stazione Carabinieri, in caso di ritrovamenti archeologici (art. 90)
- 6) **la esecutività** della presente concessione è subordinata all'accettazione ed all'osservanza delle condizioni e delle disposizioni di cui dal disciplinare allegato alla nota del S.I.P.A. di L'Aquila n. RA/203057 del 09.08.2013 da parte del concessionario, nonché di quelle di cui ai citati DM 22.12.1983 e D. Lgs. 42/2004;
- 7) **di pubblicare** la presente Determinazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo;
- 8) **la presente determinazione** è definitiva e contro di essa è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A. ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni, sempre dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A..

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Dott. Franco LA CIVITA

PALAZZO I. SILONE



**DIREZIONE AFFARI DELLA PRESIDENZA
POLITICHE LEGISLATIVE E COMUNITARIE, PROGRAMMAZIONE,
PARCHI, TERRITORIO, AMBIENTE, ENERGIA
Servizio Verifica Atti del Presidente e della Giunta Regionale,
Legislativo e Bura
UFFICIO BURA**

DIREZIONE - REDAZIONE E AMMINISTRAZIONE:

Via Leonardo Da Vinci n. 6
67100 L'Aquila

centralino: 0862 3631
Tel. 0862 363264/3206

Sito Internet: <http://bura.regione.abruzzo.it>
e-mail: bura@regione.abruzzo.it
Pec: bura@pec.regione.abruzzo.it